SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

70ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2001

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XVI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-51

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 53-179

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 181-196

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2100)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(699) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):*

CENTARO *(FI)* 2, 6, 17
CIRAMI *(CCD-CDU:BF)* 3, 14, 44
GIARETTA *(Mar-DL-U)* 3
VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* . . . . . 4, 5, 7 e *passim*
PERUZZOTTI *(LNP)* 4, 5
CURTO *(AN), relatore* 5, 7
TAROLLI *(CCD-CDU:BF), relatore* 5, 26, 32 e *passim*
DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* 5, 15, 45
D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno* . 7
LAURO *(FI)* 7, 8, 22
CICCANTI *(CCD-CDU:BF)* 7, 41
MORO *(LNP)* 7
RIPAMONTI *(Verdi-U)* 8
SODANO Tommaso *(Misto-RC)* 9, 41, 43
GUBERT *(CCD-CDU:BF)* 10, 42
CASTELLANI *(Mar-DL-U)* 10, 41
THALER AUSSERHOFER *(Aut)* 11, 42, 46
ROLLANDIN *(Aut)* 12, 46
VIVIANI *(DS-U)* 13
EUFEMI *(CCD-CDU:BF)* 13
DE PETRIS *(Verdi-U)* . . . . . *Pag.* 14, 41
MUZIO *(Verdi-U)* 15, 48, 49
MANFREDI *(FI)* 16
DATO *(Mar-DL-U)* 16, 49
BOLDI *(LNP)* 17
BATTAFARANO *(DS-U)* 17
BRIGNONE *(LNP)* 18
D'ANDREA *(Mar-DL-U)* 18
IOVENE *(DS-U)* 18
BATTAGLIA Antonio *(AN)* 18
PASSIGLI *(DS-U)* 19
STIFFONI *(LNP)* 20
BASTIANONI *(Mar-DL-U)* 20
MARTONE *(Verdi-U)* 21
PASQUINI *(DS-U)* 23
TESSITORE *(DS-U)* 23
NIEDDU *(DS-U)* 24
MANUNZA *(FI)* 25
PICCIONI *(FI)* 26
BATTAGLIA Giovanni *(DS-U)* 26
NOVI *(FI)* 27
BETTAMIO *(FI)* 27
TREU *(Mar-DL-U)* 27
FERRARA *(FI)* 27
MANIERI *(Misto-SDI)* 28
NOCCO *(FI)* 28
PIATTI *(DS-U)* 30
FORLANI *(CCD-CDU:BF)* 30
MAGNALBÒ *(AN)* 32
D'IPPOLITO *(FI)* 41
CUTRUFO *(CCD-CDU:BF)* 44
GRILLO *(FI)* 45
CORRADO *(LNP)* 45
CAMBURSANO *(Mar-DL-U)* 47
MALAN *(FI)* 48
D'AMBROSIO *(FI)* 50

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 49, 50

Verifica del numero legale 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU:Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo Per le Autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 699:

Articolo 34 ed emendamenti . . . . . *Pag.* 53

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 34 e ordini del giorno G34.300 e G34.301 56

Articolo 35, emendamenti e ordini del giorno G35.1, G35.2, G35.3, G35.4, G35.5, G35.6, G35.7, G35.8, G35.9, G35.10, G35.11, G35.500, G35.700, G35.701, G35.200 e G35.201 64

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 35 e ordine del giorno G35.0.5.100 128

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . . . *Pag.* 181

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione 190

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione 190

GOVERNO

Trasmissione di documenti 191

INTERROGAZIONI

Annunzio 51

Interrogazioni 192

RETTIFICHE 196

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 9,35.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,39 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(699) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)* *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri sono stati illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 34, nel testo proposto dalla Commissione, e sono stati espressi i pareri del relatore e del rappresentante del Governo.

Il Senato respinge gli emendamenti 34.1 e 34.3.

CENTARO *(FI)*. Dichiara il voto favorevole di Forza Italia agli emendamenti 34.4 e 34.6, nella convinzione che sia necessario ancorare

l'ablazione del diritto di proprietà al verificarsi di circostanze ed eventi eccezionali. *(Applausi dal Gruppo FI).*

CIRAMI *(CCD-CDU:BF)*. Sottoscrive gli emendamenti 34.4 e 34.6.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 10,09.

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione dell'emendamento 34.4.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Le richieste di verifica del numero legale non hanno finalità ostruzionistiche, ma intendono richiamare la maggioranza al dovere di essere presente in Aula durante la discussione della finanziaria. *(Applausi ironici dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).* Segnala che il ministro Maroni non ha ancora presentato l'annunciato emendamento all'articolo 26, che riguarda una materia molto delicata dal punto di vista sociale e che richiederà un esame approfondito.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 34.4 e 34.6.

PERUZZOTTI *(LNP)*. Riformula l'emendamento 34.7. *(v. Allegato A).*

CURTO *(AN)*. Aggiunge la firma all'emendamento, che è anche il frutto del lavoro della Commissione antimafia. Come vice presidente della Commissione bilancio, esprime parere di nulla osta sull'emendamento stesso.

TAROLLI, *relatore*. Esprime parere favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anche il Governo è favorevole.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Sottoscrive l'emendamento a nome del Gruppo, in quanto è una proposta positiva ed in controtendenza rispetto a recenti provvedimenti legislativi, anche se la sua riformulazione ha un minore impatto simbolico.

CENTARO *(FI)*. Aggiunge la firma annunciando il voto favorevole del Gruppo.

PRESIDENTE. Invita i senatori che desiderano sottoscrive l'emendamento a comunicarlo per iscritto alla Presidenza. *(Risultano pervenute alla*

Presidenza richieste di aggiunta di firma all'emendamento 34.7 (testo 3) dai senatori: Stiffoni, Pedrazzini, Agoni, Pirovano, Rollandin, Boldi, Brignone, Tirelli, Franco Paolo, Monti, Chincarini, Thaler Ausserhofer, Betta, Michelini, Archiutti, Falcier, Lauro, Sambin, Tredese, Carrara Valeria, Pasinato, Izzo, D'Ippolito, Ioannucci, Dell'Utri, Ponzo, Cozzolino, Demasi, Palombo, Cirami, Ragno).

Con distinte votazioni, il Senato approva l'emendamento 34.7 (testo 3) e respinge l'emendamento 34.8. Il Senato approva l'articolo 34 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 34.0.2 e 34.0.3 sono stati trasformati nell'ordine del giorno G34.300.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie il primo capoverso del dispositivo e invita a ritirare gli altri tre capoversi, che riguardano modalità operative su cui è necessaria un'ulteriore riflessione.

PASINATO *(FI)*. Accoglie l'invito del Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, accolto dal Governo nel testo 2 *(v. Allegato A)*, non viene posto ai voti.

LAURO *(FI)*. Trasforma l'emendamento 34.0.4 nell'ordine del giorno G34.301. *(v. Allegato A)*.

PRESIDENTE. I senatori Ciccanti, Curto e Moro accettano di ritirare gli emendamenti 34.0.5, 34.0.50 e 34.0.6, identici all'emendamento del senatore Lauro, e di confluire nell'ordine del giorno G34.301 che, accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 34.0.7, 34.0.9 e 34.0.11. È approvato l'emendamento 34.0.8.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 35 e degli emendamenti ed ordini del giorno ad esso riferiti.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. L'emendamento 35.2 propone la soppressione del comma 1, che contiene una norma finalizzata esclusivamente a fare cassa.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. L'emendamento 35.26 conferma, con un piccolo incremento, lo stanziamento per la fondazione IDIS, Città della scienza, il cui obiettivo è la costruzione di un polo scientifico con un museo della scienza, alla stregua di altre istituzioni internazionali.

GUBERT *(CCD-CDU:BF)*. L'emendamento 35.8 è inteso a rafforzare la politica della montagna, che è stata invece trascurata dai precedenti

Governi che non hanno dato attuazione alla legge n. 97 del 1994, sottovalutando il ruolo delle comunità montane a favore dei patti territoriali. L'attuale Governo dovrebbe invece invertire tale tendenza, tenendo conto che le comunità montane versano in stato di difficoltà ma sono comunque decisive per valorizzare la montagna e arrestare il suo spopolamento.

CASTELLANI *(Mar-DL-U)*. Illustra gli emendamenti 35.42, 35.64 (finalizzato a risolvere definitivamente i problemi causati dal terremoto della Valnerina del 1979), nonché l'emendamento 35.0.2 rispetto al quale segnala l'importanza del comma 21, ripreso anche nell'emendamento 35.17 del senatore Ciccanti che è disponibile a votare.

THALER AUSSERHOFER *(Aut)*. E' disponibile a ritirare il 35.44, se il Governo accoglie un ordine del giorno per l'attuazione del programma «montagna sicura», nonché gli emendamenti riguardanti il settore dell'agricoltura 35.133, 35.131, 35.57/1, 35.57, 35.179 e 35.171. Illustra inoltre gli emendamenti 35.139 e 35.139/1, il 35.181 e il 35.0.195.

ROLLANDIN *(Aut)*. Richiama le considerazioni del senatore Gubert sulla montagna anche per quanto attiene all'emendamento 35.11, mentre il 35.46 assegna fondi al completamento del progetto ferroviario per la Valle d'Aosta.

VIVIANI *(DS-U)*. Il 35.15 propone la soppressione del comma 4 che, non prevedendo un vincolo di destinazione, rischia di sottrarre i fondi necessari all'attuazione della legge sull'associazionismo e per il fondo speciale delle città.

EUFEMI *(CCD-CDU:BF)*. Il 35.30 riguarda il *financial project* per il completamento della rete autostradale siciliana; il 35.36 l'acquisto di macchinari in agricoltura; il 35.58 la dotazione statale del fondo per la copertura dei danni aziendali causati da avversità atmosferiche; il 35.93 le strutture di volontariato per la protezione civile; il 35.72 il finanziamento della sede di Mondovì del Politecnico di Torino.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. L'emendamento 35.120 riguarda l'uso di fonti di energia rinnovabili in agricoltura, il 35.121 i sistemi di sicurezza per la pesca, il 35.123 il finanziamento del piano nazionale di promozione dei consorzi dei prodotti di qualità.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Il subemendamento 35.41/1 sollecita l'anticipazione degli stanziamenti per consentire alla città di Genova di svolgere il ruolo di capitale della cultura europea nell'anno 2004.

MUZIO *(Verdi-U)*. Secondo la stima del presidente Ghigo, le esigenze della Regione Piemonte per la realizzazione delle infrastrutture danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre scorso ammontano a 3.030 miliardi: a

tale finalità è volto l'emendamento 35.47. *(Applausi del senatore Pagliarulo).*

MANFREDI *(FI)*. L'emendamento 35.0.59 richiama l'ordine del giorno accolto dal Governo nel corso dell'esame della finanziaria per il 2001 per il sostegno delle aziende agricole unifamiliari in montagna.

DATO *(Mar-DL-U)*. Poiché la Regione Molise fornisce acqua a tutte le Regioni limitrofe, pur in presenza di carenze per le proprie stesse esigenze, il 35.61 sollecita la realizzazione delle necessarie infrastrutture e della manutenzione della montagna.

BOLDI *(LNP)*. Il 35.49 abolisce il vincolo di destinazione di taluni fondi, affinché le Regioni possano destinarli ad interventi per la difesa del suolo.

BATTAFARANO *(DS-U)*. Il 35.53 riguarda il rifinanziamento delle iniziative infrastrutturali previste dai patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca.

CENTARO *(FI)*. Nel dare per illustrato il 35.59, richiama l'attenzione sul 35.186 (Nuovo testo), concernente progetti e opere di disinquinamento e di tutela ambientale.

BRIGNONE *(LNP)*. L'emendamento 35.81 prevede un sostegno dello Stato nelle opere di sistemazione e manutenzione delle strade, stante la difficoltà a provvedervi da parte delle province a causa delle insufficienti risorse ad esse destinate.

D'ANDREA *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 35.86 autorizza la concessione di un contributo al CONI.

IOVENE *(DS-U)*. L'emendamento 35.88 destina risorse agli enti di promozione sportiva per il finanziamento di programmi relativi allo sport sociale.

BATTAGLIA Antonio *(AN)*. L'emendamento 35.101 consente il finanziamento di progetti comunali volti alla salvaguardia e alla riqualificazione dei centri storici attraverso la valorizzazione della rete commerciale presente. Il 35.103 è diretto a superare una disparità di trattamento cui sono sottoposti i pubblici esercizi che, in quanto non compresi tra le imprese turistiche, non possono accedere ai benefici previsti dalla legge n. 492 del 1992.

PASSIGLI *(DS-U)*. L'emendamento 35.108 è volto alla promozione delle imprese operanti nel settore delle biotecnologie mentre il 35.137

estende il programma di prestito d'onore, già finanziato, ai giovani che compiano 18 anni nel corso del 2002.

STIFFONI *(LNP)*. Gli emendamenti 35.113 e 35.114 prevedono la destinazione dei proventi derivanti dai rogiti notarili stipulati dai segretari comunali a interventi per la sicurezza stradale. Con il 35.48 si intende invece modificare la norma secondo cui il comune dove risiede il tribunale anticipa le spese di gestione.

BASTIANONI *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 35.122/1 propone l'adeguamento dei finanziamenti destinati all'Istituto nazionale per il commercio estero mentre gli emendamenti 35.0.7/1 e 35.0.57/1 intervengono nel settore della pesca estendendo i requisiti per l'accesso al prestito d'onore e promuovendo i programmi di acquacoltura. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

MARTONE *(Verdi-U)*. I Verdi assegnano grande rilevanza all'emendamento 35.122 che intende lanciare un messaggio alla SACE affinché sostenga adeguatamente la promozione di progetti e tecnologie sostenibili a basso impatto, in particolare quelle riguardanti le fonti energetiche rinnovabili. Ciò rappresenterebbe una possibilità di sviluppo per il settore privato consentendo alla SACE di operare un salto di qualità. *(Applausi dal Gruppo Misto-RC).*

LAURO *(FI)*. Illustra in particolare l'ordine del giorno di G35.8 che impegna il Governo ad evitare il fallimento del Registro navale italiano e l'emendamento 35.0.5 che prevede agevolazioni per il settore turistico.

PASQUINI *(DS-U)*. Le proposte modificative presentate sono volte a sollecitare la ripresa dei settori produttivi, stante la mancanza di efficaci interventi nella finanziaria. Gli emendamenti 35.167 e 35.189, in particolare, propongono misure per lo sviluppo e la promozione della casa in affitto mentre con il 35.0.755 si propongono misure straordinarie di sostegno al settore del turismo attraverso sgravi fiscali e contributivi e l'estensione della cassa integrazione.

TESSITORE *(DS-U)*. L'ordine del giorno G35.1 impegna il Governo a riconsiderare il settore dell'università e della ricerca assegnandogli la necessaria centralità in una politica di sviluppo.

NIEDDU *(DS-U)*. L'ordine del giorno G35.4 propone di rafforzare i servizi di telemedicina e assistenza, considerato il successo che si è registrato nel corso degli interventi militari italiani nei Balcani, anche alla luce dei prossimi impegni militari. Con gli ordini del giorno G35.5 e G35.6 si chiede un impegno nei settori della tecnologia avanzata per finalità civili e militari.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

MANUNZA *(FI)*. Illustra l'ordine del giorno G35.700 con il quale si impegna il Governo all'eliminazione di vincoli all'importazione di energia elettrica in Sardegna e all'adozione di provvedimenti che consentano di ridurre il costo energetico, stante la situazione di sofferenza che investe la Regione.

PICCIONI *(FI)*. L'emendamento 35.0.751 è volto ad estendere al settore agricolo i benefici previsti dalla cosiddetta legge Soverato in materia di rimborso e ristoro dei danni.

BATTAGLIA Giovanni *(DS-U)*. L'emendamento 35.0.52 estende anche ai beni strumentali di proprietà delle associazioni di volontariato, in particolare quelle che operano nel campo della raccolta del sangue, i benefici fiscali previsti al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

NOVI *(FI)*. L'emendamento 35.0.753 precisa quali attività debbano qualificarsi come impresa turistica, comprendendone alcune che riguardano il settore nautico, per evitare di bloccare la ripresa nel settore turistico soprattutto nel Mezzogiorno.

BETTAMIO *(FI)*. Sottoscrive il 35.0.753.

TREU *(Mar-DL-U)*. Gli emendamenti 35.0.7 e 35.0.70 sono volti al rifinanziamento del prestito d'onore e al sostegno dei protocolli aggiuntivi dei patti territoriali.

FERRARA *(FI)*. L'emendamento 35.0.91 interviene nel settore della ricerca, che necessita di maggiore sostegno essendo uno dei fattori di sviluppo per il futuro mentre il 35.0.761 propone l'esenzione dal canone delle imprese che esercitano la riparazione o commercializzazione di apparecchiature televisive.

MANIERI *(Misto-SDI)*. L'emendamento 35.0.757 incrementa il fondo destinato al finanziamento dei progetti di ricerca che prevedono la partecipazione di giovani ricercatori.

NOCCO *(FI)*. L'emendamento 35.0.42 sostiene in modo concreto l'emittenza locale, colpita dalla crisi del mercato pubblicitario. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

BETTAMIO *(FI)*. L'emendamento 35.0.49 propone il trasferimento di fondi dall'ICE all'ENIT per finanziare un'attività di promozione turistica mirata a quei Paesi dai quali è prevista una diminuzione del flusso di turisti. Illustra anche l'emendamento 35.0.767.

PIATTI *(DS-U)*. L'emendamento 35.0.57 istituisce un fondo per l'innovazione dell'economia ittica, mentre gli emendamenti in 35.0.65, 35.0.66, 35.0.67, 35.0.68 e 35.0.69 hanno per oggetto una serie di disposizioni mirate a programmare l'attività nel settore della pesca, finora abbandonato ad interventi emergenziali.

FORLANI *(CCD-CDU:BF)*. Sottoscrive l'emendamento 35.6 che, insieme agli emendamenti 35.117 e 35.0.44, fa fronte ad esigenze legate ai problemi del post-terremoto nell'Umbria e nelle Marche. *(Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF e AN. Congratulazioni)*.

MAGNALBÒ *(AN)*. Sottoscrive gli emendamenti illustrati dal senatore Forlani.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati. Avverte che è stato presentato l'ordine del giorno G35.701. *(v. Allegato A)*.

TAROLLI, *relatore*. Gli emendamenti riferiti all'articolo 35 investono problematiche di diversa natura, tutte sostenute da valide argomentazioni. Premesso che la limitatezza delle risorse costringerà ad includere nel maxiemendamento in via di presentazione all'Assemblea soltanto alcune delle esigenze prospettate, esprime parere favorevole sugli emendamenti 35.65 e 35.137. Invita i presentatori a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 35.46, 35.68, 35.95, 35.108, 35.113, 35.181 e 35.186 (Nuovo testo). Invita altresì i presentatori a ritirare gli emendamenti 35.12, 35.7, 35.8, 35.9, 35.10, 35.11, 35.38, 35.39, 35.41/1, 35.44, 35.50, 35.61, 35.49, 35.58, 35.59, 35.64, 35.72, 35.73, 35.79, 35.81, 35.86, 35.88, 35.93, 35.117, 35.120, 35.121, 35.122/1, 35.122, 35.133, 35.139/1, 35.139, 35.148, 35.160, 35.168, 35.57/1, 35.57, 35.179, 35.172 e 35.173. Esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti all'articolo 35, invitando i presentatori a ritirare gli emendamenti aggiuntivi, ad eccezione degli emendamenti 35.0.763 e 35.0.850 (quest'ultimo con la modifica proposta dal 35.0.850/1) su cui esprime parere favorevole. Esprime infine parere contrario sull'ordine del giorno G35.1 e parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione di tutti gli altri ordini del giorno.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo intende mantenere il carattere snello della legge finanziaria e non è nelle condizioni, per i noti problemi finanziari, di soddisfare la massa di richieste sollevate con gli emendamenti all'articolo 35, che potranno cer-

tamente trovare soluzione in un altro momento in provvedimenti specifici. Alla luce di tali considerazioni, il Governo si rimette all'Assemblea sugli emendamenti 35.65 e 35.137, invitando i presentatori a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 35.30, 35.38, 35.46, 35.59, 35.68, 35.81, 35.95, 35.108, 35.113, 35.120, 35.181 e 35.186 (Nuovo testo). Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti 35.12, 35.7, 35.8, 35.9, 35.10, 35.11, 35.36, 35.41/1, 35.41, 35.47, 35.69, 35.79, 35.117, 35.123, 35.153, 35.154, 35.160 (con la possibilità di presentare un ordine del giorno) e 35.190, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 35. Concorda con il parere del relatore sugli emendamenti che propongono articoli aggiuntivi. Il Governo non accoglie gli ordini del giorno G35.1 e G35.500, mentre accoglie come raccomandazione tutti gli altri ordini del giorno, invitando tuttavia i presentatori dell'ordine del giorno G35.11 a non indicare uno stanziamento preciso nel primo periodo del dispositivo. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. *(Sono pervenute alla Presidenza le seguenti richieste di aggiunta di firma: agli emendamenti 35.0.5, 35.0.754 e 35.0.753 e all'ordine del giorno G35.8 dal senatore Barelli; all'emendamento 35.65 dal senatore Falcier; all'emendamento 35.47 dal senatore Piatti; all'emendamento 35.50 dal senatore Gubetti; all'emendamento 35.26 dal senatore Tessitore; all'emendamento 35.88 dal senatore Bastianoni; all'emendamento 35.0.751 dal senatore Muzio; all'emendamento 35.0.50/1 dal senatore Danzi; all'emendamento 35.059 dai senatori Fabbri, Guasti, Scotti e Salini; all'emendamento 35.0.7/1 dai senatori Demasi e Cozzolino; all'ordine del giorno G35.3 dal senatore Malan; agli emendamenti 35.117, 35.6 e 35.0.44 dalla senatrice D'Ippolito; all'ordine del giorno G35.8 dal senatore Cicolani).*

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 35.2, con conseguente preclusione della compensazione e degli emendamenti 35.3 e 35.4.

D'IPPOLITO *(FI)*. Sottoscrive il 35.6.

Il Senato respinge l'emendamento 35.6.

CICCANTI *(CCD-CDU:BF)*. Ritira l'emendamento 35.12 in quanto soddisfatto dall'intervento del Governo.

Viene quindi respinto l'emendamento 35.7.

GUBERT *(CCD-CDU:BF)*. Ritira l'emendamento 35.8, in attesa di una futura soluzione dei problemi della montagna.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 35.9 e 35.10.

THALER AUSSERHOFER *(Aut)*. Ritira l'emendamento 35.11.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 35.15 e gli identici 35.23 e 35.27.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 35.26, che ripropone un accordo di programma stipulato con la Regione Campania.

Il Senato respinge l'emendamento 35.26; viene quindi respinto l'emendamento 35.29.

CIRAMI *(CCD-CDU:BF)*. Trasforma l'emendamento 35.30 in ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G35.200 *(v. Allegato A)*, accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 35.31, 35.34, 35.36 e 35.37.

CUTRUFO *(CCD-CDU:BF)*. Trasforma l'emendamento 35.38 in ordine del giorno e ritira l'emendamento 35.39.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G35.201 *(v. Allegato A)*, accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Insiste per la votazione dell'emendamento 35.41/1, in quanto appare problematico inserire il finanziamento per le manifestazioni legate al riconoscimento di Genova come capitale della cultura per il 2004 nel maxiemendamento del relatore.

MARTONE *(Verdi-U)*. Aggiunge la firma all'emendamento.

GRILLO *(FI)*. Aggiunge la firma e segnala la necessità di finanziare la legge che prevede il riconoscimento di Genova come capitale della cultura per il 2004.

CORRADO *(LNP)*. Aggiunge la firma all'emendamento.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il teatro Carlo Felice di Genova ha già un proprio stanziamento, per cui l'emendamento 35.41 è superfluo.

MORO *(LNP)*. Ritira l'emendamento 35.41.

PRESIDENTE. Dichiara pertanto precluso l'emendamento 35.41/1.

Il Senato respinge l'emendamento 35.42.

THALER AUSSERHOFER *(Aut).* Ritira l'emendamento 35.44.

ROLLANDIN *(Aut)*. Motiva il voto favorevole sull'emendamento 35.46.

TAROLLI, *relatore*. Modifica il precedente parere, rimettendosi alla valutazione dell'Assemblea.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anche il Governo si rimette all'Assemblea.

Il Senato approva l'emendamento 35.46.

CAMBURSANO *(Mar-DL-U)*. Aggiunge la firma all'emendamento 35.47, che ripristina per il riassetto del bacino del fiume Po parte degli stanziamenti previsti dal Governo Amato e azzerati da questa finanziaria. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

MUZIO *(Verdi-U)*. L'emendamento interpreta l'esigenza largamente avvertita, e segnalata anche dal Presidente della Regione Piemonte, di completare gli argini del Po a Trino Vercellese. Chiede che l'emendamento sia votato con procedimento elettronico

MALAN *(FI)* Non è vero che i precedenti governi hanno effettuato stanziamenti per il bacino del Po; pertanto anche se gli interventi sono necessari, voterà in conformità al parere del Governo. *(Applausi dai Gruppi FI e AN. Commenti del senatore Cambursano).*

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 35.47 fino alle parole «fiume Po»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 35.50.

DATO *(Mar-DL-U)*. Chiede che l'emendamento 35.61, che prevede che un contributo straordinario per la rete idrica molisana, sia votato con procedimento elettronico.

D'AMBROSIO *(FI)*. Aggiunge la firma all'emendamento, pur dando atto al Governo di aver stanziato 70 miliardi a favore della Regione Molise.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 35.61.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)*.

La seduta termina alle ore 13,02.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,35).*

Si dia lettura del processo verbale.

FIRRARELLO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Cursi, D'Alì, De Martino, Dini, Forte, Liguori, Mantica, Sestini, Siliquini e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giovanelli, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; De Zulueta, Frau e Pianetta, per partecipare ai lavori della «Settimana ministeriale» delle Nazioni Unite; Coviello, Danieli Franco e Nessa, per partecipare ai lavori della IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,39).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(699) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)* *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 699.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è terminata l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 34 ed il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il loro parere.

Passiamo pertanto alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 34.

Metto ai voti l'emendamento 34.1, presentato dai senatori Zancan e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.3, presentato dai senatori Zancan e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 34.4.

CENTARO *(FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.*

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO *(FI).* Signor Presidente, ribadisco il nostro voto favorevole sugli emendamenti 34.4 e 34.6, perché in ogni caso nella delega occorre ancorare a circostanze o eventi eccezionali la possibilità di vendita prima della confisca di un bene. Si tratta, infatti, di un caso di ablazione di un diritto costituzionalmente garantito, che è il diritto di proprietà su quel bene, con una eventuale restituzione del *tantundem*.

Allora, per pervenire a questa ablazione relativa, bisogna in ogni caso ancorarla a fatti o circostanze eccezionali che fanno rientrare il caso di necessità – che costituisce comunque esimente in grado di far venire meno l'illegittimità costituzionale in questo caso – perché, diversamente, ci ritroveremmo con un regolamento che infrange assolutamente uno dei diritti, dei pilastri fondamentali su cui si regge l'ordinamento giuridico italiano.

Mantengo quindi il mio emendamento e ne raccomando l'approvazione, perché diversamente, lasciando questa delega per un regolamento assolutamente in bianco, si rischierebbe fortemente un'ablazione di questi

diritti, tra l'altro senza che ne ricorrano i presupposti e con il rischio di ingenerare tutta una serie di violazioni o di speculazioni su questa vicenda. *(Applausi dal Gruppo FI).*

CIRAMI *(CCD-CDU:BF). Domando di parlare.*

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI *(CCD-CDU:BF)*. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 34.4 e 34.6.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Verifica del numero legale

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 10,09).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 699

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 34.4.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere nuovamente la verifica del numero legale, non per motivi ostruzionistici, ma solo per richiamare la maggioranza al dovere della presenza in Aula durante l'esame della legge finanziaria. *(Applausi ironici dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF, LNP e AN).*

Approfitto della presente occasione anche per segnalare un fatto che sta assumendo una certa rilevanza politica. Abbiamo accantonato l'articolo 26 che, come tutti sappiamo, è di notevole rilevanza sociale nell'ambito della manovra proposta. A tutt'oggi, però, non solo non siamo ancora in possesso dell'emendamento che era stato preannunciato dal Governo, ma non abbiamo alcuna previsione su quando esso potrà essere disponibile. Poiché stiamo arrivando alla fase finale del tempo a nostra disposizione, l'opposizione richiede con molta forza che il Governo qui al Senato, così come si era impegnato a fare il ministro Maroni, presenti le proprie proposte emendative; inoltre, dal momento che si tratta di una materia di grande rilevanza sociale, faccio presente che deve essere garantito anche il tempo necessario per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Vorremmo pertanto conoscere le intenzioni del Governo riguardo a questo articolo.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se vuole rispondere a questa sollecitazione del senatore Giaretta.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, al riguardo non ci sono novità.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 34.4, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.6, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 34.7 (testo 2).

PERUZZOTTI *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI *(LNP)*. Signor Presidente, abbiamo riformulato l'emendamento 34.7 (testo 2), che presentava alcune incongruenze che andavano risolte. Il nuovo testo è il seguente:

«1-*bis*. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono essere posti in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il ricavato, al netto delle somme di euro 77,5 milioni per l'anno 2002, 129,1 milioni per l'anno 2003 e 232,4 milioni a decorrere dall'anno 2004, è utilizzato per l'acquisto di attrezzature necessarie all'ammodernamento tecnologico e strumentale degli uffici di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria, previa deduzione delle spese procedurali».

Quindi, al netto delle competenze inserite nel bilancio e della quota spettante al Ministero del tesoro, il ricavato viene destinato all'ammodernamento degli uffici di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria.

CURTO *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO *(AN)* Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma a questo emendamento estremamente interessante del collega Peruzzotti, il cui contenuto aveva sollecitato in più circostanze la nostra sensibilità nell'ambito dei lavori della Commissione antimafia.

In rappresentanza del Presidente della 5ª Commissione, dico che questa riformulazione è sicuramente accoglibile in quanto risolve i problemi posti in precedenza dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 34.7 (testo 3).

TAROLLI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Prevedendo che vi sarà una serie di richieste di sottoscrizione dell'emendamento in esame da parte dei colleghi, li invito a far pervenire la loro richiesta in forma scritta così evitiamo di perdere qualche firma per strada.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intervengo per la ragione che lei prevedeva.

A nome mio e del Gruppo della Margherita sottoscrivo questo emendamento, anche se la riformulazione lo rende indubbiamente meno forte dal punto di vista del messaggio simbolico che si invia. *(Commenti del sottosegretario Vegas)*. Lo so che non ci si può far niente, infatti ho solo detto che il messaggio è meno forte, non che è ingiusto, signor Sottosegretario.

Certo, risolve alcuni problemi di trasparenza nella gestione dei beni che vengono confiscati, preclude alcune scappatoie procedurali che vengono talvolta trovate, approfittando del tempo che trascorre per dissequestrare questi mezzi e restituirli ai proprietari. Mi sembra, dunque, un emendamento che ha una sua efficacia e utilità e che, oserei dire, va in controtendenza rispetto ad altri provvedimenti licenziati da quest'Aula; per questi motivi lo appoggiamo.

PRESIDENTE. Senatore Dalla Chiesa, dalle nostre parti si dice «piuttost che nient, l'è megl piuttost». Lei conosce questo dialetto.

CENTARO *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO *(FI)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 34.7(testo 3), al quale vorrei aggiungere la firma dei senatori del Gruppo Forza Italia.

(Sono pervenute alla Presidenza richieste di aggiunta di firma all'emendamento 34.7 (testo 3) dai senatori: Stiffoni, Pedrazzini, Agoni, Pirovano, Rollandin, Boldi, Brignone, Tirelli, Franco Paolo, Monti, Chincarini, Thaler Ausserhofer, Betta, Michelini, Archiutti, Falcier, Lauro, Sambin, Tredese, Carrara Valeria, Pasinato, Izzo, D'Ippolito, Ioannucci, Dell'Utri, Ponzo, Cozzolino, Demasi, Palombo, Cirami, Ragno).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 34.7 (testo 3), presentato dal senatore Peruzzotti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.8, presentato dai senatori Bucciero e Ciccanti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 34, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 34.0.2 e 34.0.3 sono stati trasformati nell'ordine del giorno G34.300, presentato dal senatore Carraro e da altri senatori, sul quale invito il Governo a pronunziarsi.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo accoglie il primo capoverso del dispositivo dell'ordine del giorno e invita i proponenti a ritirare gli altri tre che potrebbero determinare un effetto contrario allo spirito dell'ordine del giorno stesso, cioè stabilire regole eccessivamente stringenti nell'interesse sia del rapido smobilizzo dei beni sequestrati sia del cittadino i cui beni sono stati oggetto del sequestro.

Inoltre, gli ultimi tre capoversi del dispositivo stabiliscono modalità operative sulle quali il Governo si riserva di presentare una propria proposta.

PRESIDENTE. Mi sembra che i presentatori accolgano questa proposta di riformulazione. Pertanto, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G34.300 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 34.0.4.

LAURO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO *(FI)*. Signor Presidente, l'emendamento 34.0.4 intende risolvere alcuni dubbi interpretativi relativi ai sovracanoni a carico di impianti idroelettrici di pompaggio.

L'emendamento potrebbe essere trasformato anche in un ordine del giorno che impegni il Governo a risolvere questi dubbi interpretativi, il cui testo mi riservo di presentare alla Presidenza.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo in merito a questo ordine del giorno?

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, se l'emendamento viene trasformato in ordine del giorno il Governo è pronto ad accoglierlo.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti 34.0.5, 34.0.50 e 34.0.6, di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 34.0.4, se sono disposti a farli confluire nell'ordine del giorno che sarà predisposto dal senatore Lauro.

CICCANTI *(CCD-CDU:BF)*. Siamo d'accordo, signor Presidente.

CURTO *(AN)*. Anche noi concordiamo.

MORO *(LNP)*. Anche per noi va bene.

PRESIDENTE. Poiché accolto dal Governo, l'ordine del giorno G34.301 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 34.0.7, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.0.8, presentato dai senatori Boscetto e Ferrara.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.0.9, presentato dal senatore Giaretta.

Non è approvato.

Ricordo che il relatore ha invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 34.0.11.

Senatore Lauro, intende accogliere tale invito?

LAURO *(FI)*. Signor Presidente, l'invito del relatore potrebbe essere accolto, anche se ritengo che l'emendamento non contenga un impegno finanziario. Ad ogni modo, se il Governo ed il relatore nonostante questo mio chiarimento ritengono di insistere nell'invito al ritiro, potrei anche accedere alla loro richiesta, ma chiedo comunque loro di ritornare sulla propria decisione almeno riguardo a un ordine del giorno di analogo tenore. Se così non fosse, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, si spieghi meglio: lei intende ritirare l'emendamento?

LAURO *(FI)*. Signor Presidente, potrei trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, ma se questo non fosse accolto insisto per la votazione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere contrario anche su un eventuale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 34.0.11, presentato dai senatori Ognibene e Lauro.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 35, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, con l'emendamento 35.2 chiediamo la soppressione del comma 1 dell'articolo 35 in quanto la

norma, che ha carattere straordinario come altre presenti nel disegno di legge finanziaria, è finalizzata solamente a fare cassa.

Faccio presente che il comma 28 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, sospeso per 3 anni secondo la disposizione al nostro esame, prevede che le maggiori entrate accertate rispetto alle previsioni derivanti dai dividendi degli utili delle società per azioni possedute direttamente dallo Stato sono destinate (per un importo pari al 20 per cento) ad alimentare il Fondo per l'occupazione. Ecco il motivo per cui riteniamo che la norma citata dovrebbe rimanere in vigore.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Signor Presidente, illustrerò tra gli altri l'emendamento 35.26 che fa riferimento al finanziamento pari a euro 5.165.000 a favore della Fondazione IDIS, Città della Scienza, costituita come ONLUS, di cui fanno parte le principali istituzioni regionali, oltre al Ministero dell'istruzione e della ricerca. Nel comitato scientifico di questa importante fondazione spicca, tra gli altri, il nome di Rita Levi Montalcini. Del consiglio di amministrazione fanno parte i membri delle istituzioni che ho citato.

Questa Fondazione nasce nel 1989 con l'ambizione di costruire un polo scientifico e un Museo Vivo della Scienza in un territorio che aveva subìto processi molto rilevanti di deindustrializzazione. È un polo di eccellenza, che ha già terminato alcune fasi importanti del proprio sviluppo, con il completamento del primo lotto del Museo Vivo della Scienza; l'apertura della seconda parte del museo avverrà il 23 novembre.

Questa esperienza è analoga ad altre nel mondo: in Finlandia, a Monaco, a Parigi con *La Villette*, a Barcellona con il Museo della scienza e a San Francisco. In genere sono tutte strutture che vivono grazie al contributo pubblico. Vi sono alcuni casi come quello di Barcellona dove il contributo arriva al 100 per cento, ma anche la struttura di San Francisco riceve una copertura finanziaria del 50 per cento.

Con l'emendamento in esame si chiede di aumentare di poco il contributo pubblico, già previsto nella legge finanziaria del 2001 pari a 7 miliardi, portandolo al 36 per cento circa; ampiamente in linea, quindi, con le altre esperienze europee. Questo finanziamento, tra l'altro, è strettamente legato allo sviluppo della Città della scienza e alla Fondazione IDIS; inoltre, questo emendamento è analogo ad un altro trasformato in un ordine del giorno, accolto ieri dal Governo, riguardante la bonifica di Bagnoli. Vorrei ricordare che questa modalità di sviluppo con un polo di eccellenza riguarda un'area di deindustrializzazione sulla quale l'Assemblea appena ieri ha espresso il proprio voto favorevole. Faccio, pertanto, appello al relatore ed al rappresentante del Governo perché approvino questo emendamento.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore Gubert, vorrei invitare i colleghi ad effettuare una verifica dei tempi che restano disposizione dei loro Gruppi, perché per alcuni si stanno esaurendo. Dal momento che, come ha ricordato il senatore Giaretta, dobbiamo esaminare

ancora articoli di notevole spessore, è opportuno che i Gruppi riescano a gestire i loro tempi in modo adeguato.

GUBERT *(CCD-CDU:BF)*. Signor Presidente, devo segnalare che la politica per la montagna è stata dimenticata. Nel 1994, è stata varata la legge n. 97, pregevole per molti aspetti, dopo altri interventi effettuati nel passato. Il Governo precedente non ha inteso dare piena attuazione a questa legge ed ha progressivamente ridotto gli stanziamenti per lo sviluppo della montagna; inoltre, ha usato strumenti di pianificazione dello sviluppo diversi da quelli che erano stati previsti dalla tradizione legislativa, a partire dal 1971, con la creazione delle comunità montane, preferendo i patti territoriali e quindi destrutturando e rendendo inutile l'attività che fino ad allora si era incentrata sul ruolo delle comunità montane come ente di sviluppo e di pianificazione delle zone montane.

Ritengo allora che un segnale positivo da parte di questo Governo dovrebbe essere quello di invertire tale tendenza, aumentando i fondi per il riequilibrio territoriale, destinati ad effettuare interventi di salvaguardia, di mantenimento e valorizzazione delle zone montane. Si dovrebbe inoltre dare nuovamente vita a quello strumento programmatorio e di governo degli interventi per la montagna costituito appunto dalle comunità montane.

Ho avuto l'occasione di guidare uno studio del CNR per la valutazione del ruolo di sviluppo svolto dalle comunità montane. È emerso chiaramente che questi enti hanno incontrato notevoli difficoltà, dovute però all'incapacità e alla scarsa volontà di dotarli di strumenti adeguati. Tuttavia, è emerso anche che, nonostante queste difficoltà, il loro ruolo di coordinamento tra gli enti locali e i comuni è stato decisivo nell'invertire alcune tendenze al degrado e all'esodo demografico.

Raccomando pertanto al Governo di dare un segnale in questa direzione, di invertire la rotta, in considerazione non solo delle città e delle popolazioni montane, ma anche del rilievo che questo intervento ha per una serie di altre attività che interessano le popolazioni che vivono nelle grandi città e nelle pianure.

CASTELLANI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, concentro la mia attenzione soltanto su pochi emendamenti, dando gli altri per illustrati.

Segnalo innanzitutto l'emendamento 35.42, con il quale si prevede un contributo per il funzionamento del Teatro lirico sperimentale «Adriano Belli», un'istituzione che provvede alla scoperta e al lancio di nuovi cantanti lirici. Rilevo che anche coloro che oggi hanno la ribalta internazionale sono passati da questo istituto.

Vorrei soffermarmi inoltre sull'emendamento 35.64, con cui si chiede il finanziamento di ulteriori 23 miliardi in tre anni per risolvere definitivamente i problemi causati dal terremoto della Valnerina nel 1979. In questo modo, rassicuro il relatore e il Governo, si chiuderebbe questa particolare stagione emergenziale vissuta da quella comunità, con viva soddisfazione di tutti.

Segnalo anche l'emendamento aggiuntivo 35.0.2, firmato – oltre che da me – da tutti i colleghi delle Marche e dell'Umbria, con il quale si propongono alcune norme di modifica e di aggiustamento della legge n. 61 del 1998 per il terremoto avvenuto nelle Marche e nell'Umbria nel 1997.

Dal momento che al rappresentante del Governo e al relatore questo emendamento potrebbe sembrare eccessivamente corposo, sottolineo come essenziale il comma 21 dell'eventuale nuovo comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 61 del 1998, laddove si prevede la possibilità per le regioni di utilizzare, per il potenziamento dei propri uffici e di quelli degli enti locali, il 4 per cento delle disponibilità derivanti da mutui, prestiti e risorse ad esse assegnate per gli interventi di ricostruzione. Infatti, si tratta di un intervento essenziale in questa fase di ricostruzione, che dunque ha bisogno di un potenziamento.

Rilevo che questo passaggio dell'emendamento è sostanzialmente identico all'emendamento 35.117, presentato dal senatore Ciccanti. Pertanto, se il relatore e il rappresentante del Governo ritenessero di accogliere l'emendamento 35.117, aggiungerei la firma a quest'ultimo.

THALER AUSSERHOFER *(Aut)*. Signor Presidente, il mio Gruppo ha presentato diversi emendamenti sull'articolo 35. Inizierò ad illustrarne qualcuno, per poi cedere la parola al mio collega Rollandin che illustrerà i restanti.

L'emendamento 35.44 prevede un finanziamento per la ricerca scientifica e per l'attuazione del programma «montagna sicura», anche in vista dell'anno della montagna. Segnalo, dunque, all'Aula questo emendamento, a mio avviso importante, nell'auspicio che venga approvato.

Abbiamo presentato, inoltre, una serie di emendamenti riguardanti l'agricoltura, in particolare nelle zone di montagna. Essi tendono a mantenere le agevolazioni in scadenza a fine anno, molto rilevanti per questo settore che è in crisi e che, invece, riveste grande importanza per il nostro Paese.

Poiché il relatore e il rappresentante del Governo hanno annunciato a presentare alla Camera dei deputati, in seconda lettura, un «pacchetto montagna» (che, tra l'altro, mi spiace non venga esaminato ora in Senato, visto che si tratta di un argomento – ripeto- importante, al quale teniamo moltissimo), annuncio che trasformerò questi emendamenti in un ordine del giorno che impegni il Governo a provvedere in materia. Qualora l'ordine del giorno venisse accolto, ritirerei gli emendamenti riguardanti il settore agricolo, vale a dire il 35.133, il 35.131, il 35.57/1, il 35.57, il 35.179 e il 35.171.

Segnalo, inoltre, gli emendamenti 35.139/1 e 35.139. Si tratta di proposte interpretative che equiparano gli uffici operativi dei piccoli comuni alle delegazioni comunali. Essi sono tesi a garantire, dunque, lo stesso trattamento tributario a tutti gli uffici comunali erogatori di servizi per i cittadini, ovunque ubicati, vale a dire sia nei grandi che nei piccoli comuni.

L'accoglimento di tali proposte emendative rappresenterebbe un atto dovuto al fine di mantenere un trattamento uguale per tutti gli uffici comunali.

Infine, con l'emendamento 35.181 si vorrebbe eliminare l'obbligo dell'installazione dei misuratori fiscali nelle organizzazioni di volontariato; obbligo previsto già a partire dal 1 gennaio 2001. L'entrata in vigore di tale obbligo è stata, a tutt'oggi, prorogata già due volte, sia per le difficoltà incontrate, sia perché non si è del tutto convinti che si tratti di una misura giusta da adottare.

Per semplificare, dunque, gli adempimenti amministrativi e per venire incontro al mondo del volontariato, che riveste un'importanza non indifferente nel nostro Paese, auspico che l'emendamento sia approvato. Si tratta – ripeto – di una mera semplificazione; esso non comporta oneri, andando soltanto incontro al volontariato semplificandone gli obblighi burocratici.

Per quanto riguarda l'emendamento 35.0.95, nel pacchetto dei cento giorni il Governo aveva previsto una norma che elimina la vidimazione iniziale dei libri giornale e dei libri. Già all'epoca avevo presentato un emendamento che estende l'eliminazione degli obblighi burocratici anche agli altri libri sociali.

L'emendamento che all'epoca ho presentato e che ora ripropongo tende ad eliminare l'obbligo di vidimazione iniziale dei libri sociali. Il Governo, nel trattare il pacchetto dei cento giorni, si era riservato di approfondire la questione prima di prendere una decisione. Spero che adesso abbia fatto questo approfondimento e che si arrivi all'approvazione della semplificazione prospettata.

Cedo la parola al senatore Rollandin, il quale illustrerà i restanti emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 35.

ROLLANDIN *(Aut)*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 35.11, credo che non sfugga il fatto che va nella stessa direzione dell'emendamento che ha poco fa illustrato il senatore Gubert.

Con altri colleghi amici della montagna abbiamo cercato di mettere in evidenza, proprio in vista del 2002 anno internazionale della montagna, una serie di problemi che si riferiscono alla politica della montagna in senso generale e soprattutto una serie di interventi che, di volta in volta, sono stati già spiegati da altri.

L'emendamento 35.11 cerca di attribuire un senso compiuto e soprattutto sostanza alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, che ci auguriamo venga riesaminata. Tuttavia, per il momento ritengo importante che sia almeno prevista la possibilità di prevedere interventi sostanziali.

A questo proposito, in favore della montagna, abbiamo presentato, insieme ad altri colleghi, in particolare con il collega Fabbri, anche un ordine del giorno che verrà integrato nel momento in cui si passerà alla sua illustrazione. Con tale ordine del giorno si espliciterà in modo più chiaro quali sono i nostri intendimenti in materia di politica della montagna.

L'altro emendamento che voglio sottoporre all'attenzione dell'Aula si riferisce ad un problema di utilizzo di fondi che sono già stanziati e,

quindi, esso non va ad incidere sul bilancio in senso stretto. Si tratta solo della possibilità di utilizzare le somme per completare il progetto ferroviario Aosta-Martigny. Tale progetto è stato oggetto di diversi incontri con il ministro Lunardi il quale ha sottolineato la sua importanza, in vista anche degli incontri internazionali sull'insieme delle tratte ferroviarie e stradali da prevedere su tutto l'arco alpino, fra le quali acquista sempre più significato la tratta Aosta-Martigny.

Con questo emendamento si darebbe la possibilità di completare gli studi e di rendere, quindi, attuabile quella politica di scelte strategiche che vanno nella direzione più volte auspicata dai Ministri competenti.

VIVIANI *(DS-U)*. Signor Presidente, con l'emendamento 35.15 si intende sopprimere il comma 4 dell'articolo 35, che prevede l'inserimento dei finanziamenti relativi a due leggi innovative, che sono quella sull'associazionismo e quella sui tempi delle città, nel fondo speciale della legge quadro sull'assistenza. Com'è noto, e com'è stato deciso nella precedente legislatura, si tratta di un fondo senza vincoli di destinazione.

Nel caso in questione c'è il pericolo, data la scarsità di risorse a disposizione, che queste due leggi importanti ed innovative, in particolare quella sull'associazionismo che attua concretamente il principio di sussidiarietà, rimangano senza finanziamenti e, quindi, non possano essere adeguatamente applicate.

Questo è il senso dell'emendamento che abbiamo presentato.

EUFEMI *(CCD-CDU:BF)*. Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione del Governo su un pacchetto di emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 35.

Mi riferisco, in particolare, all'emendamento 35.30 del collega Cirami, che prevede una specifica norma per la realizzazione del *financial project* a completamento della rete autostradale siciliana, autorizzando la trasformazione del consorzio unico di enti pubblici, di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1982, n. 531, in società per azioni aperta all'apporto di capitali privati che subentra nelle concessioni in essere.

Tale conversione regolerà i rapporti tra l'ANAS e la regione Sicilia per la definizione di intese, prevedendo uno specifico regime tariffario per la copertura degli investimenti. Quindi, nel caso di approvazione di questa legge finanziaria, già all'inizio del prossimo anno si potrà operare per la definizione delle necessarie intese e si potranno avviare le procedure per la societarizzazione del consorzio e per l'individuazione dei *partner* privati.

Con l'emendamento 35.36 riproponiamo una questione relativa al cosiddetto pacchetto agricolo. Per le aziende agricole i danni ai macchinari si sono rivelati tali anche a distanza di pochi mesi, dal momento che in numerose imprese i tentativi di riutilizzo dei beni si sono dimostrati inefficaci. La possibilità di utilizzare i contributi recati dall'articolo 4 della legge n. 365 del 2000 per l'acquisto di macchinari agricoli nuovi è stata oggetto di interpretazioni contrastanti a livello delle diverse regioni e pro-

vince, quindi richiamiamo l'attenzione del Governo anche su questo emendamento. La norma proposta, infatti, chiarisce tale possibilità, consentendo agli agricoltori l'acquisto di macchinario nuovo, dedotto il valore a rottame dei mezzi danneggiati. Essa non provoca oneri aggiuntivi rispetto a quella contenuta nella legge n. 365 del 2000.

Con l'emendamento 35.58 si autorizza il fondo di rotazione della legge n. 183 del 1987, nell'ambito degli stanziamenti di cui esso già dispone, ad intervenire in favore di progetti approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del regolamento CEE 1035/72, relativo alla costituzione e al funzionamento delle associazioni di produttori ortofrutticoli, per le quali non è stata ancora definita la procedura di finanziamento nazionale.

L'emendamento 35.93, invece, stanzia risorse per 40 miliardi per un programma straordinario biennale di potenziamento delle strutture di volontariato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 2001. Tale programma si rende necessario per il rafforzamento delle strutture di volontariato che costituiscono l'asse portante del sistema nazionale di protezione civile.

L'emendamento 35.72 reca parziali finanziamenti per il Politecnico di Torino, relativamente alla sede decentrata di Mondovì.

Si tratta di una serie di questioni sulle quali richiamiamo l'attenzione del sottosegretario Vegas.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, vorrei illustrare rapidamente tre emendamenti. In primo luogo, l'emendamento 35.120, che noi riteniamo fondamentale, tanto più dopo la Conferenza sul clima svoltasi a Marrakech, che riguarda tra l'altro la possibilità di promuovere e incentivare l'uso delle fonti energetiche rinnovabili in agricoltura. In sostanza, si tratta della possibilità di istituire un fondo presso il Ministero delle politiche agricole e forestali per concedere contributi e incentivi alle aziende in questo senso.

L'emendamento 35.121 riguarda un settore particolarmente delicato, quello della pesca, e vuole promuovere la possibilità di migliorare i sistemi di sicurezza delle imbarcazioni attraverso l'istituzione di un fondo presso il Ministero delle politiche agricole.

Infine l'emendamento 35.123, anch'esso assolutamente attuale vista la discussione nella WTO in corso in questo momento a Doha (quindi la sua approvazione sarebbe un segnale importante) riguarda la possibilità di avere un finanziamento per un piano nazionale di promozione e di sostegno dei consorzi di tutela dei prodotti di qualità controllata (DOP e IGP), sempre presso il Ministero. Tale previsione ha carattere fondamentale perché credo che ancora di più oggi vi sia la necessità di sostenere la qualità e quindi anche i prodotti tipici di qualità all'interno dell'agricoltura italiana.

CIRAMI *(CCD-CDU:BF)*. Do per illustrati gli emendamenti che recano la mia firma.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 35.41/1 ha questo spirito: vuole ricordare al Parlamento, al Senato prima e alla Camera poi, che nel 2004 Genova svolgerà il ruolo di capitale europea della cultura. Siccome si tratta di avvenimenti per i quali occorre preparare con un certo anticipo un sistema di interventi e di relazioni, ho approfittato dello stanziamento richiamato dall'emendamento 35.41 (che rimane ovviamente prioritario anche con riferimento al mio emendamento, che non invade quindi in alcun modo il campo degli stanziamenti cui si fa riferimento nell'emendamento dei senatori Moro e Corrado) per chiedere, nel quadro dello stanziamento per il teatro Carlo Felice di Genova, una maggiore attenzione del Parlamento, tenuto conto anche dell'evento del 2004 rispetto al quale sarebbe opportuno che non arrivassimo in ritardo in termini di previsione di impegno da parte del Governo.

Questo è lo spirito, che non lede la priorità del teatro Carlo Felice ma vuole soltanto iscrivere gli stanziamenti previsti in un progetto di intervento generale.

MUZIO *(Verdi-U)*. Signor Presidente, vorrei chiedere al sottosegretario Vegas una particolare attenzione sull'emendamento 35.47 che verte sull'alluvione che nell'ottobre dello scorso anno si è verificata nelle regioni settentrionali.

Come il Governo e il Senato sanno – e lo sanno anche i colleghi Manfredi e Piccioni, firmatari di un altro emendamento, oltre ai colleghi Cambursano, Zancan e Acciarini – l'alluvione del Piemonte ha visto anche altre regioni segnate dal disastro: la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna, la Liguria, la Calabria. L'emendamento nello specifico parla del bacino padano del Po. La regione Piemonte, con un ordine del giorno presentato dal presidente della Giunta regionale Ghigo, ha richiesto al ministro Scajola un intervento per i lavori di ricostruzione – ricordo, signor Presidente che siamo ad un anno da quel disastro –, un rimborso dei danni e di venire incontro ad una necessità di carattere finanziario pari a 3.030 miliardi, necessari per garantire soluzioni adeguate alle infrastrutture.

Vi è la necessità per il Piemonte di 1.100 miliardi per coprire interventi urgenti, di 1.000 miliardi per interventi strutturali e di protezione, di 660 miliardi per il saldo dei danni ai privati e alle attività produttive e di 270 miliardi per le infrastrutture agricole e le opere di bonifica per l'agricoltura.

Come è ben noto al sottosegretario Vegas, le postazioni in bilancio, previste sia con la legge n. 365 del 2000, meglio nota come «decreto Soverato», sia con la successiva legge finanziaria, sono incapienti da questo punto di vista. Sarà quindi necessario trovare soluzioni al riguardo. E' vero che l'emendamento nello specifico affronta le questioni strutturali e infrastrutturali legate al bacino del Po, ma come il Governo sa, il ministro Pisanu, che è stato a Trino Vercellese non poche settimane fa, ha assunto per il Governo l'impegno ad affrontare tale questione. In proposito, anche se abbiamo presentato un emendamento a firma del senatore Cambursano e del sottoscritto all'articolo 31, vedremo poi con il maxi-emen-

damento cosa accadrà, vorremmo che in Aula si cogliesse anche tale esigenza.

Se è vero che servono 3.030 miliardi per il Piemonte, la somma dei danni alle strutture ed alle infrastrutture ammonta per lo meno al doppio calcolati i danni subiti da altre regioni, mi riferisco alla Lombardia, al Veneto, all'Emilia Romagna, alla Liguria e alla Calabria, anche dopo il cosiddetto «decreto Soverato» che ha affrontato determinati problemi.

Colleghi, non si tratta di una questione di parte, ma di una problematica che dobbiamo comunque affrontare per trovare soluzioni di merito, al di là delle manifestazioni che si sono tenute ad un anno dalla alluvione in tutte le regioni, nei capitoli di bilancio dando così una risposta ai cittadini, alle imprese ed alle strutture pubbliche e private riguardo ai danni occorsi a seguito dell'alluvione dell'ottobre del 2000. *(Applausi dal senatore Pagliarulo).*

MANFREDI *(FI)*. Signor Presidente, desidero illustrare brevemente l'emendamento 35.0.59 che riprende una proposta che nel corso dell'esame della finanziaria 2001 aveva dato luogo ad un ordine del giorno d'impegno per il Governo.

L'emendamento si ripromette di ricreare le condizioni per la formazione di aziende agricole unifamiliari in montagna, a similitudine di quelle esistenti in Alto Adige, anche a quote elevate.

L'attuale frantumazione della proprietà fondiaria e gli eccessivi costi accessori per riaccorpare i terreni (ricordo che per ogni minima transazione occorrono quasi 2 milioni di lire per costi accessori tra tasse e spese notarili) rappresentano ostacoli che impediscono appunto la formazione di aziende agricole di montagna. Questo tipo di azienda in montagna significa non solo economia, ma anche radicamento sul territorio e difesa da calamità naturali.

DATO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, vorrei attirare la vostra attenzione su un tema che riguarda nello specifico il Molise, ma che ritengo importantissimo per tutto il Paese.

La regione Molise da sempre fornisce ingentissime quantità di acqua a tutte le regioni limitrofe, ma soffre alcune condizioni di grande disagio. In primo luogo, è essa stessa a non avere le infrastrutture necessarie, innanzitutto per adoperare l'acqua – e non sto parlando dell'acqua quale risorsa economica, ma di quella per uso civile – giacchè molti comuni del Molise sono privi di infrastrutture sufficienti. In secondo luogo, le infrastrutture necessarie per l'adduzione dell'acqua nelle altre regioni hanno anch'esse bisogno di grandi interventi e finanziamenti.

In terzo luogo, l'acqua non è una risorsa regalataci dal buon Dio, che pure ringraziamo, ma il prodotto di una fabbrica che si chiama montagna. Ebbene, se non manuteniamo questa fabbrica essa non potrà più darci acqua, oltre al fatto che – come sapete in base all'esperienza di altre regioni – da questa situazione possono derivare gravi disastri e squilibri ecologici. Pertanto, il primo intervento necessario è quello straordinario a favore

delle infrastrutture idriche del Molise. Non è davvero un impegno ingente per questo Governo, da molto tempo infatti se ne parla.

Inoltre, in questi giorni il Molise ha dato grande fiducia alle forze di Governo; abbiamo assistito ad una parata di rappresentanti del Governo davvero sterminata, con altrettante promesse ed impegni. Vi prego allora di affrontare questo problema in nome della fiducia che gli italiani hanno nei confronti della classe politica generalmente intesa, ma anche in nome dei diritti di questa terra, assolutamente priva di infrastrutture.

Pensate – si tratta di dati ISTAT – che il Molise, che rifornisce tutte le regioni circostanti di acqua, ha solo il 17 per cento della media delle infrastrutture idriche presenti sul territorio italiano.

Continuare per questa via sarebbe da parte nostra stolido, perché significherebbe considerare il Molise il rubinetto di altre regioni, un rubinetto che andrà pian piano essiccandosi: l'acqua sta diminuendo enormemente e oltre il 60 per cento delle acque molisane attualmente va sprecato.

Richiamo veramente in modo accorato il Governo e i partiti del Polo a mantenere questo minimo impegno assunto nei giorni scorsi da tutti voi con i molisani.

BOLDI *(LNP)*. Signor Presidente, l'emendamento 35.49 serve a dirimere alcune questioni interpretative sul vincolo di destinazione di alcune risorse (si tratta di circa 154 miliardi di lire), assegnando alle regioni la possibilità di mirare maggiormente alla difesa del suolo anziché ad interventi su edifici, come precedentemente destinati, che possono in realtà essere riprogrammati dallo Stato con altre risorse.

In particolare, faccio rilevare che la maggior parte delle risorse sono state assegnate in conseguenza dell'accordo interregionale del 6 settembre 2000 alla regione Liguria affinché questa possa affrontare ragionevolmente problemi di natura idraulica e idrogeologica di rilevante importanza per la città di Genova, connessi alle criticità che da sempre vi sono per il torrente Bisagno.

BATTAFARANO *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 35.53 propone di rifinanziare i patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca.

In precedenza, con le risorse stanziate è stato possibile concedere gli incentivi alle imprese ma non realizzare le infrastrutture che, come è noto, possono valorizzare il prodotto dell'agricoltura. Con questo emendamento permettiamo di realizzare le infrastrutture e quindi di valorizzare l'agricoltura, in particolare quella del Sud.

CENTARO *(FI)*. Signor Presidente, l'emendamento 35.59 si illustra da sé.

L'emendamento 35.186 è una misura che apre uno spiraglio importante e interessante ai fini di progetti che riguardano il disinquinamento e la tutela ambientale.

BRIGNONE *(LNP)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 35.81.

Credo che i colleghi senatori siano a conoscenza delle grandi difficoltà che debbono affrontare le province per la manutenzione della rete viaria di loro competenza. Queste difficoltà sono particolarmente gravi per le province che si caratterizzano per un territorio molto vasto, una quantità di abitanti ridotta e strade che percorrono aree collinari, vallate alpine o appenniniche. A tutto ciò si aggiungono altri fattori, quali, per esempio, quelli derivanti da eventi calamitosi che hanno investito negli ultimi anni alcune province italiane (soprattutto alluvioni) e gli effetti del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, che ha trasferito alle province alcuni tratti stradali di viabilità già dello Stato.

Le province però hanno ricevuto semplicemente una dotazione finanziaria non sufficiente per rimettere in sesto queste strade, per effettuare la manutenzione ordinaria e per pagare gli stessi cantonieri che prima erano dipendenti statali.

Evidentemente questo tipo di devoluzione non ha risolto alcun problema, anzi ha aggravato ulteriormente le difficoltà che le province incontrano nella manutenzione della propria viabilità.

Questo è un argomento sul quale il Governo deve fornire delle risposte perché veramente le province non riescono più a trovare soluzioni al problema del servizio di viabilità di loro competenza.

D'ANDREA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, ricordo al Governo e ai colleghi che l'emendamento 35.86 è l'unico sopravvissuto alla scure della inammissibilità ed è l'unico che fino a questo momento può rendere effettiva la volontà di elargire al CONI e agli enti di produzione sportiva il contributo per lo svolgimento della propria attività nel 2002.

Per ora non disponiamo di altri strumenti in tal senso, salvo che il Governo non provveda a presentare un emendamento, così come aveva annunciato.

IOVENE *(DS-U)*. Signor Presidente, ricordo ai colleghi e al Governo che l'emendamento 35.88 va incontro alle richieste di tutti gli enti di promozione sportiva ed istituisce, come già accaduto nelle precedenti leggi finanziarie, un piccolo fondo per lo sviluppo delle loro attività istituzionali e dello sport sociale.

BATTAGLIA Antonio *(AN)*. Signor Presidente, desidero illustrare una serie di emendamenti presentati all'articolo 35.

Innanzitutto, l'emendamento 35.101 intende inserire senza nuovi oneri a carico del bilancio statale un'ulteriore finalità nell'ambito del fondo di cofinanziamento degli interventi regionali per il commercio e per il turismo, consentendo anche il finanziamento dei progetti comunali volti a salvaguardare e a riqualificare i centri storici attraverso la valorizzazione della rete commerciale ivi presente, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 114 del 1998. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dello stanziamento per il Fondo unico

per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998.

L'emendamento 35.102 è finalizzato a risolvere le difficoltà riscontrate nell'attuazione dell'articolo 16 della legge n. 266 del 1997 relativamente alla mancata disponibilità di risorse regionali. Per ottenere il cofinanziamento del Fondo è necessario ridurre la percentuale di cofinanziamento a carico delle regioni attualmente fissata dal CIPE nella misura del 50 per cento, diversificando la stessa a seconda della collocazione geografica delle varie regioni.

La modifica proposta con l'emendamento 35.103 si rende necessaria per superare la disparità di trattamento a cui sono sottoposti i pubblici esercizi data l'attuale situazione normativa. Tali soggetti infatti non sono ricompresi nell'attuale definizione generale delle imprese turistiche e possono accedere ai benefici previsti dalla legge n. 488 del 1992 solo nelle regioni che hanno classificato i pubblici servizi quali imprese turistiche.

L'emendamento 35.0.102 si rende necessario per ovviare al fatto che la legge n. 488 del 1992 impone regole di accesso che mal si adattano alla struttura delle imprese turistiche e distributive. Infatti, l'avere legato la concessione delle agevolazioni ai programmi organici e funzionali di una sola unità produttiva è accettabile per le realtà industriali in cui l'impianto coincide con il prodotto ma non può funzionare nel commercio e nel turismo, dove il negozio o l'albergo costituiscono solo uno degli elementi componenti il prodotto.

Deve, pertanto, essere riconosciuta agli esercizi di vicinato la possibilità di ottenere le agevolazioni anche per i programmi di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione, oltre che per quelli relativi al nuovo impianto. Infatti, la tipologia di ristrutturazione, ammissibile dalla legge n. 488 del 1992, non copre le esigenze delle imprese di piccole dimensioni, prevalentemente localizzate all'interno delle aree urbane o di centri storici, di aprire nuovi punti di vendita. Per tali realtà l'investimento primario è indubbiamente quello dell'ammodernamento che risponde alle esigenze di specializzazione del servizio di vendita, collocato all'interno di realtà associative. Tali imprese, soprattutto se inserite in centri commerciali naturali, necessitano in via prioritaria di interventi mirati al rinnovo del *layout* espositivo, dell'immagine esterna, mentre risulta non sempre conveniente mutare la merceologia venduta, poiché ciò si tradurrebbe in una perdita della professionalità acquisita, o modificare la formula distributiva.

PASSIGLI *(DS-U)*. Signor Presidente, tra tanti emendamenti di tipo localistico e particolaristico ne illustrerò due di carattere generale. L'emendamento 35.108 intende promuovere la nascita ed il consolidamento di imprese operanti nel settore delle biotecnologie; un settore di frontiera dove operano imprese ad alto rischio da promuovere e sostenere.

Il Ministro dell'innovazione tecnologica ha dichiarato – se non erro – che le biotecnologie non rientrano nelle sue competenze. Il Ministro della

sanità è ovviamente in tutt'altre faccende affaccendato. Manca in Italia un Ministero della scienza e della tecnologia, che sarebbe opportuno creare sull'esempio di altri Paesi europei. Di conseguenza le biotecnologie, settore vitale per il futuro, cadono tra varie competenze e nessuno se ne occupa. Si potrebbe dire che nulla nel Fondo previsto dalla legge n. 388 del 2000 impedisce il finanziamento delle biotecnologie. E' opportuno però, proprio per dare una indicazione di indirizzo a chi deve istruire le varie pratiche, approvare l'emendamento in esame.

Quanto all'emendamento 35.137, ricordo che la legge finanziaria del 2001, intendendo promuovere la formazione a distanza, aveva istituito un programma di credito formativo, quindi la creazione, per quanti compivano 18 anni nel corso del 2001, di un programma di prestito d'onore che permetteva l'attivazione di ingenti investimenti nel settore. Il Fondo di garanzia per il prestito d'onore è stato creato dalla legge finanziaria del 2001 per cui il programma è finanziato. L'allora Ministero dell'industria, oggi denominato delle attività produttive, ha istruito una convenzione tipo con le aziende. Il problema consiste nel fatto che, essendo il programma riservato a coloro che hanno compiuto 18 anni nel corso del 2001, ed essendoci state nel frattempo le elezioni ed un cambiamento di rappresentanza istituzionale al Ministero, nessun effettivo programma può essere compiuto entro il 31 dicembre. L'opportunità, quindi, di estenderlo a coloro che compiono 18 anni nel corso del 2002 è di tutta evidenza. Chiedo, pertanto, all'Assemblea di approvare l'emendamento.

STIFFONI *(LNP)*. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 35.113, 35.114 e 35.148. I primi due emendamenti sono di facile lettura: è opportuno che i proventi derivanti da rogiti notarili, eseguiti dai segretari comunali, entrino direttamente nelle casse dell'ente comunale, vista anche la funzione prioritaria del segretario comunale all'interno di questi enti.

E prevediamo appunto di destinare questi proventi ad interventi per una maggiore sicurezza stradale.

L'emendamento 35.148 è un po' più criptico, ma in buona sostanza con esso si propone di modificare una legge vecchia di oltre sessant'anni, che prevede che vengano anticipate dal comune dove insiste il tribunale tutte le spese di gestione di quest'ultimo. A rafforzamento di questa tesi, evidenzio quanto sia ingiusto che soltanto il comune in cui il tribunale ha sede paghi tutte le spese relative alla sua gestione e che tale onere non sia spalmato invece su tutto il mandamento.

BASTIANONI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intendo illustrare gli emendamenti 35.122/1, 35.0.7/1 e il 35.0.57/1.

L'emendamento 35.122/1 è finalizzato ad assicurare adeguati stanziamenti per l'attività di funzionamento e di promozione dell'Istituto per il commercio con l'estero. Come sappiamo, in questo momento, in seguito ai fatti dell'11 settembre, esiste una situazione di crisi internazionale. Ritengo quindi che l'Istituto per il commercio con l'estero possa svolgere –

come in effetti svolge – una funzione importante a sostegno delle imprese italiane, del *made in Italy* sui mercati esteri.

Gli emendamenti 35.0.7/1 e 35.0.57/1 riguardano il settore della pesca. Con la legge n. 164 del 1998, all'articolo 2, comma 7, è stato introdotto nel settore della pesca il prestito d'onore, finalizzato ad incentivare la creazione di nuove imprese da parte dei giovani. Esiste però una limitazione, poiché si prevede, tra i vari requisiti, che questi giovani siano soggetti in mobilità o in cassa integrazione. Con l'emendamento 35.0.7/1 si chiede di estendere anche ai disoccupati e ai giovani in attesa di prima occupazione il prestito d'onore per attivare nuove imprese nel settore della pesca. Con l'emendamento 35.0.57/1, invece, si propone di destinare adeguati stanziamenti finalizzati alla modernizzazione e all'innovazione del settore della pesca e dell'acquacoltura. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

MARTONE *(Verdi-U).* Signor Presidente, l'emendamento 35.122, che ho presentato a nome del Gruppo dei Verdi, ricopre una grande importanza, soprattutto all'indomani della conclusione del negoziato sui mutamenti climatici di Marrakech.

Ci sono due aspetti che ci preme sottolineare e sui quali riteniamo che anche la maggioranza ed il Governo possano convergere, se non altro in considerazione dello spirito di questo emendamento e di questo messaggio di indirizzo che vogliamo dare al Governo e alla SACE, l'Agenzia italiana di credito all'esportazione.

Il primo aspetto è il significato che vogliamo dare al settore privato, attribuendogli un ruolo di volano per lo sviluppo sostenibile. Sostenere quelle piccole e medie imprese italiane che esportano tecnologia rinnovabile e sostenibile all'estero significa riconoscere questo ruolo chiave del settore privato. Su questo punto ritengo che non ci siano divergenze con la maggioranza e con il Governo.

D'altronde, non devono esserci divergenze su questo emendamento anche perché di fatto si riprendono gli impegni che il nostro Paese ha assunto al G8 in merito alla *task force* sulle energie rinnovabili. Mi preme sottolineare che, per quanto riguarda tali impegni, il Ministro dell'ambiente italiano ha svolto un ruolo di primo piano per chiedere una riforma dell'Agenzia di credito all'esportazione e un sostegno al trasferimento di energie rinnovabili su piccola scala anche tramite questa leva finanziaria.

Ci sono dei punti importanti che vanno presi in considerazione, a parte questi due elementi più generali di carattere politico ed economico-finanziario. Il primo riguarda la notizia, pubblicata oggi dai giornali, del ritiro di due grandi imprese (una italiana, l'Impregilo) dalla costruzione di una grande diga in Kurdistan, che la SACE doveva sostenere con un forte pacchetto finanziario.

Ciò significa che le energie rinnovabili su grande scala ormai sono fuori mercato e che quindi il Governo, la SACE e le imprese italiane, se intendono conquistare un'ampia quota di mercato nuovo nei Paesi in

via di sviluppo devono necessariamente spostarsi sull'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, privilegiando progetti su piccola scala.

La seconda questione riguarda gli stessi dati che la SACE ci ha fornito riguardo al sostegno alle piccole e medie imprese. Ebbene, l'88 per cento dei crediti all'esportazione della SACE nell'ultimo anno è andato alle grandi imprese e non alle piccole e medie aziende che, di fatto, caratterizzano il sistema di «Sviluppo Italia» che vorremmo, comunque, internazionalizzare, esportandolo anche all'estero, con le dovute cautele.

Un altro aspetto importante riguarda la riforma che la SACE si è data nell'ultimo anno e mezzo: una riforma ambientale importante che potrà condurla a rivestire – se l'emendamento venisse accolto – una posizione di avanguardia a livello internazionale. Vi è una categoria di progetti che la SACE si è impegnata a sostenere su piccola scala, che riguardano lo sviluppo e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; senza un indirizzo chiaro da parte del Parlamento si rischia però di rimanere in una situazione di stallo se è vero che (sempre secondo i dati della SACE) nel 2000 soltanto due progetti su 217 operazioni sono rientrati in tale categoria.

In sostanza, riteniamo che su quest'emendamento non ci debba e non ci possa essere alcuna divergenza tra opposizione e maggioranza, proprio perché si rifà ad alcuni impegni che il nostro Paese ha assunto ormai da tempo e che dovranno essere confermati anche nella conferenza «Rio + Dieci» che si svolgerà a Johannesburg nel 2002. Invito, pertanto, anche i senatori della maggioranza a sostenere questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo Misto-RC).*

LAURO *(FI)*. Signor Presidente, l'emendamento 35.38, che ho presentato insieme al senatore Cutrufo, concerne le imprese che svolgono attività di *Internet service provider*, soprattutto per quanto attiene alle tariffe.

L'emendamento 35.127, invece, riguarda i gestori che violano le disposizioni dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e mira a dare un chiarimento a tutti coloro che sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa.

L'ordine del giorno G35.8 è importante perché concerne il Registro italiano navale, che si trova in condizioni di grave difficoltà. Il precedente Governo aveva già indicato la soluzione attraverso un'alleanza estera per fare in modo che il RINA potesse competere a livello europeo. L'ordine del giorno impegna il Governo ad attivarsi affinché l'iniziativa non fallisca o comunque affinché si risolva in qualche modo il problema, a salvaguardia della managerialità e dei lavoratori impegnati in questo delicato settore.

I colleghi cofirmatari illustreranno le proposte riguardanti i porti e gli approdi turistici, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, mentre mi soffermo sull'emendamento aggiuntivo 35.0.5, da me presentato con il senatore Nocco, riguardante le agevolazioni per il settore turistico. In questo campo, a seguito dei drammatici eventi dell'11 settembre scorso e della

crisi in cui il mondo si trova da allora, si sono cancellate di colpo le positive prospettive di sviluppo del mercato turistico internazionale, nel quale l'Italia ricopre un ruolo di rilievo. Alla luce dell'impegno assunto dal relatore e dal rappresentante del Governo ad intervenire in questo settore (il Governo addirittura attraverso un decreto-legge), abbiamo presentato alcuni emendamenti riguardanti, in particolare, le agenzie di viaggio perché l'80 per cento degli agenti di viaggio in Italia opera nell'*outgoing*, che è completamente cessato o quanto meno ha visto diminuire il traffico del 50 per cento.

L'emendamento 35.0.20, anch'esso presentato insieme al collega Nocco, prevede interventi in materia energetica e di ricerca di base, mentre il 35.0.23 concerne gli oneri strumentali per la liberalizzazione dei mercati energetici. Si tratta di proposte in merito alle quali mi auguro il relatore ed il rappresentante del Governo si esprimano favorevolmente.

PASQUINI *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti 35.167, 35.189, 35.0.755, 35.0.10 e 35.0.11.

Si tratta di provvedimenti tesi a sollecitare la ripresa degli investimenti produttivi, dal momento che siamo di fronte ad una finanziaria totalmente inadeguata a sostenere lo sviluppo ed insignificante nei confronti delle necessità che si presentano al Paese, soprattutto dopo gli avvenimenti dell'11 settembre. Occorre dare fiducia alle imprese attraverso provvedimenti strutturali, che probabilmente sono meno eclatanti sul piano mediatico ma certamente più efficaci perché destinati a protrarre i loro effetti nel tempo. La Tremonti-*bis* è invece una legge dal carattere esclusivamente congiunturale e questo è il suo limite fondamentale.

Gli emendamenti 35.167 e 35.189 concernono lo sviluppo e la promozione della casa in affitto e non solo dal punto di vista sociale, ossia per quanto riguarda l'aumento del fondo sociale per i canoni e l'aumento delle detrazioni fiscali per i canoni concordati dal 30 al 50 per cento. Lo sviluppo della casa in affitto, che viene incontro in particolare alle esigenze dei giovani, ha anche caratteristiche di ripresa della attività produttive.

L'emendamento 35.0.755 prevede misure straordinarie di sostegno al settore del turismo, che attualmente si trova in particolare difficoltà dopo gli avvenimenti dell'11 settembre. Tale emendamento prevede sgravi fiscali e contributivi, la sospensione dei pagamenti di contributi o premi di previdenza ed assistenza sociale e l'estensione al settore della cassa integrazione guadagni straordinaria e delle leggi sulla mobilità.

L'emendamento 35.0.10 introduce misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese, dal momento che crediamo si tratti di una priorità in questo momento. Infine, con l'emendamento 35.0.11 si prevede la concessione alle piccole e medie imprese di un credito di imposta per le spese di ricerca, sviluppo e ambiente.

TESSITORE *(DS-U)*. Signor Presidente, credo che servano poche parole per illustrare l'ordine del giorno G35.1, poiché esso riguarda una ma-

teria la cui rilevanza è unanimemente condivisa dalle forze di maggioranza e da quelle di minoranza, che hanno più volte sostenuto la necessità di considerare centrale il problema della ricerca e della formazione superiore nel nostro Paese. Vorrei in proposito ricordare che anche il ministro Moratti, nella relazione programmatica presentata alla 7ª Commissione, ha sostenuto questa tesi, manifestando l'intenzione del Governo di superare il *gap* che distingue il nostro Paese rispetto ad altri Paesi europei per quanto riguarda il rapporto prodotto interno lordo-investimenti per la ricerca.

L'ordine del giorno mira a ribadire questo punto, che è essenziale per un processo di modernizzazione e di sviluppo in tutti gli ambiti, da quello economico a quello sociale, a quello culturale. Esso mira inoltre ad impedire che venga interrotta la centralizzazione di questo tema avviata dai Governi di centro-sinistra invertendo una sciagurata politica del nostro Paese che per decenni aveva tenuto il mondo della scuola e della ricerca ai margine del proprio interesse. Credo sia inutile ricordare la gravità del fatto che anche in sede di Commissione bicamerale il tema dell'università e della ricerca in un primo momento fu quasi dimenticato e poi fu necessario recuperarlo. Sono convinto che il Governo non potrà che manifestare interesse e attenzione per il problema che questo ordine del giorno, con molta forza, intende porre, cioè quello della centralizzazione del mondo della ricerca e della formazione.

NIEDDU *(DS-U)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G35.4, da me presentato insieme ad altri colleghi, è teso a rafforzare un'esperienza recente, relativa alla comunicazione a distanza in materia di assistenza sanitaria, sperimentata in occasione dell'impegno delle nostre Forze armate nell'area dei Balcani. Si è trattato di un'esperienza altamente positiva e in sostanza quest'ordine del giorno tende ad impegnare il Governo affinché tale nuova attività sia continuativamente garantita e potenziata. Oserei dire che l'impegno del nostro Paese, a seguito degli eventi dell'11 settembre, rafforza tale esigenza, perché il nostro contingente militare che si recherà così lontano dalla Patria potrà contare su un servizio di assistenza medica di telemedicina che assicurerà questo tipo di prestazione per tutti i militari impegnati in quell'area.

Illustro anche l'ordine del giorno G35.5 e il G35.6, che ha come prima firmataria la senatrice Stanisci. Essi tendono ad impegnare il Governo nel settore della tecnologia avanzata, in particolare per quanto riguarda le telecomunicazioni, sia per finalità civili che per finalità di carattere militare. Mi limito a questo breve richiamo, invitando il Governo ad accogliere questi tre ordini del giorno.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Nieddu, per la sua concisione.

Colgo l'occasione per riprendere un richiamo ai colleghi senatori già formulato precedentemente. Su questo articolo, che comprendo essere un articolo *omnibus*, vi sono 85 iscritti a parlare (stiamo arrivando alla conclusione). Alcuni Gruppi hanno poco più del tempo necessario per la di-

chiarazione di voto finale, quindi mi auguro che tutti responsabilmente autogestiscano il proprio tempo.

MANUNZA *(FI)*. Signor Presidente, l'energia è uno dei principali fattori di costo nello sviluppo economico e sociale dei popoli ed è assurta ad elemento fondamentale nell'aspra competizione in atto fra le economie sviluppate determinando, con il suo costo, l'economicità o la diseconomicità di produzioni e di interi settori produttivi.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(*Segue* MANUNZA). Oggi il settore dell'energia è caratterizzato da radicali mutamenti che vanno nella direzione di una piena competizione, all'interno di un libero mercato energetico.

La Sardegna è l'unica regione italiana a non disporre del metano e a risentire maggiormente degli effetti di questo processo di liberalizzazione, in quanto non può fare affidamento, al pari delle altre Regioni, sulla connessione con la rete nazionale ed europea dei gasdotti metaniferi e dell'energia elettrica, se non per i 170 *megawatt* che possono passare attraverso il cavo esistente tra la Sardegna, la Corsica e l'Italia. Come è a tutti noto, l'energia importata ha prezzi notevolmente inferiori a quelli pagati per l'energia nazionale. Le norme sulla liberalizzazione in atto per il mercato dell'energia elettrica, però, dispongono per l'intera Nazione un limite massimo di importazione dai Paesi terzi e l'energia importata va poi assegnata in proporzione alle richieste presentate in tutta Italia, in quantità notevolmente inferiore alle singole domande, parificando la Sardegna, che non dispone del metano, alle altre Regioni d'Italia e creando così una situazione di ulteriore penalizzazione dell'Isola. Sulla base di tutto questo la Sardegna soffre un grave differenziale di costo energetico, sia termico che elettrico, con il resto d'Italia.

Questa situazione mina alla base la competitività di tutte le imprese presenti in Sardegna, spingendole fuori mercato e mettendo a rischio l'intero apparato produttivo della stessa Regione, soprattutto se si considera che l'ossatura del suo sistema industriale è costituito da industrie fortemente energivore. Inoltre, è un fattore limitante alla localizzazione di nuove iniziative produttive e determina una grave disparità di trattamento per l'intera collettività della Sardegna rispetto al resto d'Italia, configurando un'alterazione in senso opposto delle regole della concorrenza e una disparità di trattamento tra popoli.

Oggi la gravità della situazione energetica della Sardegna è tale da comportare inevitabilmente il rischio di collasso dell'intero sistema produttivo e si impone, pertanto, l'adozione urgente di provvedimenti che

consentano di ridurre il costo energetico della Sardegna e di realizzare le infrastrutture necessarie per la metanizzazione dell'Isola.

Questi provvedimenti sono ravvisabili nell'eliminazione, per tale Regione, di qualsiasi limite o vincolo quantitativo all'importazione di energia dall'estero da parte dei soggetti presenti nella Regione e nell'abbattimento del costo energetico della Sardegna, rendendolo pari a quello medio nazionale, per le singole utenze, sia termiche che elettriche, sulla base dei parametri e degli elementi di riferimento che dovranno essere predisposti da un Comitato di coordinamento costituito da rappresentati designati dal Governo nazionale e dalla Regione autonoma della Sardegna. Per questi motivi mi permetto di chiedere al Governo, al relatore e all'Aula di accogliere l'ordine del giorno in esame.

TAROLLI, *relatore*. L'emendamento 35.0.850/1 (testo 2) affronta una materia di cui già si è discusso ieri. Pertanto, lo do per illustrato.

PICCIONI *(FI)*. Signor Presidente, l'emendamento 35.0.751 fa riferimento alla legge n. 365 del 2000, di conversione del cosiddetto «decreto Soverato». Per quanto riguarda il ristoro dei danni, per altri settori, come quelli del commercio, dell'industria e dell'artigianato, è stato considerato il valore dei macchinari nuovi.

Invece l'agricoltura non ha goduto dei suddetti privilegi e benefìci ed allora si trattava di prevedere una norma in tal senso. Se però l'emendamento venisse approvato è chiaro che dovrebbe regolamentare soltanto l'agricoltura e, quindi, onde evitare di creare discriminazioni tra i diversi settori, credo che sia il caso di ritirarlo per poi intervenire, magari con una circolare esplicativa già concordata con il Ministero delle finanze, al fine di delineare i concetti stabiliti dalla legge.

BATTAGLIA Giovanni *(DS-U)*. Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 35.0.52. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 22 dicembre 1986, dispone che non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e di professioni. Stabilisce inoltre che per beni strumentali si considerano quegli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte, della professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore.

L'emendamento in questione tende ad estendere questa previsione anche per i beni strumentali di proprietà delle associazioni di volontariato utilizzati esclusivamente per gli scopi propri dell'associazione. In particolare intendo riferirmi ai beni posseduti dalle associazioni di volontariato che operano nel campo della raccolta e della lavorazione del sangue che invece costituiscono, senza l'estensione di questa norma, beni strumentali, costringendo le associazioni ad una loro valutazione sotto il profilo delle imposizioni fiscali a loro carico. L'emendamento tende a operare questa estensione che mi sembra potrebbe essere condivisa dal relatore e dal Governo.

NOVI *(FI)*. Signor Presidente, l'emendamento 35.0.753 rappresenta e tiene conto delle esigenze delle imprese turistiche del Sud. Si tratta di una norma che, soprattutto in questa fase di grandissima difficoltà del settore, meriterebbe una considerazione da parte del Governo. Come lei sa, signor Presidente, in questo campo il Mezzogiorno negli ultimi anni aveva registrato una ripresa che quanto sta accadendo, soprattutto negli ultimi due mesi, rischia di bloccare. Ecco perché riteniamo che il Governo non debba considerare l'emendamento in esame come uno dei tanti diretti a rappresentare esigenze settoriali e neo-corporative, essendo finalizzato a dare maggiore competitività alle imprese meridionali.

BETTAMIO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO *(FI)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 35.0.753.

TREU *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 35.0.7 riguarda il prestito d'onore, una delle poche misure a favore dell'imprenditoria giovanile che è stata approvata ampiamente dall'Unione europea, di cui si ripropone il rifinanziamento.

Con l'emendamento 35.0.70 si prevede la possibilità di protocolli aggiuntivi dei patti territoriali, molti di questi ultimi sono faticosamente decollati ed hanno in parte esaurito le loro disponibilità e pertanto se ne propone il rifinanziamento.

FERRARA *(FI)*. Signor Presidente, l'emendamento 35.0.91 si potrebbe illustrare da sé, perché riguarda la necessità di assicurare la maggiore efficacia all'attività di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali; però i tempi mi danno l'opportunità di fare qualche osservazione in più al riguardo.

La ricerca è uno dei possibili fattori di sviluppo della nostra economia. Il mancato ammodernamento del settore dell'offerta, dovuto alla carenza di ricerca negli ultimi anni, ha reso inesaudita parte della domanda che si è riversata sui mercati di produzione del comparto estero. Con questo emendamento sarebbe nostra intenzione sviluppare maggiormente la ricerca, coniugando un intervento di tal genere all'azione che il Governo sta facendo con la defiscalizzazione degli utili reinvestiti, laddove questi si indirizzano più propriamente all'acquisizione di nuovi macchinari e quindi ad un miglioramento dell'offerta per una necessità di sviluppo e non una ricerca che dovrebbe, d'altro canto, produrre quella necessità di macchinari.

I fondi di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono stati riallocati con l'articolo 108, comma 7, della legge n. 388 del 2000. Con questo emendamento si voleva sollecitare l'attenzione del Governo alla riallocazione

dei fondi medesimi e quindi ad un'attenzione più propria, più specifica e più incisiva sulla necessità di finanziare la ricerca.

In altri momenti della discussione di questa finanziaria abbiamo constatato l'attenzione che il Governo sta indirizzando alla ricerca, con interventi che si propongono essere effettuati direttamente sul settore. Potremmo ben accettare l'invito al ritiro e la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 35.0.91 a seguito di dichiarazioni più specifiche e attente del Governo.

L'emendamento 35.0.761 riguarda la *vexata quaestio* del pagamento del canone RAI. Abbiamo il dovere di operare per la ricerca di un momento di maggiore giustizia sociale. Siamo perfettamente convinti – come altri colleghi parlamentari nel più recente passato – che il canone televisivo non sia proprio una necessità, un atto di giustizia. In questo senso, vogliamo dare il nostro contributo perché dal suo pagamento possano essere escluse almeno le imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva. E' quanto meno singolare che un artigiano, un'azienda o un negozio che riparino un televisore debbano pagare il canone proprio per verificare il corretto funzionamento o la riparazione effettuata.

La mia richiesta di attenzione al Governo è nei due versanti: il primo è quello del settore della ricerca, fatto grande, fatto specifico, fatto programmatorio; l'altro, più specifico e più puntuale, è quello di cercare di lenire una sofferenza e una vessazione che riteniamo vengano ancora comminate ad un settore importante quale è quello del piccolo e medio artigiano, che deve essere portato avanti come fattore principale di sviluppo dell'economia.

MANIERI *(Misto-SDI)*. Signor Presidente, è noto che l'Italia si segnala in Europa per il più basso tasso di ricercatori e il più alto tasso di invecchiamento. Le ultime statistiche rilevano che in Italia ci sono 32 ricercatori su 10.000 occupati contro i 37 della Spagna, che pure è indietro rispetto ai Paesi anglosassoni. Il nostro Paese non solo non fa nulla per attrarre i giovani ricercatori ma costringe i nostri ad espatriare.

Con l'emendamento 35.0.757 si intende dare un piccolo segnale, aumentando il fondo previsto dal comma 7 dell'articolo 108 della legge n. 388 del 2000 da destinare al finanziamento di progetti di ricerca che prevedono la partecipazione di giovani ricercatori.

NOCCO *(FI)*. Signor Presidente, l'emendamento 35.0.42 riguarda i contributi all'emittenza locale.

Ricordo che nel 1993 il Parlamento ha approvato all'unanimità un ordine del giorno con il quale si prendeva atto dell'importanza dell'emittenza locale in un sistema radiotelevisivo ispirato ai princìpi della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo dell'informazione, nella stretta correlazione tra lo sviluppo del sistema televisivo locale e la crescita delle piccole imprese. Quindi, quell'ordine del giorno impegnava il Governo ad assumere le opportune iniziative per l'adozione di misure ido-

nee ad assicurare e sostenere l'equilibrio economico delle concessionarie radiotelevisive in ambito locale.

A seguito di quell'ordine del giorno fu approvato all'unanimità l'articolo 10 del decreto-legge n. 323 con il quale si prevedeva che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione (la legge n. 422 del 1993) il Governo avrebbe emanato un regolamento per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza locale, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte non inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alle radiotelevisioni e degli introiti equiparati al canone.

Finalmente, dopo ben cinque anni di attesa, nel 1998 fu approvato il regolamento e con la legge finanziaria di quello stesso anno furono approvati i primi esigui stanziamenti pari a 24 miliardi di lire annui, divenuti 40 con la legge finanziaria successiva e 82 con l'ultima.

Ora si rende necessario l'incremento degli stanziamenti almeno sino a 183 miliardi di lire annui, e ciò potrebbe essere possibile utilizzando parte dei fondi già previsti in favore delle tv locali dall'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57. Solo con l'incremento delle misure di sostegno gli interventi dello Stato nei confronti delle tv locali potranno tradursi in un vero investimento che non mancherà di portare i suoi frutti.

Attualmente l'intero mercato pubblicitario televisivo del nostro Paese è fermo. Si pensi che, a fronte di un mercato italiano pari a 8.500 miliardi di lire, la vicina Gran Bretagna può contare su risorse pari a 21.000 miliardi. Le previsioni per il 2001 non sono certo rosee. Quest'anno la Rai chiuderà con circa 300 miliardi di lire di passivo. Il motivo è chiaro: oggi e purtroppo da molto tempo in Italia, a differenza di altri paesi come la Gran Bretagna, manca proprio il tassello fondamentale, un'emittenza televisiva locale forte che prenda per mano le piccole e medie imprese, accompagnandole nel loro sviluppo economico e, in definitiva, facendole crescere fino alla dimensione nazionale. In tal modo si formerebbero nuovi potenziali clienti per le reti nazionali con un incremento complessivo delle risorse. Ciò determinerebbe uno scossone positivo all'intero sistema economico del Paese, poiché quelle piccole e medie imprese, crescendo, vedrebbero aumentare i consumi del loro prodotto; quindi, i loro fatturati e la produzione con relativo incremento.

Ecco perché si ritiene necessario intervenire sulle tv locali; certo, quelle con dignità di impresa che si impegnano, producono quotidianamente informazione e assolvono già con difficoltà al compito di rendere un servizio ai cittadini. È importante aiutarle non già per mero assistenzialismo, ma perché esse rappresentano una grandissima potenzialità che potrebbe esprimersi al meglio solo aumentando le risorse in loro sostegno prese in parte da risorse comunque a loro destinate.

Insisto pertanto affinché l'emendamento 35.0.42 sia considerato con attenzione, avendo illustrato gli aspetti economici e trascurato quelli politici, anche se altrettanto importanti. *(Applausi dal Gruppo FI).*

BETTAMIO *(FI)*. Signor Presidente, poiché conosciamo la situazione in cui versa il settore turistico come alcuni colleghi hanno sottolineato, si sta compiendo uno sforzo per predisporre emendamenti tesi ad aiutare il settore senza, peraltro, costituire una spesa a carico dello Stato. Quello che mi accingo ad illustrare è uno di quelli, poiché con l'emendamento 35.0.49 chiediamo che vi sia una sinergia tra l'ENIT, le Regioni, le categorie del turismo e l'ICE: trasferendo una somma da quest'ultimo all'ENIT si potrebbero individuare una vera e propria campagna di promozione che l'ENIT potrebbe realizzare a costo zero per lo Stato, soprattutto nei confronti di quei Paesi, il cui flusso turistico si annuncia quasi pari allo zero; per esempio gli Stati Uniti.

L'emendamento 35.0.767 riguarda il problema dei soggetti giuridici autonomi nella mediazione tra domanda e offerta di lavoro. La legge finanziaria per il 2001 prevedeva che per l'esercizio dell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro vi fosse una procedura di autorizzazione che presupponeva l'esistenza di un soggetto giuridico autonomo e un capitale versato di 200 milioni di lire. Per quanto riguarda l'attività di ricerca e selezione del personale, vi era ugualmente la costituzione di un soggetto con il versamento di 50 milioni. Ora, la Confcommercio già svolge un servizio di selezione del personale; quindi, sarebbe sufficiente superare la difficoltà facendo sì che i sistemi già esistenti, sperimentati, abilitati e riconosciuti in questo settore possano continuare a farlo senza versare né i 200 milioni né i 50 milioni di lire, di cui parla l'articolo.

PIATTI *(DS-U)*. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 35.0.57, 35.0.65, 35.0.66, 35.0.67, 35.0.68 e 35.0.69.

L'emendamento 35.0.57 prevede l'istituzione di un fondo per l'innovazione dell'economia ittica. Con l'emendamento 35.0.65, si propone una programmazione triennale del fermo pesca. L'emendamento 35.0.66 prevede interventi di sostegno per la piccola pesca e l'emendamento 35.0.67 propone di stanziare risorse per il credito peschereccio. Con l'emendamento 35.0.68 si propongono interventi per la pesca del tonno rosso; infine, con l'emendamento 35.0.69 si prevedono interventi per il controllo satellitare dei pescherecci.

Il senso complessivo di questi interventi è quello di attuare una programmazione che impedisca di intervenire semplicemente in termini emergenziali.

FORLANI *(CCD-CDU:BF)*. Signor Presidente, intervengo in relazione agli emendamenti 35.117 e 35.0.44. Desidero inoltre aggiungere la mia firma all'emendamento 35.6, mentre gli emendamenti 35.9 e 35.65 si illustrano da sé.

Vorrei sottolineare alla Presidenza, al Governo e ai colleghi le emergenze ancora persistenti legate al sisma del settembre 1997, che ha investito alcune aree delle regioni Umbria e Marche. A seguito di ciò, in questa zona già fortemente penalizzata – come è stato detto in quest'Aula –

sotto il profilo delle infrastrutture si sono create condizioni di ancor più forte penalizzazione economica e sociale, poiché è necessaria una ricostruzione pesante, che ancora non è stata definitivamente avviata. Soltanto in questi giorni, infatti, si sta provvedendo ad effettuare le prime demolizioni.

Con questi emendamenti, si intende portare sollievo alle popolazioni colpite dal sisma e concorrere ad attenuare la condizione di profondo disagio che si registra in queste aree. Ovviamente tali proposte modificative hanno natura diversa.

L'emendamento 35.0.44 è di tipo ordinamentale e prevede una serie molto ampia di modifiche legislative.

L'emendamento 35.6, il cui primo firmatario è il senatore Ciccanti, è oggetto di grandi attese da parte della popolazione, perché riguarda la regolarizzazione degli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma ed è in perfetta armonia con l'oggetto del decreto-legge n. 6 del 1998. Si tratterebbe di un'agevolazione necessaria per popolazioni che finora sono state trattate in modo iniquo rispetto ai tempi trascorsi e alla gravità del sisma.

Grandi attese, soprattutto da parte delle amministrazioni e degli enti locali, sono suscitate dal problema relativo ai coadiutori assunti per il terremoto dalle amministrazioni regionali e dagli enti locali. Il comma 14 dell'articolo 14 della legge n. 61 del 1998 prevede che le regioni Marche e Umbria e gli enti locali provvedano, per un periodo massimo di tre anni, al potenziamento dei propri uffici per le attività di ricostruzione *post* terremoto, utilizzando una quota – nel limite del 2 per cento – dei fondi assegnati ai sensi dell'articolo 15 della medesima legge.

Il decreto-legge n. 132 del 1999, convertito in legge dalla legge n. 226 del 1999, ha autorizzato la spesa, fino al 4 per cento delle disponibilità derivanti dai mutui di cui alla legge n. 448 del 1998 (legge finanziaria 1999), per il potenziamento degli uffici, nonché per far fronte alle spese connesse alle verifiche in corso d'opera dei lavori eseguiti e per contribuire alle spese di deposito dei beni mobili sgombrati per dar corso ai lavori di ricostruzione e riparazione degli edifici danneggiati.

Il termine di tre anni per il potenziamento di questi uffici è stato prorogato di un anno con ordinanza del Ministro dell'interno e scade nel febbraio 2002. Da tale data, pertanto, le Regioni e i comuni dovranno far fronte agli adempimenti per la ricostruzione con proprio personale.

Sotto l'aspetto finanziario si rileva che le leggi finanziarie 2000 e 2001 e lo stesso disegno di legge finanziaria 2002, oggetto del nostro esame in questi giorni, non contengono alcuna autorizzazione ad utilizzare una quota dei finanziamenti previsti per il potenziamento degli uffici, per le verifiche dei lavori e per il deposito dei beni mobili, tra cui sono comprese anche le spese per l'affitto dei locali ove vengono trasferiti i servizi nel corso dei lavori.

Ne deriva che dal febbraio 2002 la ricostruzione *post* terremoto nelle Regioni Marche e Umbria si fermerebbe – se il disegno di legge al nostro esame non venisse modificato – né sarebbe possibile procedere alle veri-

fiche dei lavori in corso e garantire la continuità dei servizi che venivano svolti nei locali danneggiati.

L'emendamento proposto è rivolto ad autorizzare le Regioni e i comuni all'utilizzo di una quota delle disponibilità provenienti dai mutui per le finalità suddette. In assenza di tale autorizzazione, gli stessi fondi previsti nella legge finanziaria 2002 rimarranno inutilizzati per impossibilità di operare da parte delle Regioni e dei comuni.

Per questa ragione sollecito l'accoglimento di tale emendamento, nei limiti del 4 per cento delle disponibilità derivanti dai mutui di cui alla legge finanziaria 1999 – come annunciato – ritenendo che ciò risponda all'esigenza più forte che viene segnalata, e cioè quella di assicurare ancora funzionalità agli uffici e agli interventi in sede locale. *(Applausi dal Gruppo CCD-CDU:BF e An. Congratulazioni).*

MAGNALBÒ *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ *(AN)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma agli emendamenti illustrati dal senatore Forlani.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che è stato presentato l'ordine del giorno G35.701, che si colloca dopo l'ordine del giorno G35.500, il cui testo è in distribuzione. Il relatore ne è già a conoscenza e mi risulta essere già stato sottoposto all'attenzione del rappresentante del Governo.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

TAROLLI, *relatore*. Signor Presidente, prima di esprimere un parere puntuale su ogni singolo emendamento, faccio presente all'Aula – che, tra l'altro, è stata un po' distratta nel corso dell'illustrazione degli emendamenti – che con l'articolo 35, insieme anche agli emendamenti aggiuntivi, vengono affrontati una molteplicità di temi e questioni indubbiamente motivati; e per la quasi totalità di essi non posso che condividerne la fondatezza delle argomentazioni addotte alla nostra attenzione.

Ricordo agli onorevoli senatori che sono state enucleate svariate problematiche, tra cui: «l'Anno internazionale della montagna», il problema dell'agricoltura, i sostegni ai volontari della Protezione civile, il sostegno all'università, al Fondo energia rinnovabile e al Fondo sicurezza per le imbarcazioni; interventi per gli «Amici del mare», un piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Po, un piano di sostegno alle reti idriche nel Molise, la questione delle viabilità provinciali, il problema del CONI, la carta di credito formativa per i giovani, i problemi relativi all'Istituto per il commercio estero, alla pesca, al turismo, ai prestiti d'onore e alla ricerca e tanti altri argomenti.

In sostanza, ci troviamo di fronte alla classica coperta corta, mentre le richieste sono di gran lunga superiori rispetto a quanto essa può ragionevolmente coprire.

Pertanto, ai colleghi senatori faccio presente che alcuni degli argomenti che ho testé citato saranno da me sintetizzati nel cosiddetto maxi emendamento. È chiaro, però, che quest'ultimo non potrà soddisfare tutte le richieste che i senatori hanno presentato. In ogni caso, voglio che si sappia che il mio parere eventualmente contrario non vuole né mortificare o sconfessare l'iniziativa del senatore, né considerarla priva di fondamento. Ci troviamo nella classica situazione in cui le risorse sono quantificabili in modesta entità mentre le richieste sono di gran lunga superiori alle disponibilità, per cui siamo costretti *obtorto collo* ad esprimere parere contrario.

Signor Presidente, fatta questa precisazione, passo ad esprimere il parere su ogni singolo emendamento presentato all'articolo 35.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 35.2, 35.3, 35.4 e 35.6.

Gli emendamenti 35.12, 35.7, 35.8, 35.9, 35.10 e 35.11 sono tutti di eguale tenore, perché con essi si chiede la valorizzazione delle zone montane. Faccio presente che il Governo ha già annunciato che alla Camera dei deputati presenterà un pacchetto organico in materia di agricoltura; inoltre, nel maxiemendamento sarà anche previsto un finanziamento per l'Anno internazionale della montagna. Pertanto, invito i presentatori a ritirare questi emendamenti; in caso contrario, esprimo su di essi parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Tarolli, per un'esigenza di razionalizzazione e anche per consentire alla Presidenza di prendere correttamente nota, la invito ad esprimere prima il parere e poi, se del caso, a motivarlo.

TAROLLI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 35.15, 35.23, 35.26, 35.27, 35.29, 35.30, 35.31 e 35.34.

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 35.35, 35.36 – perché sulla relativa materia il Governo presenterà alla Camera dei deputati un pacchetto per il settore agricolo – e 35.37.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 35.38 e 35.39 e, nel caso in cui il mio invito non venisse accolto, esprimo su di essi parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 35.41/1, anche la materia da esso trattata sarà oggetto di attenzione nel maxi emendamento che presenterò; quindi, invito il suo presentatore a ritirarlo; in caso contrario, esprimo su di esso parere contrario.

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 35.41 e 35.42, mentre invito i presentatori a ritirare l'emendamento 35.44.

In merito all'emendamento 35.46, se si tratta di una semplice chiarificazione, per cui lo si può tranquillamente trasformare in un ordine del giorno e, in quel caso, il parere è favorevole; se non dovesse essere trasformato, mi rimetto al Governo.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 35.47. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 35.50 e 35.61, altrimenti esprimo su di essi parere contrario. Per quanto riguarda in particolare l'emendamento 35.61, il maxi emendamento conterrà dei riferimenti in merito alla materia da esso trattata.

Sull'emendamento 35.48 esprimo parere contrario, come pure sugli emendamenti 35.52, 35.53 e 35.54. Per quanto riguarda gli emendamenti 35.49, 35.58 e 35.59 invito i presentatori a ritirarli, altrimenti il parere è contrario. Sull'emendamento 35.60 esprimo parere contrario; per quanto riguarda l'emendamento 35.64 invito i presentatori a ritirarlo, perché anche su questa materia vi sarà qualche riferimento nel maxiemendamento; diversamente esprimo parere contrario.

L'emendamento 35.65 è privo di effetti finanziari, per cui esprimo parere favorevole.

Invito i presentatori dell'emendamento 35.68 a trasformarlo in ordine del giorno, diversamente il parere è contrario. Sull'emendamento 35.69 esprimo parere contrario. Per quanto riguarda l'emendamento 35.72 invito al ritiro, ricordando al senatore Eufemi che il problema in esso sollevato sarà oggetto di attenzione nel maxiemendamento; diversamente, esprimo su di esso parere contrario.

Sull'emendamento 35.74 il parere è contrario. Invito i presentatori degli emendamenti 35.73 e 35.79 a ritirarli, altrimenti esprimo parere contrario, come pure sull'emendamento 35.81. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 35.82 e 35.84. Sugli emendamenti 35.86 e 35.88 invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario. Al riguardo anticipo che il Governo ha intenzione di presentare alla Camera una proposta organica sulla materia. Invito i presentatori dell'emendamento 35.93 a ritirarlo, diversamente esprimo parere contrario. Invito i presentatori dell'emendamento 35.95 a trasformarlo in ordine del giorno, nel qual caso esprimo parere favorevole, diversamente il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 35.92 (Nuovo testo) 35.99, 35.100, 35.101, 35.102 e 35.103. Invito i presentatori dell'emendamento 35.108 a trasformarlo in ordine del giorno, nel qual caso esprimo parere favorevole, diversamente il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 35.149, 35.110, 35.111, 35.112 e 35.114. Invito i presentatori dell'emendamento 35.113 a trasformarlo in ordine del giorno, nel qual caso esprimo parere favorevole, diversamente il parere è contrario. Per quanto riguarda l'emendamento 35.117, invito i presentatori a ritirarlo perché sarà oggetto di attenzione del maxiemendamento; diversamente, esprimo parere contrario. Esprimo inoltre parere contrario sull'emendamento 35.118, mentre per quanto riguarda gli emendamenti 35.120 e 35.121 invito i presentatori a ritirarli, altrimenti esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 35.122/1, faccio presente al senatore Bastianoni che in Commissione abbiamo già accolto un emendamento che prevede 100 miliardi in favore del commercio e dell'innovazione delle imprese, quindi lo invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario.

Analogamente invito i presentatori dell'emendamento 35.122 al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 35.123, 35.124, 35.127, 35.128, 35.129 e 35.132. Invito i presentatori dell'emendamento 35.133 a ritirarlo, altrimenti esprimo parere contrario.

Sull'emendamento 35.131 esprimo parere contrario, così come sui successivi 35.134 e 35.130. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 35.137.

Mi rimetto poi al Governo sull'emendamento 35.139/1 e invito i presentatori al ritiro dell'emendamento 35.139, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere contrario sull'emendamento 35.146 e invito al ritiro i presentatori dell'emendamento 35.148, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere contrario poi sugli emendamenti 35.150, 35.153, 35.154, 35.155 e 35.156 mentre invito al ritiro i presentatori dell'emendamento 35.160, altrimenti il parere è contrario.

Il parere è poi contrario sugli emendamenti 35.161, 35.163, 35.167 e 35.189 mentre invito i presentatori al ritiro dell'emendamento 35.168, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere contrario sull'emendamento 35.169 e invito i presentatori al ritiro degli emendamenti 35.57/1, 35.57 e 35.179, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo ancora parere contrario sull'emendamento 35.171 e invito i presentatori al ritiro degli emendamenti 35.172 e 35.173, altrimenti il parere è contrario. Con riferimento agli emendamenti 35.181 e 35.186 (Nuovo testo), se i presentatori acconsentono a trasformarli in ordini del giorno, il relatore è favorevole, altrimenti confermo il parere contrario. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 35.190, 35.192, 35.193/1, 35.193 e 35.195.

Con riferimento agli ordini del giorno esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G35.1 e inviterei il Governo ad accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G35.2, G35.3, G35.4, G35.5, G35.6, G35.7, G35.8, G35.9, G35.10, G35.11, G35.500, G35.700 e G35.701.

Con riferimento agli emendamenti aggiuntivi, invito i presentatori al ritiro, altrimenti il parere è contrario, ad eccezione degli emendamenti 35.0.763 (già 7.0.33) e 35.0.850 (come modificato dall'emendamento 35.0.850/1 da me proposto) su cui esprimo parere favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, desidero effettuare una indispensabile premessa.

La legge finanziaria non è il catalogo di Leporello nel quale si scrivono tutte le conquiste fatte o sperate in questo o negli anni successivi.

CAMBURSANO *(Mar-DL-U)*. L'abbiamo imparato da voi!

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. La legge finanziaria è un documento contabile nel quale sono iscritte alcune appostazioni, ma non può contenere tutti i desideri possibili, né la soluzione di tutti i problemi *(Applausi dal Gruppo FI)*.

Per questa ragione il Governo, che ha presentato una finanziaria snella rispetto ai 151 articoli dell'anno scorso, gradirebbe che in qualche modo rimanesse il contenuto asciutto di questo documento. Ben ci rendiamo conto che molti problemi non sono risolti e che non possono esserlo anche per le note questioni di finanza pubblica e qui non sto a citare l'eredità che abbiamo ricevuto dallo zio buonanima del precedente Governo. *(Commenti del senatore Cambursano).*

Tuttavia anche se non avessimo ricevuto alcuna eredità negativa, la massa di richieste complessive sarebbe tale da mettere in seria difficoltà qualsiasi Paese, non solo l'Italia.

Per questa ragione mi permetto di rivolgere un cordiale invito a tutti i senatori a voler partecipare a questo problema ritirando molti emendamenti che riguardano questioni che molto francamente possono essere risolte in futuro e non necessariamente nel presente anno.

Nel merito sono sostanzialmente d'accordo con i pareri espressi dal relatore al di là di alcune piccole distinzioni che mi permetterò di illustrare nel corso del mio intervento.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 35.2, 35.3, 35.4 e 35.6.

Gli emendamenti 35.12, 35.7, 35.8, 35.9, 35.10 e 35.11 riguardano il tema della valorizzazione delle zone montane, per il quale è già previsto un adeguato finanziamento nel testo della finanziaria; ulteriori stanziamenti saranno probabilmente contenuti nel maxiemendamento del relatore. Per questa ragione chiedo ai presentatori di ritirare i suddetti emendamenti.

Osservo inoltre una contraddizione tra gli emendamenti 35.15 e 35.23, laddove il primo vorrebbe escludere dal Fondo nazionale per le politiche sociali alcune leggi, l'altro è invece teso a dare mano libera alle Regioni che sono le depositarie di tale Fondo. In proposito ritengo sia opportuno lasciare immutata la legislazione e quindi mi esprimo in senso contrario su entrambi gli emendamenti. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 35.26, 35.27 e 35.29.

L'emendamento 35.30 riguarda un tema che è stato già affrontato nella seduta pomeridiana di ieri; mi riferisco al parziale recepimento dell'accordo di programma per le infrastrutture della Sicilia. Pertanto invito il senatore Cirami a trasformarlo in ordine del giorno. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 35.31e 35.34.

L'emendamento 35.36 tratta di una questione che può essere agevolmente risolta in sede di interpretazione ... *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, sottosegretario Vegas, ma in Aula non si riesce a sentire. Pertanto vorrei innanzitutto pregare i colleghi di evitare questo brusìo costante che veramente sta diventando una sorta di sottofondo ed inoltre chiedere cortesemente al sottosegretario Vegas di modulare la sua voce in modo che ci sia una maggiore opportunità da parte dell'Aula e della Presidenza di ascoltare il suo intervento. *(Commenti dai banchi della maggioranza e dell'opposizione).* Colleghi, se si fa un invito di questo genere, in termini cortesi e i colleghi non riescono

a fare altro che commentare questo invito, mi chiedo che cosa si intenda fare!

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, ho qualche difficoltà ad alzare il tono della voce perché ultimamente si è consumata; pertanto, nei limiti del possibile chiedo la cortesia all'Assemblea, se è interessata a quello che dico, di ascoltare.

Come ho già detto, il problema posto dall'emendamento 35.36 può essere agevolmente risolto in sede di interpretazione con una circolare, adottando per i macchinari agricoli gli stessi meccanismi che riguardano gli altri beni danneggiati. Pertanto, invito a ritirarlo. Parere contrario, invece, sull'emendamento 35.37.

L'emendamento 35.38 riguarda una materia interessante, ma da non trattare in sede di legge finanziaria e se il presentatore lo trasformasse in ordine del giorno il Governo ben volentieri lo accoglierebbe.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 35.39. L'emendamento 35.41/1 concerne un tema che probabilmente sarà trattato nel maxiemendamento e quindi invito al ritiro.

Per quanto riguarda l'emendamento 35.41 ribadisco quanto ho avuto modo di sottolineare precedentemente. Si tratta infatti di un accantonamento già contenuto nella tabella B della finanziaria, per cui la capienza, anche se in termini leggermente ridotti rispetto a quelli proposti nell'emendamento – ovviamente riferiti alla tabella B e non alla A – è già contenuta nella finanziaria proposta dal Governo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 35.42 e 35.44.

Invito a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 35.46, tenendo conto che allo stato non sembrano esistere disponibilità per la materia.

Sull'emendamento 35.47, che riguarda la questione dell'alluvione 2000, devo far presente che certamente la regione Piemonte ha richiesto fondi ulteriori rispetto a quanto contenuto nella finanziaria, la quale prevede già limiti di impegno che potrebbero arrivare fino ad attivare cifre dai 1.600 ai 2000 miliardi, a seconda di come saranno distribuiti gli impegni perché si tratta di limiti quindicennali. Il Governo si sta attivando anche per avere prestiti per il completamento delle opere pubbliche e quindi con meccanismi che si andrebbero a sommare rispetto a quanto già previsto in finanziaria. Ben ci rendiamo conto che queste cifre sono inferiori rispetto ai bisogni; d'altra parte ben si sarebbe potuto provvedere nella finanziaria scorsa a dotare adeguatamente per le necessità. Si tratta comunque di continuare in un percorso senza la pretesa di averlo esaurito, ben sapendo che si dovranno poi trovare le relative risorse per arrivare fino al completamento definitivo e tenendo presente, comunque, che anche l'alluvione del 1994 richiede in qualche modo di arrivare al completamento e riguarda in parte le medesime zone. Invito a ritirare l'emendamento, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 35.50, 35.61 (la senatrice Dato attira sempre l'attenzione del Governo, tuttavia ciò non vuol

dire che automaticamente ne allarghi anche il portafoglio), 35.48, 35.49, 35.52, 35.53, 35.54 e 35.58.

L'emendamento 35.59 potrebbe essere agevolmente trasformato in un ordine del giorno che il Governo accoglierebbe volentieri. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 35.60.e 35.64.

L'emendamento 35.65, sul quale il relatore ha espresso un parere favorevole, vede da parte del Governo una dichiarazione di rimessione all'Aula del Senato: si tratta di materia ordinamentale e quindi in parte estranea rispetto alla finanziaria, ma non essendo oneroso non crea dei danni.

Sull'emendamento 35.68 il Governo è favorevole ad accettare un ordine del giorno, tenendo conto però che rientra sostanzialmente nella materia di un altro ordine del giorno accolto ieri: *res repetita* non crea problemi.

L'emendamento 35.69, come anche il successivo 35.79, riguarda materia che dovrebbe essere recepita nel maxiemendamento del relatore. Invito i presentatori al ritiro altrimenti esprimo parere contrario. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 35.72, 35.73 e 35.74.

L'emendamento 35.81 potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno che il Governo sarebbe disponibile ad accogliere. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 35.82 e 35.84.

Quanto all'emendamento 35.86, il contributo per il CONI è già previsto nella tabella A del disegno di legge finanziaria. Qui si tratta di trasformarlo in somma direttamente erogabile. E' una questione che il Governo sta valutando. Allo stato attuale non posso che esprimermi in senso negativo ma comunque il finanziamento è già previsto nella tabella. E' ovvio che questa difficoltà finanziaria del CONI implica in qualche modo la necessità di valutare il meccanismo dei giochi, perché forse negli ultimi anni qualche sistema di gioco ha finito per premiare qualche soggetto a danno di altri.

Questo forse andrebbe rivisto, altrimenti si creerebbero non solo problemi per il CONI ma anche sperequazioni tra i giocatori e tra le società. Ovviamente, si tratta di un tema da valutare con grande attenzione e con grande disinteresse, a favore della nazione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 35.88, 35.92 (Nuovo testo) e 35.93, mentre non vi sarebbero difficoltà ad accogliere l'emendamento 35.95 se trasformato in un ordine del giorno in materia, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 35.99, 35.100, 35.101, 35.102 e 35.103. L'emendamento 35.108 potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno che il Governo accoglierebbe; tuttavia, destinare gli interventi su singoli settori falsa il principio di tutela della concorrenza, richiamato molte volte in quest'Aula. Non è detto, infatti, che un settore sia poi così trainante rispetto ad altri più tradizionali, e abbiamo potuto constatarlo con l'*high tech*.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 35.149, 35.110, 35.111, 35.112, 35.113, che però può essere trasformato in un ordine del giorno, e

35.114. La materia trattata dall'emendamento 35.117 dovrebbe essere contenuta nel maxiemendamento presentato dal relatore, nel quale la proroga non si concede da qui all'infinito ma è limitata ad un anno.

Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 35.118 e 35.121, mentre invito a ritirare l'emendamento 35.120 e a trasformarlo in un ordine del giorno che il Governo è disposto ad accogliere.

La questione trattata invece dall'emendamento 35.122/1 è alquanto seria perché l'Istituto nazionale per il commercio estero è stato recentemente gravato da una serie di spese, determinate dall'entrata in funzione di un certo numero di dipendenti, alle quali in qualche modo bisogna fare fronte. Il problema è comunque allo studio del Governo che dovrà individuare la collocazione più idonea di questo personale. Ad ogni modo, l'emendamento così come formulato non è adatto a risolvere la questione che valuteremo in una fase successiva. Il parere su tale emendamento è quindi contrario, così come è contrario sull'emendamento 35.122.

Per quanto riguarda l'emendamento 35.123, vorrei ricordare che l'agricoltura italiana e i prodotti tipici costituiscono materia già trattata, in quanto nella tabella A l'accantonamento del Ministero delle politiche agricole e forestali ha questa precisa finalità. Invito quindi la senatrice De Petris a ritirare l'emendamento, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 35.124, 35.127, 35.128, 35.129, 35.132, 35.133, 35.131, 35.134, 35.130, 35.139/1, 35.139, 35.146, 35.148 e 35.150, mentre sull'emendamento 35.137 il Governo si rimette all'Assemblea. Il tema affrontato invece dall'emendamento 35.153 dovrebbe essere ripreso nel maxiemendamento presentato dal relatore; invito quindi i presentatori a ritirarlo, così come invito a ritirare l'emendamento 35.154.

Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 35.155 e 35.156. In merito all'emendamento 35.160 ricordo invece che è già stato approvato un ordine del giorno che va nella stessa direzione; invito quindi i presentatori a ritirare l'emendamento, altrimenti sarebbe opportuno trasformarlo in un ordine del giorno analogo a quello già accolto.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 35.161, 35.163, 35.167, 35.189, 35.168, 35.169 e 35.57/1. Ricordo poi che la questione trattata nell'emendamento 35.57 è annosa ed alquanto onerosa; pertanto, sono costretto a non esprimermi in altro modo se non con un parere contrario. Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 35.179, 35.171, 35.172 e 35.173, mentre per quanto riguarda gli emendamenti 35.181 e 35.186 (Nuovo testo) il Governo è disposto ad accoglierli se trasformati in ordini del giorno.

Credo poi che la questione affrontata dall'emendamento 35.190 sia stata già risolta con l'approvazione di un emendamento presentato ad uno dei primi articoli del disegno di legge e, quindi, invito il senatore Budin a ritirarlo.

Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 35.192, 35.193/1, 35.193 e 35.195.

Il parere sull'ordine del giorno G35.1 non può che essere contrario. Mentre il Governo accoglie come raccomandazioni gli ordini del giorno G35.2, G35.3, G35.4, G35.5, G35.6, G35.7, G35.8, G35.9, G35.10, mentre definire una cifra come quella prevista nel primo periodo del dispositivo dell'ordine del giorno G35.11 renderebbe difficile il suo accoglimento come raccomandazione, perché non è agevole effettuare una quantificazione precisa.

Se i presentatori volessero non definire la cifra il Governo sarebbe ovviamente agevolato.

Essendovi una coincidenza personale tra il presentatore dell'ordine del giorno G35.500 ed il presidente della Enciclopedia italiana forse meglio farebbe il presidente medesimo a disporre direttamente una donazione senza impegnare le finanze pubbliche visto che si tratta di un'opera meritoria. Non sono, pertanto, in grado di accogliere l'ordine del giorno.

Il Governo è disposto ad accogliere l'ordine del giorno G35.700 a condizione che sia modificata la parte dispositiva del testo, sostituendo quindi le parole: «...impegna il Governo: a disporre l'eliminazione di qualsiasi limite o vincolo quantitativo ...» con le seguenti: «... invita il Governo: a valutare la possibilità di eliminare ...» e sostituendo le parole: «...a provvedere, con proprio decreto-legge, all'adeguamento...» con le seguenti: «...a valutare la possibilità di provvedere all'adeguamento del costo...». In caso contrario, esso sarebbe accolto solo come raccomandazione; accoglie infine come raccomandazione l'ordine del giorno G35.0.5.100 e concorda con il relatore sugli emendamenti aggiuntivi.

PRESIDENTE. Con riferimento all'ordine del giorno G35.500 preciso che la senatrice Rita Levi Montalcini è stata in passato presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana; attualmente svolge le funzioni di presidente il professor Casavola.

(Sono pervenute alla Presidenza richieste di aggiunta di firma: agli emendamenti 35.0.5, 35.0.754 e 35.0.753 e all'ordine del giorno G 35.8 dal senatore Barelli; all'emendamento 35.65 dal senatore Falcier; all'emendamento 35.47 dal senatore Piatti; all'emendamento 35.50 dal senatore Gubetti; all'emendamento 35.26 dal senatore Tessitore; all'emendamento 35.88 dal senatore Bastianoni; all'emendamento 35.0.751 dal senatore Muzio; all'emendamento 35.0.50/1 dal senatore Danzi; all'emendamento 35.059 dai senatori Fabbri, Guasti, Scotti e Salini; all'emendamento 35.0.7/1 dai senatori Demasi e Cozzolino; all'ordine del giorno G 35.3 dal senatore Malan; agli emendamenti 35.117, 35.6 e 35.0.44 dalla senatrice D'Ippolito; all'ordine del giorno G 35.8 dal senatore Cicolani).

Metto ai voti l'emendamento 35.2, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, fino alle parole «*comma 1*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 35.2 e gli emendamenti 35.3 e 35.4.

Passiamo all'emendamento 35.6.

D'IPPOLITO *(FI)*. Chiedo di aggiungere la firma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.6, presentato dal senatore Ciccanti e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento 35.12 se intendono accogliere l'invito al ritiro.

CICCANTI *(CCD-CDU:BF)*. Esprimo soddisfazione per il parere espresso dal relatore e dal Governo sugli emendamenti 35.12 e 35.8 riguardanti la omogenea materia delle zone montane, facendo essi parte di un pacchetto di proposte recanti ulteriori interventi, alcuni dei quali già assunti ed altri previsti per l'esame della finanziaria presso l'altro ramo del Parlamento. Quindi, accolgo la richiesta avanzata dal Governo e li ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Sodano, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 35.7?

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. No, lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.7, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 35.8 è stato ritirato.

Senatore Castellani, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 35.9?

CASTELLANI *(Mar-DL-U)*. No, Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.9, presentato dai senatori Castellani e Giaretta.

Non è approvato.

Senatrice De Petris, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 35.10?

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Lo mantengo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.10, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

GUBERT *(CCD-CDU:BF)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT *(CCD-CDU:BF)*. Signor Presidente, so che lei anticipa i pensieri, ma non avevo dichiarato che avrei ritirato l'emendamento 35.8.

Comunque, lo ritiro, dicendo al rappresentante del Governo che abbiamo la costanza di attendere che in futuro risolva i problemi per i quali si è impegnato.

PRESIDENTE. Non ho l'abitudine di anticipare, ma quella di ascoltare. Il senatore Ciccanti aveva comunicato che veniva ritirato anche l'emendamento 35.8.

GUBERT *(CCD-CDU:BF)*. Ma il senatore Ciccanti può decidere circa gli emendamenti di cui è primo firmatario. Il primo firmatario dell'emendamento 35.8, invece, sono io, quindi egli non ne ha la disponibilità.

PRESIDENTE. La Presidenza non può che presumere un coordinamento preventivo tra tutti i firmatari degli emendamenti di cui trattasi, altrimenti i lavori dell'Assemblea non proseguono con quell'ordine che viceversa è necessario. *(Applausi del senatore Cambursano)*.

Senatrice Thaler Ausserhofer, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 35.11?

THALER AUSSERHOFER *(Aut)*. Sì, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.15, presentato dai senatori Viviani e Giaretta.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.23, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, identico all'emendamento 35.27, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.26, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa intende intervenire?

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Signor Presidente, volevo intervenire sull'emendamento 35.26.

PRESIDENTE. L'ho già posto in votazione.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Ma se chiedo di intervenire e lei non mi ascolta, non è colpa mia.

PRESIDENTE. Non posso sentire se il microfono non è acceso.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Appunto. Come devo fare per sollecitare la sua attenzione?

PRESIDENTE. L'emendamento è già stato votato. Senatore Sodano, non credo che sia un problema insuperabile; avrà certamente modo di intervenire successivamente.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. È un problema molto serio che è stato sottovalutato dal Governo. Si tratta di un accordo di programma del 1996, sottoscritto dal Governo dell'epoca con la regione Campania e il comune e la provincia di Napoli, e previsto nella finanziaria di quest'anno. Con l'emendamento 35.26 se ne proponeva la prosecuzione fino al 2002.

Avevo quindi sollecitato un'attenzione maggiore da parte del relatore e del rappresentante del Governo su quest'emendamento; avrebbero potuto almeno proporne la trasformazione in ordine del giorno (come si è fatto ieri per quello relativo alla bonifica di Bagnoli), per effettuare un approfondimento successivo, nel corso dell'esame della manovra finanziaria da parte della Camera.

PRESIDENTE. Ma non era stata avanzata l'ipotesi di trasformarlo in un ordine del giorno, altrimenti glielo avrei comunicato, come ho premesso. Il Governo non ha ipotizzato la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 35.27, quindi perché me lo chiede dopo? Abbiamo già ascoltato il rappresentante del Governo.

Metto ai voti l'emendamento 35.29, presentato dai senatori Eufemi e Ciccanti.

Non è approvato.

Senatore Cirami, accoglie l'invito a trasformare l'emendamento 35.30 in ordine del giorno?

CIRAMI *(CCD-CDU:BF)*. Signor Presidente, prendo atto della disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno dello stesso tenore dell'emendamento 35.30. Ciò mi trova ampiamente soddisfatto. Infatti, l'emendamento in esame suonava come un impulso al Governo a farsi carico della responsabilità di promuovere al massimo la realizzazione delle infrastrutture sulla rete autostradale siciliana. L'impegno assunto dal Governo attraverso un ordine del giorno mi soddisfa completamente. Pertanto, trasformo l'emendamento 35.30 in un ordine del giorno di analogo contenuto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G35.200, presentato dal senatore Cirami e da altri senatori, non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 35.31, presentato dai senatori Eufemi e Ciccanti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.34, presentato dal senatore Sodano Calogero e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.36, presentato dai senatori Eufemi e Ciccanti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.37, presentato dai senatori Eufemi e Ciccanti.

Non è approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 35.38, il Governo, invitando i presentatori a ritirarlo, si è reso disponibile ad accogliere un ordine del giorno di analogo contenuto.

Senatore Cutrufo, intende ritirare l'emendamento?

CUTRUFO *(CCD-CDU:BF)*. Signor Presidente, preso atto della disponibilità del Governo, lo ritiro e presento l'ordine del giorno G35.201.

Ritiro anche l'emendamento 35.39, in accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G35.201, presentato dai senatori Cutrufo e Lauro, non sarà posto ai voti.

Per quanto riguarda l'emendamento 35.41/1, vi è un invito al ritiro. Cosa intende fare, senatore Dalla Chiesa?

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, non è chiaro il modo in cui questo subemendamento sarebbe integrato in un maxiemendamento. Infatti, secondo i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e dal relatore, sarebbe confermato lo stanziamento previsto per il teatro comunale dell'Opera «Carlo Felice» di Genova, ma la mia proposta è che tale stanziamento sia integrato nell'ambito di un impegno del Governo, da qui al 2004, a sostenere Genova capitale europea della cultura. E questo impegno che definisce meglio lo spirito di quello stanziamento non l'ho ottenuto, per cui mantengo l'emendamento.

MARTONE *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTONE *(Verdi-U)*. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento del senatore Dalla Chiesa per le stesse ragioni da egli addotte.

GRILLO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO *(FI)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere anch'io la firma all'emendamento del senatore Dalla Chiesa.

Faccio, inoltre, presente al Governo che esiste già una legge che disciplina l'avvenimento del 2004. Di conseguenza, se il Governo ha davvero questa volontà deve solo integrare, sia pure in misura modesta, lo stanziamento previsto per il 2002.

Mi sembrano procedure molto contorte. Il problema è il seguente: Genova è stata riconosciuta ufficialmente come capitale europea della cultura per il 2004. A questo proposito esiste una «leggina» ed occorre verificare se il Governo è disposto ad organizzare per il 2002 un'integrazione del finanziamento o meno. In caso di risposta negativa, ne prendo atto ed appongo la firma a sostegno di questa iniziativa.

CORRADO *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRADO *(LNP)*. Signor Presidente, desidero anch'io aggiungere la mia firma al subemendamento presentato dal senatore Dalla Chiesa, riguardante Genova capitale europea della cultura 2004, come previsto da una legge anni fa.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, forse l'eccessiva concitazione di queste sedute fa perdere di vista alcuni punti.

Esprimendo il parere sugli emendamenti riguardanti l'articolo 35, ho sottolineato che per il teatro comunale dell'Opera «Carlo Felice» di Genova era già previsto un finanziamento nella tabella B del disegno di legge finanziaria, così come trasmesso dal Governo al Senato. *Ergo*, se ciò è – ed è – l'emendamento 35.41 non ha ragione di esistere e quindi dev'essere respinto. Allora, approvare un subemendamento ad un emendamento che dev'essere respinto è un atto inutile. Non è soltanto inutile nella forma, lo è anche nella sostanza perché – come ho già evidenziato nel corso del parere sugli emendamenti, ma purtroppo il clima dell'Aula è tale per cui forse può sfuggire qualche battuta – questa finalizzazione dovrebbe essere già compresa nel maxiemendamento del relatore.

Si tratta, dunque, in questa sede di una inutile specificazione.

Dopo questo chiarimento, ribadisco l'invito a ritirare l'emendamento, anche perché si tratta di un subemendamento che si riferisce ad un emendamento che in questa fase non avrebbe senso.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Moro se accetta l'invito del Governo a ritirare l'emendamento 35.41.

MORO *(LNP)*. Signor Presidente, poiché riteniamo esaurienti le specificazioni date dal Governo, ritiriamo l'emendamento 35.41.

PRESIDENTE. Pertanto, l'emendamento 35.41/1 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 35.42, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo alla senatrice Thaler Ausserhofer se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 35.44.

THALER AUSSERHOFER *(Aut)*. Signor Presidente, accetto l'invito e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento 35.46 se accolgono l'invito a trasformarlo in ordine del giorno, sul quale il Governo esprimerebbe parere favorevole.

ROLLANDIN *(Aut)*. Signor Presidente, vorrei gentilmente dire al Governo e al relatore di tener conto del senso letterale dell'emendamento, che va nella direzione di rendere disponibile e utilizzabile un fondo esistente per completare la progettazione di un'opera strategica per quanto riguarda i valichi alpini.

Considerati anche gli ultimi avvenimenti e le dichiarazioni sostenute al riguardo dal Ministro competente, e tenuto conto dell'urgenza, chiediamo di considerare positivamente questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

TAROLLI, *relatore*. Signor Presidente, come il Governo, anch'io avevo sollecitato la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno.

Tuttavia, alla luce delle ulteriori chiarificazioni, rivedo il mio parere e mi rimetto direttamente all'Aula affinché essa decida al riguardo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo rende analoga dichiarazione.

Bisogna tenere presente che, nel caso specifico, si tratta semplicemente di una allocazione di risorse in capo ad un diverso soggetto e che, in ogni caso, l'emendamento non è tale da variare il *quantum* di risorse stanziate, che restano quelle già decise.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.46, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.47, sul quale vi è stato un invito al ritiro.

CAMBURSANO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBURSANO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, innanzitutto intervengo per dire che l'emendamento 35.47 non viene ritirato, ed anzi chiedo al senatore Muzio e agli altri suoi presentatori di poter aggiungere la mia firma, insieme ai colleghi Vallone, Fassone e Acciarini.

In secondo luogo, voglio far presente al senatore Vegas che la protezione civile ha quantificato in 11.863 miliardi il fabbisogno per far fronte ai danni provocati dall'alluvione dell'autunno dell'anno passato. Nella manovra finanziaria per il 2001 il Governo Amato ha complessivamente stanziato 5.267 miliardi, mentre l'attuale Governo ne prevede circa 1.300.

Questa è la risposta della destra ai bisogni di messa in sicurezza del fiume Po e alla ricostruzione dei danni provocati dall'alluvione? *(Commenti dal Gruppo AN).*

Senatore Piccioni, lei propone di procedere a uno stralcio nel capitolo relativo alle Olimpiadi invernali del 2006. La risposta a tale sua richiesta è stata data dal presidente Ghigo: si tratta di una proposta vergognosa.

Faccio mie queste parole del presidente Ghigo. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

MUZIO *(Verdi-U).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUZIO *(Verdi-U).* Signor Presidente, manteniamo l'emendamento 35.47 con il seguente significato: deve essere presente al Governo che si tratta di un'esigenza lamentata e unitaria. Per i cittadini di Trino Vercellese e Morano non è un problema di collegio senatoriale, perché hanno subito un'alluvione nel 1994 ed una nel 2000, e non sono stati previsti stanziamenti sufficienti a far sì che gli argini maestri del Po difendano queste città lungo l'asta del Po. È necessario incrementare tali risorse.

Il Governo deve trovare il modo di far fronte, o al Senato o alla Camera, all'insufficienza dei 75 miliardi per anno in conto capitale per i mutui delle regioni al fine di soddisfare queste esigenze che sono state lamentate da sette Regioni, e con maggior ragione dalla Regione Piemonte per bocca del suo governatore.

MALAN *(FI).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI).* Signor Presidente, intervengo brevemente per motivare il nostro voto conforme al parere del Governo su questo emendamento. È chiaro che abbiamo ben presente l'esigenza di avere degli stanziamenti su questi fondi per i lavori necessari a seguito delle alluvioni e per la prevenzione. Purtroppo, contrariamente a quanto ha detto il senatore Cambursano, ci troviamo di fronte alla mancanza di stanziamenti fatti a suo tempo: la legge n. 365 del 2000, che doveva provvedere questi fondi, non lo ha fatto. *(Ripetuti commenti del senatore Cambursano).* Nei prossimi anni riusciremo a reperire questi stanziamenti; il Governo, come ha detto bene il sottosegretario Vegas prima, ha già dato la sua disponibilità per fondi notevoli, purtroppo non si può in una sola finanziaria rimediare ad un lungo periodo in cui i fondi sono stati insufficienti o nulli. *(Applausi dai Gruppi FI* e *An. Commenti del senatore Cambursano).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 35.47.

MUZIO *(Verdi-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Muzio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 35.47, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, fino alle parole «del fiume Po».

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 699

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione, sono preclusi la seconda parte dell'emendamento 35.47 e l'emendamento 35.50.

Passiamo all'esame dell'emendamento 35.61, per il quale il relatore ha formulato un invito al ritiro. Senatrice Dato, intende aderire a tale invito?

DATO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, desidero ringraziare molto il sottosegretario Vegas per le attenzioni del Governo testé dichiaratemi. Tuttavia, onorevole Sottosegretario, la rassicuro che la mia gratificazione è suscettibile di fremere soltanto in relazione alla funzione che svolgo in questa sede nell'interesse del Paese e del Molise in modo particolare.

Anziché ritirare il mio emendamento, pertanto, penserei a rilanciare, chiedendo il voto con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico e facendo appello alla coscienza e alla coerenza di molti dei colleghi della maggioranza.

D'AMBROSIO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO *(FI)*. Signor Presidente, volevo ricordare alla senatrice Dato che l'attuale Governo ha tenuto conto di un'intesa di programma siglata nella passata legislatura con la Conferenza delle Regioni, provvedendo a stanziare 70 miliardi per il Molise.

Tuttavia, non volendo sottrarmi a questo emendamento, chiedo che sia aggiunta anche la mia firma.

PRESIDENTE. Procediamo dunque con la votazione. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatrice Dato, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 35.61, presentato dalla senatrice Dato e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Colleghi, data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,02).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,15

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (699)

ARTICOLO 34 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO IX

ALTRI INTERVENTI

Art. 34.

Approvato con emendamenti

(Beni mobili registrati sequestrati e confiscati)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, previo parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a:

a) determinare le ipotesi in cui, nei procedimenti di sequestro amministrativo e confisca dei beni mobili registrati, si procede direttamente alla vendita anche prima del provvedimento definitivo di confisca;

b) stabilire modalità alternative alla restituzione del bene al proprietario, qualora ne ricorrano i presupposti giuridici;

c) semplificare il procedimento di sequestro amministrativo, nonché il procedimento di alienazione o distruzione dei veicoli confiscati;

d) semplificare ed uniformare il procedimento sanzionatorio degli illeciti in materia di circolazione stradale e, in particolare, quello di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e agli articoli 193 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, prevedendo, altresì, che i veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo vengano affidati, in via prioritaria, al trasgressore o agli altri soggetti obbligati in solido.

EMENDAMENTI

34.1

ZANCAN, SODANO Tommaso

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400, che» *aggiungere le seguenti:* «in assenza di particolari esigenze probatorie e comunque solo a conclusione delle indagini preliminari».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

34.3

ZANCAN, SODANO Tommaso

Respinto

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

«*a)* determinare le ipotesi in cui, nei procedimenti di sequestro amministrativo e confisca dei beni mobili registrati, si procede previo accertamento da parte dell'ufficio del valore del bene, alla sua vendita entro il termine di un anno dal provvedimento cautelare, garantendo, in ogni caso, il diritto di prelazione del proprietario;

b) prevedere, qualora se ne siano verificati i presupposti giuridici, la restituzione al proprietario di un importo equivalente al valore economico del bene».

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

34.4

CENTARO, MINARDO, FERRARA

Approvato

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «le ipotesi» *inserire le seguenti:* «derivanti da circostanze o eventi eccezionali».

34.6
CENTARO, MINARDO, FERRARA
Approvato

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «ne ricorrano i presupposti giuridici» *con le seguenti:* «ricorrano circostanze od eventi eccezionali».

34.7 (testo 2)
PERUZZOTTI, MORO, VANZO, GUBETTI, FALCIERI
V. testo 3

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono essere posti in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il ricavato è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di attrezzature necessarie all'ammodernamento tecnologico degli uffici di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e polizia penitenziaria, previa deduzione delle spese procedurali».

34.7 (testo 3)
PERUZZOTTI, MORO, VANZO, GUBETTI, FALCIERI
Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono essere posti in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il ricavato al netto delle somme di euro 77,5 milioni per l'anno 2002, 129,1 milioni per l'anno 2003 e 232,4 milioni a decorrere dall'anno 2004, è utilizzato per l'acquisto di attrezzature necessarie all'ammodernamento tecnologico e strumentale degli uffici di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria, previa deduzione delle spese procedurali».

34.8
BUCCIERO, CICCANTI
Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le autorizzazioni di spesa del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, possono essere utilizzate, nel limite di 516.457 euro annui, congiuntamente da parte del

Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero degli affari esteri per indennizzare parzialmente l'armatore di navi da pesca la cui unità sia stata oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca emanato da autorità extracomunitarie».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 34

34.0.2

PASINATO, FAVARO, MINARDO, TREDESE, DE RIGO, ARCHIUTTI, FALCIER, CENTARO, IOANNUCCI, FERRARA

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'emendamento 34.0.3, nell'odg G34.300

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*.

1. Il bene mobile iscritto nei pubblici registri, sia nazionale che estero, affidato in custodia a seguito di sequestro amministrativo, decorsi novanta giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, in assenza di ricorso all'autorità competente, deve essere alienato al fine di contenere le spese di custodia e di evitarne il depauperamento; il ricavato, detratte le spese di inventario, recupero, custodia, stima, alienazione o rottamazione, è depositato in un autonomo conto fruttifero da costituirsi presso la Tesoreria dello Stato. Resta immutata la procedura prevista per pervenire alla confisca definitiva, che sarà poi disposta sulla somma depositata.

2. Nel caso in cui ricorrano gli estremi per disporre il dissequestro, la somma accantonata, integrata di quanto l'amministrazione aveva in precedenza detratto, se dovuto, sarà versata all'avente diritto.

3. L'ipotesi di cui al comma 1 si applica anche ai beni sottoposti a sequestro alla data di entrata in vigore della presente legge».

34.0.3
CUTRUFO, CICCANTI, CARUSO Antonino
Ritirato e trasformato, congiuntamente all'emendamento 34.0.2, nell'odg G34.300

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-*bis.*

1. Il bene mobile iscritto nei pubblici registri, sia nazionali che esteri, affidato in custodia a seguito di sequestro amministrativo, decorsi novanta giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, in assenza di ricorso all'autorità competente, deve essere alienato al fine di contenere le spese di custodia e di evitarne il depauperamento; il ricavato, detratte le spese di inventario, recupero, custodia, stima, alienazione o rottamazione, è depositato in un autonomo conto fruttifero da costituirsi presso la Tesoreria dello Stato. Resta immutata la procedura prevista per pervenire alla confisca definitiva, che sarà poi disposta sulla somma depositata.

2. Nel caso in cui ricorrano gli estremi per disporre il dissequestro, la somma accantonata, integrata di quanto l'amministrazione aveva in precedenza detratto, se dovuto, sarà versata all'avente diritto».

34.0.4
OGNIBENE, LAURO, GRILLO, PONTONE, CICCANTI
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emendamenti 34.0.5, 34.0.50 e 34.0.6, nell'odg G34.301

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis.*

1. L'articolo 28, comma 8, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, è sostituito dal seguente:

"8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come la potenza che si ricava dividendo la 'produzione media annua effettiva' dell'impianto riferita al pompaggio per le ore annue solari. Per 'produzione media annua effettiva' di ciascun impianto deve intendersi la media delle produzioni annue effettive, riferite al pompaggio, del biennio precedente alla revisione della misura del sovracanone annuo di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

34.0.5
MAFFIOLI, CICCANTI
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emendamenti 34.0.4, 34.0.50 e 34.0.6, nell'odg G34.301

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis.*

(Norme in materia di energia elettrica)

1. L'articolo 28, comma 8, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, è sostituito dal seguente:

"8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come la potenza che si ricava dividendo la 'produzione media annua effettiva' dell'impianto riferita al pompaggio per le ore annue solari. Per 'produzione media annua effettiva' di ciascun impianto deve intendersi la media delle produzioni annue effettive, riferite al pompaggio, del biennio precedente alla revisione della misura del sovracanone annuo di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, fatti salvi gli accordi già intercorsi fra le parti e valevoli fino al biennio 2002-2003"».

34.0.50
CURTO
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emendamenti 34.0.4, 34.0.5 e 34.0.6, nell'odg G34.301

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis.*

(Norme in materia di energia elettrica)

1. L'articolo 28, comma 8, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, è sostituito dal seguente:

"8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come la potenza che si ricava dividendo la 'produzione media annua effettiva' dell'impianto riferita al pompaggio per le ore annue solari. Per 'produzione media annua effettiva' di ciascun impianto deve intendersi la media delle produzioni annue effettive, riferite al pompaggio, del biennio precedente alla revisione della misura del sovracanone annuo di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925"».

34.0.6

MORO, VANZO

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emendamenti 34.0.4, 34.0.5 e 34.0.50, nell'odg G34.301

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis.*

(Norme in materia di energia elettrica)

1. L'articolo 28, comma 8, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, è sostituito dal seguente:

"8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come la potenza che si ricava dividendo la 'produzione media annua effettiva' dell'impianto riferita al pompaggio per le ore annue solari. Per 'produzione media annua effettiva' di ciascun impianto deve intendersi la media delle produzioni annue effettive, riferite al pompaggio, del biennio precedente alla revisione della misura del sovracanone annuo di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925"».

34.0.7

MORO, VANZO, TIRELLI, CHINCARINI, PERUZZOTTI

Respinto

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-*bis.*

(Disposizioni a sostegno delle attività alberghiere)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2002, a favore degli imprenditori del settore alberghiero è concesso un contributo annuale, a titolo di incentivo, nella misura del 50 per cento per le attività stagionali e del 35 per cento per le attività annuali di quanto corrisposto a titolo di imposta comunale sugli immobili, agli enti locali per l'immobile in cui si svolge l'attività.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per la concessione dell'incentivo, di cui al comma 1, a favore delle attività alberghiere identificate dallo studio di settore SG 4411 codici attività 55.11.0

(alberghi e motel con ristorante) e 55.12.0 (alberghi e motel senza ristorante)».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

34.0.8
BOSCETTO, FERRARA
Approvato

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-*bis.*

(Fondi vittime dell'estorsione, dell'usura e della mafia)

1. Dopo l'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis.*

(Diritto di surroga)

1. Il Fondo dl solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 è unificato al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Tale fondo unificato è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti dei medesimi verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge.

2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 è esercitato dal concessionario di cui all'articolo 19, comma 4, della presente legge.

3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due fondi unificati ai sensi del presente articolo, sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura«.

2. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso«».

34.0.9

GIARETTA

Respinto

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-*bis.*

(Incentivi fiscali per sistemi di sicurezza)

1. Nel limite di 3.000 euro per ogni anno fiscale e per un massimo di tre anni, è consentito ai rivenditori di generi di monopolio ed ai rivenditori del lotto un abbattimento fiscale pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'implementazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi e per i servizi di controllo e vigilanza».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

34.0.11

OGNIBENE, LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-*bis.*

(Prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo)

1. Al terzo comma dell'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2001« sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2004«».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

ORDINI DEL GIORNO

G34.300 (*Già* em. 34.0.2 e 34.0.3)
CARRARA, COSTA, IERVOLINO, CICCANTI, PASINATO, IZZO, FAVARO, NOCCO, GENTILE, MORRA, CHIRILLI, CICOLANI, FALCIER, TREDESE, SAMBIN, MINARDO, DE RIGO, ARCHIUTTI, CENTARO, IOANNUCCI, FERRARA, CUTRUFO, CARUSO Antonino
V. testo 2

«Il Senato,

premesso che l'articolo 34 comma 1 del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2002) stabilisce che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è emanato, previo parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, che provvede a:

a) determinare le ipotesi in cui, nei procedimenti di sequestro amministrativo e confisca dei beni mobili registrati, si procede direttamente alla vendita anche prima del provvedimento definitivo di confisca;

b) stabilire modalità alternative alla restituzione del bene al proprietario, qualora ne ricorrano i presupposti giuridici,

c) semplificare il procedimento di sequestro amministrativo, nonché il procedimento di alienazione o distruzione dei veicoli confiscati;

d) semplificare ed uniformare il procedimento sanzionatorio degli illeciti in materia di circolazione stradale e, in particolare, quello di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e agli articoli 193 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, prevedendo altresì che i veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo vengano affidati, in via prioritaria, al trasgressore o agli altri soggetti obbligati in solido;

rilevata la necessità di ridurre drasticamente i rilevanti oneri gravanti sul bilancio dello Stato in materia di custodia di beni mobili registrati oggetto di sequestro amministrativo;

rilevata la necessità di introdurre norme che sveltiscano il procedimento amministrativo attualmente in vigore, al fine di evitare il pericolo del deterioramento o depauperamento del valore del bene sequestrato,

impegna il Governo:

a prevedere, fra le ipotesi di cui alla lettera *a)* dell'articolo sopra menzionato, quella in cui i beni mobili iscritti in pubblici registri, affidati in custodia a seguito di sequestro amministrativo, decorsi novanta giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro ed in assenza di ricorso all'autorità giudiziaria entro detto termine, devono essere venduti o rotta-

mati, al fine di contenere le spese di custodia e di evitarne il deterioramento o depauperamento del valore di mercato;

a costituire un autonomo conto fruttifero presso la Tesoreria di Stato su cui depositare il ricavato della vendita, detratte le spese;

a stabilire le modalità di restituzione delle somme accantonate, nel caso in cui ricorrano gli estremi per disporre il dissequestro del bene, all'avente diritto;

ad affidare le attività di inventario recupero, custodia, stima, alienazione o rottamazione a Concessionari già in essere apportando le necessarie ed opportune modifiche alle concessioni in atto».

G34.300 (*Già* em. 34.0.2 e 34.0.3) (testo 2)

CARRARA, COSTA, IERVOLINO, CICCANTI, PASINATO, IZZO, FAVARO, NOCCO, GENTILE, MORRA, CHIRILLI, CICOLANI, FALCIER, TREDESE, SAMBIN, MINARDO, DE RIGO, ARCHIUTTI, CENTARO, IOANNUCCI, FERRARA, CUTRUFO, CARUSO Antonino

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

premesso che l'articolo 34 comma 1 del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2002) stabilisce che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è emanato, previo parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, che provvede a:

a) determinare le ipotesi in cui, nei procedimenti di sequestro amministrativo e confisca dei beni mobili registrati, si procede direttamente alla vendita anche prima del provvedimento definitivo di confisca;

b) stabilire modalità alternative alla restituzione del bene al proprietario, qualora ne ricorrano i presupposti giuridici,

c) semplificare il procedimento di sequestro amministrativo, nonché il procedimento di alienazione o distruzione dei veicoli confiscati;

d) semplificare ed uniformare il procedimento sanzionatorio degli illeciti in materia di circolazione stradale e, in particolare, quello di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e agli articoli 193 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, prevedendo altresì che i veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo vengano affidati, in via prioritaria, al trasgressore o agli altri soggetti obbligati in solido;

rilevata la necessità di ridurre drasticamente i rilevanti oneri gravanti sul bilancio dello Stato in materia di custodia di beni mobili registrati oggetto di sequestro amministrativo;

rilevata la necessità di introdurre norme che sveltiscano il procedimento amministrativo attualmente in vigore, al fine di evitare il pericolo del deterioramento o depauperamento del valore del bene sequestrato,

impegna il Governo:

a prevedere, fra le ipotesi di cui alla lettera *a)* dell'articolo sopra menzionato, quella in cui i beni mobili iscritti in pubblici registri, affidati in custodia a seguito di sequestro amministrativo, decorsi novanta giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro ed in assenza di ricorso all'autorità giudiziaria entro detto termine, devono essere venduti o rottamati, al fine di contenere le spese di custodia e di evitarne il deterioramento o depauperamento del valore di mercato.

(*) Accolto dal Governo

G34.301 (già emm. 34.0.4, 34.0.5, 34.0.50 e 34.0.6)
OGNIBENE, LAURO, GRILLO, PONTONE, CICCANTI, MAFFIOLI, CURTO, MORO, VANZO
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.699,

impegna il Governo

affinché valuti l'opportunità di adottare provvedimenti volti a risolvere le problematiche indicate dagli emendamenti 34.0.4, 34.0.5, 34.0.50 e 34.0.6.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 35 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 35.

(Interventi vari)

1. L'applicazione del comma 28 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sospesa per il triennio 2002-2004.

2. Sono abrogati gli articoli 15 e 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e il comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 luglio 1998, n. 463.

3. All'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*r*-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28;

r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13».

4. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da «aumentabili di lire 25 miliardi annue» fino alla fine del periodo sono sostituire dalle seguenti: «aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro».

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le riserve all'erario statale già disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, con leggi entrate in vigore anteriormente.

6. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppressa e il relativo importo costituisce economia di bilancio.

7. Le somme dovute per il periodo di produzione lattiera 1998-1999 a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, ed al regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, possono essere versate dagli acquirenti con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 10 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.

8. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può consentire eccezionalmente, per periodi di produzione lattiera in cui si verifichino eventi di particolare gravità, che il versamento del prelievo avvenga con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 10 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.

9. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, è abrogato. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del predetto articolo 28 è conseguentemente ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

10. A decorrere dal 10 gennaio 2002, le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.

EMENDAMENTI

35.2
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, RIPAMONTI
Le parole «*Sopprimere il comma 1*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 1.

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

35.3
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Precluso

Sopprimere il comma 1.

35.4
SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI
Precluso

Sopprimere il comma 1.

35.6
CICCANTI
Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il recupero dei contributi e tributi dovuti e non corrisposti per effetto delle sospensioni di cui all'ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998, così come modificata dall'ordinanza n. 3064 del 6 luglio 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2000, decorre dal 10 gennaio 2003, parimenti per le sospensioni autorizzate dall'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1999, così come modificata dalla citata ordinanza n. 3064 del 2000 il recupero decorre dal 10 gennaio 2003. La riscossione avviene con una rateizzazione pari a otto volte il periodo di durata della sospensione stessa».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

35.12
CICCANTI, BOSCETTO
Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per l'onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, alla tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 10.329;
2003: – 10.329;
2004: – 10.329.

35.7
SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI
Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per l'onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

35.8
GUBERT, EUFEMI, CICCANTI, BOSCETTO
Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per l'onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli

anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, alla tabella D Ministero dell'economia e delle finanze Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 10.329;
2003: – 10.329;
2004: – 10.329.

35.9
CASTELLANI, GIARETTA
Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per l'onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, alla tabella D Ministero dell'economia e delle finanze) Legge n. 662 del 1996 misure di razionalizzazione della finanza pubblica, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 10.329;
2003: – 10.329;
2004: – 10.329.

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

35.10
DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, VITALI, DONATI, PASQUINI, MUZIO
Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per l'onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli

anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, alla tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 10.329;
2003: – 10.329;
2004: – 10.329.

35.11

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per l'onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, alla tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 10.329;
2003: – 10.329;
2004: – 10.329.

35.15

VIVIANI, GIARETTA

Respinto

Sopprimere il comma 4.

35.26

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 145, comma 49, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "7 miliardi di lire", inserire le altre: ", nonché di una somma pari a 5.165.000 euro da utilizzare nell'anno 2002,"».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

35.23

VITALI, TURCI, DE PETRIS, SODANO Tommaso, DONATI, PASQUINI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 80, commi 17 e 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ripartito fra le regioni sulla base della normativa vigente, in un'unica soluzione e destinato in modo indistinto a tutte le finalità sociali previste dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

35.27

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, SODANO Tommaso

Id. em. 35.23

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 80, commi 17 e 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ripartito tra le Regioni sulla base della normativa vigente, in un'unica soluzione e destinato in modo indistinto a tutte le finalità sociali previste dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

35.29
EUFEMI, CICCANTI
Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis.* Chiunque non abbia registrato contratti di locazione di beni immobili versando la relativa imposta, o non abbia effettuato i versamenti annuali, di cui alla tariffa, parte prima, articolo 5, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativamente alla locazione di beni immobili (2 per cento del canone annuo), è ammesso a sanare gli omessi versamenti pagando entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la somma di 51,64 euro per ogni annualità omessa e non prescritta».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

35.30
CIRAMI, SODANO Calogero, CICCANTI
Ritirato e trasformato nell'odg G35.200

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis.* Al fine di completare i tratti non ancora realizzati della rete autostradale siciliana, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione siciliana, è autorizzato a promuovere la trasformazione del consorzio unico di enti pubblici, di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1982, n. 531, in società per azioni aperta all'apporto di capitali privati che subentra nelle concessioni in essere. La convenzione che regolerà i rapporti tra l'Ente nazionale per le strade (Anas) e la regione siciliana per la definizione di tali intese dovrà prevedere uno specifico regime tariffario per la copertura degli investimenti».

35.31
EUFEMI, CICCANTI
Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis.* All'articolo 130, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole «31 dicembre 2001« sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002«».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985: «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo« *apportare la seguente variazione:*

per l'anno 2002
– 15.493.706,97.

35.34
SODANO Calogero, CIRAMI, CICCANTI
Respinto

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis.* Al momento dell'immissione per l'impiego nella regione Sicilia le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono ridotte per l'anno 2002 al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale; la suddetta quota percentuale sarà incrementata del 10 per cento per ogni anno successivo fino al 2001.

6-*ter.* All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

35.36
EUFEMI, CICCANTI
Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis.* 1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «Per i macchinari agricoli i benefìci possono riguardare anche l'acquisto di corrispondenti beni nuovi, dal cui valore, ai fini della determinazione del contributo, deve essere detratto il valore a rottame dei beni sostituiti«».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

35.37
EUFEMI, CICCANTI
Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis.* 1. I finanziamenti revocati ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agricolo e della pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il settore medesimo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono semestralmente approvati contratti di programma ed emanati bandi di gara per patti territoriali, attivabili su tutto il territorio nazionale secondo gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato per l'agricoltura, nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1 effettuate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

35.38
CUTRUFO, LAURO
Ritirato e trasformato nell'odg G35.201

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis.* I fornitori di servizi *Internet (*Internet service provider), autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonchè ai sensi delle successive delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, hanno diritto a fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale, sulla base del listino di interconnessione pubblicato da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM);

6-*ter.* Gli accordi di interconnessione fra i fornitori di servizi *Internet* ed un organismo SPM sono stipulati in conformità con le disposizioni del decreto del Ministero delle comunicazioni del 23 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

6-*quater.* Le disposizioni di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* si applicano anche nel caso in cui i fornitori di servizi *Internet* decidano di applicare le tariffe a canone per connessione temporale illimitata anzichè quelle a tempo di connessione e comunque per ogni altro tipo di tariffa;

6-*quinquies.* Le disposizioni di cui ai commi 6-*bis e 6*-ter si applicano riconoscendo le eventuali condizioni di miglior favore rispetto a quelle contenute negli accordi in atto tra associazioni di fornitori di servizi

Internet e gestori di reti di telecomunicazioni, per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge;

6-*sexies.* È istituito il fondo per la riqualificazione professionale e tecnologica delle imprese che svolgono attività di *Internet service provider*. Il fondo finanzia, attraverso la concessione in forma automatica di crediti di imposta, programmi di formazione per la riqualificazione del personale e di adeguamento tecnologico finalizzati alla diversificazione delle attività;

6-*septies.* Le spese ammissibili sono costituite da investimenti sostenuti dagli *Internet service provider* per l'acquisto di servizi di formazione, consulenza e progettazione nonchè di *hardware* e *sofware*, finalizzati alla diversificazione delle attività di impresa;

6-*octies.* Con decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, verranno definite le modalità per la formazione delle graduatorie delle domande di accesso al fondo;

6-*nonies.* L'accesso al fondo è limitato alle imprese che rispondano, contemporaneamente, alle seguenti condizioni:

a) attività di offerta, anche in via non esclusiva, di servizi di collegamento ad *Internet* da almeno diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge;

b) un fatturato totale annuale per l'anno 2001 non superiore ai 4.648.112,09 euro;

c) la cui proprietà, alla data di pubblicazione della presente legge, sia per almeno il 75 per cento appartenente a persone fisiche o ad altre imprese ricadenti nella medesima condizione.

6-*decies.* Il fondo ha una dotazione di 23.240.560,4 euro complessivi per gli anni 2002 e 2003, alla quale si farà fronte a valere sul capitolo di bilancio riservato al Fondo unico del Ministero delle attività produttive».

35.39

CARUSO Antonino, TURRONI, THALER AUSSERHOFER, CUTRUFO, CICCANTI, SODANO Calogero, LAURO

Ritirato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* All'Associazione «Amici del Mare e della Nautica«, costituita in data 9 ottobre 2001 in Roma, è concesso un contributo statale annuo, pari a 210 migliaia di euro per il 2002 e a 105 migliaia di euro a decorrere dal 2003, al fine dello svolgimento di competizioni, convegni e manifestazioni volti alla salvaguardia delle coste italiane e degli ecosistemi marini».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 420;
2003: – 140;
2004: – 105».

35.41/1
DALLA CHIESA
Precluso dal ritiro del successivo em. 35.41

Al capoverso 7-bis, *sostituire la parola:* «Per» *con le seguenti:* «Per sostenere le iniziative artistiche e culturali che si svolgeranno nella città di Genova, riconosciuta capitale europea della cultura per il 2004, nonché per».

35.41
CORRADO, MORO
Ritirato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 luglio 1999, n. 223, concernenti le esigenze di gestione del teatro comunale dell'Opera «Carlo Felice« di Genova è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: – 6.000;
2003: – 4.500;
2004: – 3.000.

35.42
CASTELLANI, ANGIUS, DI GIROLAMO, PASQUINI
Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* Al Teatro Lirico Sperimentale «A. Belli« di Spoleto è concesso, a decorrere dall'anno 2002, un contributo addizionale di euro 258.000 a titolo di concorso nelle spese di gestione e di sviluppo delle attività musicali.

All'onere derivante da quanto previsto dal comma precedente si provvede».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

35.44

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* È assegnato all'Istituto Nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM) un contributo straordinario pari a 20 milioni di euro per il triennio 2002-2004 per l'attuazione del programma «montagna sicura« a favore dei residenti e delle infrastrutture informatiche e telematiche delle aree interne».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero della salute: Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: Articolo 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (2.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2300) *ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 rispettivamente di 20 milioni di euro.*

35.46

THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Approvato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* All'articolo 145, comma 72, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "a favore della regione Valle d'Aosta"».

35.47
MUZIO, PAGLIARULO, MARINO, BARATELLA, LONGHI, TOIA, BOCO, FASSONE
Le parole da: «*Dopo il comma 7*» a «del fiume Po» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* Per l'attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Po di cui al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e successive modificazioni, è istituito uno specifico capitolo di spesa che prevede, ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, uno stanziamento per il triennio 2002-2004 pari a euro 1,266 miliardi».

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

35.50
MANFREDI, PICCIONI
Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* Per l'attuazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Po, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2001, è istituito uno specifico capitolo di spesa che prevede, ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, uno stanziamento per il 2002 pari a 258.228.449,54 euro».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

35.61
DATO, GIARETTA
Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* È riconosciuto un contributo straordinario per la ristrutturazione della grande adduzione e delle distribuzione delle risorse idriche molisane, al fine di offrire un sostegno anche a favore delle regioni limitrofe, carenti sotto il profilo della dotazione idrica, il cui importo è pari a:

2002: 154.958.677;
2003: 154.958.677;
2004: 154.958.677».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 488 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-*ter,* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente (4.1.5.2. Altri fondi di riserva: cap. 3003) *diminuire di pari importo gli stanziamenti previsti.*

35.48
MANFREDI, PICCIONI, FERRARA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* Le risorse finanziarie trasferite alle regioni in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 2000 e relative alle spese pluriennali derivanti dal combinato disposto dall'articolo 7, comma 2-*bis,* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono essere destinate dalle regioni interessate ad interventi per la difesa del suolo».

35.49
BOLDI, BRIGNONE, MORO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* Le risorse finanziarie trasferite alle regioni in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2000 e relative alle spese pluriennali derivanti dal combinato disposto dell'articolo 7, comma 2-*bis,* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, possono essere destinate dalle regioni interessate ad interventi per la difesa del suolo».

35.52
VITALI, PASQUINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* Per quanto concerne il finanziamento delle attività di monitoraggio e di controllo dell'inquinamento elettromagnetico, sono ripristinate

le somme già previste agli articoli 103 e 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

35.53

BATTAFARANO, CARELLA, DENTAMARO, GAGLIONE, MANIERI, MARITATI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* Per l'anno 2002 è disposto uno stanziamento, pari a 105 milioni di euro, ai fini del finanziamento delle iniziative infrastrutturali previste dai patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca. Le risorse possono essere destinate anche alle integrazioni ai patti suddetti già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare la seguente variazione:*

2002: – 210.000.

35.54

IOANNUCCI, LAURO, FERRARA

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis.* A decorrere dal 10 gennaio 2002 l'opera pubblica denominata «centro di commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei fiori« costruita dall'Unione cooperativa floricoltori della Riviera scarl su concessione del comune di Sanremo e con i contributi previsti dall'articolo 5, comma primo, lettera *a)*, della legge 10 luglio 1977, n. 403, e dall'articolo 4, comma 3, lettera *c)*, della legge 8 novembre 1986, n. 752, è gestita in piena autonomia per un periodo non inferiore a venti anni dalla cooperativa destinataria dei contributi, sulla base della convenzione di concessione stipulata il 10 febbraio 1981 nel testo in vigore che il comune concedente e la cooperativa concessionaria hanno riveduto e corretto per adeguarlo alle prescrizioni del Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente al vincolo di destinazione, esteso all'intera opera pubblica e sue pertinenze.

7-*ter.* Il Ministro delle politiche agricole e forestali revoca i decreti ministeriali 13 giugno 1995, numeri 86548 e 86549 e le note ministeriali 30 ottobre 1995, numeri 83823 e 83824 ed ogni altro atto amministrativo

in contrasto con le disposizioni che precedono e dispone la liquidazione finale dei contributi in conto capitale a favore della cooperativa destinataria».

35.58
EUFEMI, CICCANTI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* All'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione finanziaria annuale del Fondo è contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal Fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal socio aderente alle azioni di mutualità e solidarietà. Le modalità operative e gestionali del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con proprio decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualità e solidarietà"».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

35.59
CENTARO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* Ai fini del completamento dei programmi di risanamento e disinquinamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di Siracusa, Priolo, Melilli ed Augusta, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1995 - Supplemento ordinario n. 51 e in particolare degli interventi per la sicurezza e la delocalizzazione di infrastrutture e installazioni industriali a rischio di incidente rilevante, è autorizzata la spesa complessiva di lire 80 miliardi per gli anni 2002, 2003, 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono trasferite alla regione siciliana le suddette risorse, subordinatamente alla adozione da parte della regione dei provvedimenti in materia di attività

a rischio di incidente rilevante, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

35.60
GRECO, FERRARA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. È autorizzata la spesa di 516.456,89 euro per il 2002 a favore del comune di Monopoli (Bari) finalizzata alla sovvenzione di istituti e comunità di ricovero di minori extracomunitari in stato di abbandono morale e materiale».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

35.64
CASTELLANI, GIARETTA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Per il completamento delle opere di ripristino e di ricostruzione degli immobili privati danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, previste dalla legge 3 aprile 1980, n. 115, nei comuni ricompresi nel territorio della comunità montana della Valnerina e nel comune di Ferentillo, è autorizzata in favore della regione Umbria la spesa di lire 23 miliardi in tre anni, così suddivisa: lire 7 miliardi per il 2002; lire 8 miliardi per il 2003; lire 8 miliardi per il 2004».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

35.65
BERGAMO, CICCANTI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. In deroga al disposto degli articoli 6, 15, e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i termini per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2000, si applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a trasferimento di im-

pianti esistenti, a condizione che ne sia comprovata l'esistenza alla data 15 novembre 1999 e che abbiano aderito all'accordo di programma nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a),* del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000.

7-*ter*. L'esercizio degli impianti di cui al comma 7-*bis* è consentito fino al rilascio da parte dell'autorità competente dell'autorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'ambiente 18 aprile 2000».

35.68

RAGNO, NANIA, BATTAGLIA, GRILLOTTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. È assegnata alla città di Messina la somma di 40 milioni di euro destinati alla realizzazione della strada del mare nella medesima città, che congiunge i nuovi approdi di Tremestieri e il molo portuale Norimberga».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle somme di cui alla tabella B, Ministero delle infrastrutture dei trasporti*, all'uopo riducendo gli stanziamenti della tabella C - Art. 3 del decreto legislativo n. 143 del 1994.*

35.69

CURTO, NANIA, BALBONI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BOBBIO Luigi, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURSI, DANIELI, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MAGNALBÒ, MANTICA, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SAPORITO, SEMERARO, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. È attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo pari a 6 milioni e 500 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, destinati al finanziamento delle spese per la preparazione delle Universiadi invernali che si svolgeranno a Tarvisio nel gennaio 2003. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante l'utilizzo delle somme di cui alla tabella A - Fondo speciale di parte corrente - Ministero per i beni e le attività culturali».

35.72
EUFEMI, CICCANTI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* Per il completamento della sede decentrata di Mondovì del Politecnico di Torino, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che il Politecnico di Torino è autorizzato a contrarre nell'anno 2002 nel limite di impegno decennale di lire 5 miliardi».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*, apportare le seguenti variazioni (*):*

2002: da 259.778 a 254.613;
2003: da 259.778 a 255.905;
2004: da 259.778 a 255.905.

Di cui:

limiti d'impegno a favore di soggetti non statali:

2002: da 258.228 a 253.063;
2003: da 258.228 a 254.355;
2004: da 258.228 a 254.355.

(*) Applicato coefficiente di copertura doppio per il 2002 e + 0,75 per il 2003 e seguenti.

35.73
EUFEMI, CICCANTI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* Per il completamento della sede decentrata di Mondovì del Politecnico di Torino, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che il Politecnico di Torino è autorizzato a contrarre nell'anno 2002 nel limite di impegno decennale di 1.549.370,69 euro».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*, apportare le seguenti variazioni (*):*

2002: da 259.778 a 256.679;
2003: da 259.778 a 257.454;
2004: da 259.778 a 257.454.

Di cui:

limiti d'impegno a favore di soggetti non statali:

2002: da 258.228 a 255.129;
2003: da 258.228 a 255.904;
2004: da 258.228 a 255.904.

(*) Applicato coefficiente di copertura doppio per il 2002 e + 0,75 per il 2003 e seguenti.

35.74
COLLINO
Assorbito. Cfr em.35.46

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Le risorse previste dall'articolo 145, comma 72, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la realizzazione dello studio di fattibilità della ferrovia Aosta-Martigny, sono, per il medesimo fine trasferite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla regione Valle d'Aosta».

35.79
BOLDI, BRIGNONE, MORO, MALAN

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Nei limiti delle risorse assegnate, il contributo al pagamento degli interessi previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attività da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attività delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994. In caso di cessazione dell'attività o fallimento dell'impresa danneggiata il contributo di cui al presente comma è concesso sulla base della stima dei beni danneggiati, comprese le scorte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle attività produttive, emanato ai sensi del comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto intermini-

steriale 24 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, e successive modificazioni, nonchè le modalità per l'annullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni».

35.81
BRIGNONE, MORO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«*7-bis.* Lo Stato è autorizzato a concorrere, fino alla misura del 90 per cento, alla spesa ritenuta ammissibile per procedere alla sistemazione a manutenzione ordinaria e straordinaria, alla riqualificazione della viabilità provinciale con particolare riferimento alla viabilità trasferita in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed alla viabilità delle province il cui territorio è stato interessato dalle calamità naturali degli ultimi cinque anni».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

35.82
TIRELLI, MORO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«*7-bis.* Al fine di agevolare la realizzazione degli interventi infrastrutturali complementari all'attuazione delle opere per la sicurezza stradale previste dai primi due Enti della graduatoria dei progetti pilota approvata con decreto 9 agosto 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2001 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è assegnata la somma di 2,5 milioni di euro alla provincia di Modena e la somma di 7,5 milioni di euro alla provincia di Brescia».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

35.84
MORO, VANZO, PIROVANO, MONTI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«*7-bis.* Il canone di concessione o autorizzazione relativo ai passi carrabili di accesso sulle strade statali dovuto dai soggetti esercenti attività

produttive, è inversamente proporzionale alla distanza dell'attività dal capoluogo».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

35.86

D'ANDREA, SOLIANI, PAGANO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 145, comma 13, della legge n. 388 del 2000 è autorizzata la concessione al CONI di un contributo di 103 milioni di euro.

7-*ter*. Per le finalità di cui all'articolo 145, commi 15 e 16 della legge n. 388 del 2000 sono destinati agli enti di promozione sportiva ed alla Federazione sport disabili contributi rispettivamente di 10,3 milioni di euro e 1 milione di euro».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

35.88

IOVENE, TOIA, GIARETTA, SCALERA, CORTIANA, MONTAGNINO, D'AMICO, SOLIANI, CAMBURSANO, DATO, MARTONE, DE PETRIS, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, PASQUINI, DE ZULUETA, BONAVITA, BONFIETTI, DALLA CHIESA, CASTELLANI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali agli enti di promozione sportiva sono destinati 10 milioni di euro per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2002».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 20.000;
2003: – 13.000;
2004: – 10.000.

35.92 (Nuovo testo)

BATTAFARANO, CARELLA, DENTAMARO, GAGLIONE, MANIERI, MARITATI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione, entro il limite massimo di 52 milioni di euro per l'anno 2002. Le disponibilità sono ripartite tra le regioni e le province autonome con riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione. Il riparto è limitato alle regioni e alle province autonome in cui, entro il 15 marzo 2002, almeno il 50 per cento dei lavoratori dipendenti dai suddetti enti, licenziati per eccedenze di personale o comunque per motivi oggettivi nel periodo 10 gennaio 2000-15 marzo 2002, abbia avuto una ricollocazione lavorativa ovvero la concessione di un'indennità o di un contributo a fondo perduto».

Conseguentemente, alla Tabella D, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *ridurre di* 52 milioni di euro *per l'anno 2002 il rifinanziamento relativo* al decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione - art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (settore n. 27) (2.2.3.3. – Occupazione – cap 7141).

35.93

EUFEMI, CICCANTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis* Al fine di garantire il raggiungimento della piena operatività del sistema nazionale di protezione civile e di assicurare il necessario supporto al Dipartimento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è approvato, nel limite di spesa di 20.658.000 euro annui, un programma straordinario biennale di potenziamento delle strutture di volontariato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194».

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze – decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,

articolo 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: da 2.375.702 a 2.355.044 migliaia di euro;
2003: da 2.375.702 a 2.355.044 migliaia di euro.

35.95

PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, BATTAGLIA Giovanni, PIZZINATO, MARINO

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*. Per l'anno 2002 una quota, pari a 52 milioni di euro, del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata al finanziamento di un programma di interventi, svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con *handicap* grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura e l'assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano.

7-*ter*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del comma 7-*bis*, con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi».

Inoltre, alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni (migliaia di euro):

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

– art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 – Fondo per le politiche sociali – cap. 1711)

2002: + 52.000;

Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

– art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2– Altri fondi di riserva – cap. 3003)

2002: – 52.000.

35.99

VERALDI, TREU, GIARETTA

Al comma 7, aggiungere il seguente periodo: «Al fine di consentire la realizzazione del programma di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali è autorizzato il rifinanziamento quindicennale della legge n. 194 del 1998, articolo 2, comma 5 – parco autobus – di 30 milioni di euro a partire dall'anno 2003 e di ulteriori 40 milioni di euro a partire dall'anno 2004».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

35.100

MORO, VANZO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* A decorrere dal 10 gennaio 2002, i passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione dell'ANAS non sono soggetti a canoni di concessione o autorizzazione».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

35.101

BATTAGLIA Antonio, GRILLOTTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è inserito il seguente:

«1-*bis.* Le risorse del fondo sono altresì destinate, nei limiti di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004, al finanziamento dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo dello stanziamento per il Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448«».

35.102
BATTAGLIA Antonio, GRILLOTTI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nella determinazione dei suddetti criteri il CIPE prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni ricomprese nell'obiettivo n. 1«.».

35.103
BATTAGLIA Antonio, GRILLOTTI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991 n. 287, per progetti riguardanti:

a) lo sviluppo di formule commerciali che prevedono l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;

b) la realizzazione di investimenti riguardanti imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di *franchising*;

c) la realizzazione di investimenti da parte di imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da Camere di commercio, regioni e province.

7-*ter*. Le modalità per l'attuazione dell'intervento sono determinate sulla base di specifiche direttive emanate dal Ministero delle attività produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

35.108
PASSIGLI, BATTAGLIA Giovanni, BASSANINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono estesi, nei limiti delle risorse ivi previste, al finanziamento dei programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese operanti nel settore delle biotecnologie e delle inizia-

tive di promozione e assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l'avvio. Con direttiva del Ministro delle attività produttive, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono stabilite le modalità di gestione degli interventi».

35.149

SCALERA, CASTELLANI, VALLONE, GIARETTA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. L'incentivo per la progettazione previsto dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è incrementato di una somma non superiore al 5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro. Ai fini della redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, la tariffa professionale è pari al 35 per cento».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

35.110

FALOMI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. L'incentivo per la progettazione previsto dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è incrementato ad una somma non superiore al 5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro. Ai fini della redazione di un atto di pianificazione comunque denominato la tariffa professionale è pari al 35 per cento».

35.111

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell'andamento dei tassi di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell'ultimo quinquennio, è fissato nella misura del 7 per cento comprensiva della commissione di rinegoziazione. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 marzo 2000, n. 110, il tasso di cui al presente comma è applicato, senza effetti novativi, ai mutui in corso di

ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla semestralità in scadenza successivamente al 10 gennaio 2002».

35.112

PERUZZOTTI, STIFFONI, MORO, VANZO, TIRELLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, all'articolo 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: "ad aderire a richieste estorsive" sono inserite le seguenti: "ed usuraie";

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "di una diversa finalità" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione di quelle tese al recupero di interessi di tipo usuraio"».

35.113

STIFFONI, MORO, VANZO, TIRELLI, PERUZZOTTI, PIROVANO, MONTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 97 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"e)-bis può rogare i contratti aventi per oggetto il passaggio di proprietà di beni mobili registrati.";

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. I proventi derivanti dall'esercizio della funzione di cui alla lettera *e)*-bis del comma 4 sono destinati all'ente locale nei cui confronti il segretario svolge i propri compiti e funzioni e diretti, in via prioritaria, a finanziare interventi di miglioramento della viabilità locale, della segnaletica e della sicurezza stradale"».

35.114

STIFFONI, MORO, VANZO, TIRELLI, PERUZZOTTI, PIROVANO, MONTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 97 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera *c),* sono soppresse le parole: "nei quali l'ente è parte";

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. I proventi derivanti dall'esercizio della funzione di cui alla lettera *c)* del comma 4 sono destinati all'ente locale nei cui confronti il segretario svolge i propri compiti e funzioni e diretti, in via prioritaria, a finanziare interventi di miglioramento della viabilità locale, della segnaletica e della sicurezza stradale"».

35.117
CICCANTI, FORLANI, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BRUTTI Paolo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni possono utilizzare le disponibilità derivanti dai mutui per il potenziamento dei propri uffici e di quelli degli enti locali, nel limite del 4 per cento».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

35.118
CICCANTI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. I commi 1, 1-*bis*, 2, 2-*bis*, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono abrogati.

7-*ter*. Le risorse residue del Fondo di cui al richiamato articolo 59 sono acquisite a miglioramento dei saldi».

35.120
DE PETRIS, MURINEDDU, PIATTI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al fine di promuovere ed incentivare l'uso in agricoltura di fonti energetiche rinnovabili, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un fondo la cui dotazione annua, per ciascun anno del triennio 2002-2004 e è di 25,823 milioni di euro. Detto fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale alle aziende agricole per l'installazione di pannelli fotovoltaici, impianti eolici, energia da biomassa e altri interventi per il risparmio energetico nell'edilizia rurale. Con de-

creto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l'accesso al fondo».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

35.121

DE PETRIS, MURINEDDU, PIATTI, RIPAMONTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al fine di sviluppare il settore della pesca nonchè di migliorare i sistemi di sicurezza delle imbarcazioni, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un fondo la cui dotazione annua, per ciascun anno del triennio 2002-2004 è di 20 milioni di euro. Detto fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale agli operatori del settore della pesca per l'installazione dei sistemi di sicurezza satellitare sulle imbarcazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l'accesso al fondo».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

35.122/1

BASTIANONI

All'emendamento 35.122, al comma 7-bis, *sostituire le parole:* «dell'1 per cento», *con le altre:* «dell'1,5 per cento». Inoltre, dopo il comma 7-*bis*, inserire i seguenti:

7-*ter*. Il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)* della legge 25 marzo 1997, n. 68, relativo alla riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero è incrementato di euro 15.000.000 per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

7-*quater*. Il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)* della legge di cui al comma 1, è incrementato di euro 9.000.000 per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

35.122

MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. La SACE, nell'ambito del finanziamento del credito all'esportazione, provvede alla destinazione di una quota non inferiore al 20 per cento delle disponibilità finanziarie complessive, per la promozione di progetti e tecnologie sostenibili ed a basso impatto, in particolare privilegiando progetti su piccola scala che riguardano lo sviluppo e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili quali il fotovoltaico, il geotermico e l'eolico, al fine di incentivare il trasferimento di tecnologie sostenibili nei paesi in via di sviluppo e ad economia in transizione, nonché l'espansione delle piccole e medie imprese operanti nel settore. Per l'anno 2002 la dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143 è ridotta dell'1 per cento».

35.123

DE PETRIS, MURINEDDU, PIATTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al fine di consentire all'agricoltura italiana di svolgere un ruolo trainante nei mercati internazionali, in particolare attraverso il sostegno dei prodotti tipici, nonché al fine di concorrere alla valorizzazione e alla conservazione dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un fondo per il finanziamento di un piano nazionale di promozione e di sostegno dei consorzi di tutela dei prodotti di qualità controllata DOP e IGP, di seguito denominato «fondo«. La dotazione del fondo, per ciascun anno del triennio 2002-2004 è di 25,823 milioni di euro. Nell'ambito del piano nazionale di promozione dei prodotti di qualità è prevista l'istituzione, previo accordo tra i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio di un marchio di qualità per i prodotti ittici provenienti dalle aree marine protette. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l'accesso al fondo».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

35.124

PIROVANO, MORO, VANZO, TIRELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 10, comma 1, dopo il numero 27-*sexies)* aggiungere il seguente:

"27-*septies*. le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate dai comuni relativamente alla segnaletica stradale insistente sul proprio territorio"».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

35.127

LAURO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. I gestori che violino le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione"».

35.128

IZZO, CICOLANI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Nelle more dell'attuazione delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti pubblici previste dalle vigenti disposizioni di legge ed allo scopo di agevolare l'imprenditoria locale, gli enti ed amministrazioni proprietari sono autorizzati a promuovere la stipula di appositi protocolli d'intesa con gli enti locali e le associazioni di categoria tendenti a concedere in locazione gli immobili ad uso commerciale, ancorché inseriti in specifici piani di dismissione, a canoni locativi ridotti fino al 50 per certo del valore medio del mercato immobiliare locale, per un periodo non superiore a sei anni. I soggetti destinatari dell'agevolazione prevista dal presente comma sono individuati nei giovani

di età compresa tra i 18 ed i 30 anni che intendano dare inizio ad un'attività artigianale, commerciale o di lavoro autonomo».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

35.129
IZZO, CICOLANI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Ferme rimanendo le somme già corrisposte allo Stato, nessun canone ricognitorio, né alcuna altra somma, comunque determinata per l'uso o per il controvalore, è dovuta per gli immobili dello Stato che, utilizzati da enti pubblici territoriali esclusivamente per fini pubblici, siano stati dichiarati, anche con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, non retrocedibili».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

35.132
IOANNUCCI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 4-*bis* della legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4-*bis*. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano sul territorio delle regioni e province autonome, ove vige l'istituto del "maso chiuso"».

35.133
THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 4-*bis*, della legge 3 maggio 1982, n. 203 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano sul territorio delle regioni e province autonome, ove vige l'istituto del "maso chiuso"».

35.131

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* Sostituire l'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340 con il seguente:

"Art. 35. - *1.* In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal Capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile sarà esperito dinanzi alla ripartizione provinciale dell'agricoltura della provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in cui la ripartizione provinciale dell'agricoltura della provincia autonoma di Bolzano sostituisce l'ispettorato provinciale dell'agricoltura"».

35.134

IOANNUCCI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* Sostituire l'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340 con il seguente:

"Art. 35. - *1.* In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal Capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile viene esperito dinanzi alla ripartizione provinciale dell'agricoltura della provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in cui la ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano sostituisce l'ispettorato provinciale dell'agricoltura"».

35.130

GIRFATTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al fine di compensare gli oneri relativi al trasporto ferroviario dei rifiuti, anche urbani delle regioni a regime commissariale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emana un decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando le prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 1991, n. 308, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 1996, n. 137. Tali prescrizioni si applicano anche al trasporto per modalità ferroviaria dei rifiuti urbani e assimilabili».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

35.137

PASSIGLI, BATTAGLIA Giovanni, BASSANINI, RIPAMONTI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. La carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001, di cui al comma 3, articolo 103, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è estensibile, nei limiti delle risorse ivi previste, ai cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2002. Restano valide le altre disposizioni contenute nella suddetta legge».

35.139/1

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

All'emendamento 35.139, sostituire le parole: «ovunque ubicati», *con le seguenti:* «erogatori di servizi per i cittadini».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

35.139

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per delegazioni comunali di cui alla lettera *d)* del secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, si intendono tutti gli uffici comunali ovunque ubicati».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze: legge n. 468 del 1978, articolo 9-*ter:* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 rispettivamente di 40 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Agenzie delle entrate), *ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 rispettivamente di 10 milioni di euro.*

35.146

PEDRAZZINI, MORO, VANZO, TIRELLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* I soggetti tenuti al versamento di somme a qualsiasi titolo per le violazione degli articoli 6, 7, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 60, 70, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 98, 99, 126, 135, 155, 156, 157, 158, 160, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 193, 213, 214, 216, 217, 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e verbalizzate a tutto il mese di dicembre 2000, ivi compresi gli effetti economici accessori già prodotti dalle sanzioni afflitte, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti emittenti mediante il versamento entro il 31 marzo 2002 del 30 per cento degli importi complessivamente dovuti, maggiorato degli interessi nella misura del 5 per cento annuo. La regolarizzazione può avvenire anche in tre rate mensili consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 28 febbraio 2002».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

35.148
STIFFONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – *1.* Le spese indicate nell'articolo 1, sono a totale carico dello Stato"».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

35.150
GIARETTA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. «Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488, sono estese alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per progetti riguardanti:

a) lo sviluppo di formule commerciali che prevedono l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;
b) la realizzazione di investimenti riguardanti imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di franchising;
c) la realizzazione di investimenti da parte di imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura regioni e province.

Le modalità per l'attuazione dell'intervento sono determinate sulla base di specifiche direttive emanate dal Ministero delle attività produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

35.153
FORCIERI, GRILLO, NOCCO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e riassegnate al Ministero della difesa secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di 25 milioni di euro è destinata all'ammoderna-

mento e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Taranto e La Spezia».

35.154
FORCIERI, GRILLO, NOCCO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Per l'ammodernamento e la ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Taranto e La Spezia è disposta la spesa di 25 milioni di euro. Il Ministro della difesa con proprio decreto individua la priorità degli interventi da realizzare».

Conseguentemente, ridurre i seguenti limiti di impegno di cui alla tabella B:

Ministero dell'economia

Limiti di impegno a favore di soggetti non statali

2002: – 10.000;
2003: – 10.000;
2004: – 10.000.

Ministero delle politiche agricole e forestali

Limiti di impegno a favore di soggetti non statali

2002: – 15.000;
2003: – 15.000;
2004: – 15.000.

Ovvero, conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-*ter* - Fondo di riserva spese di natura corrente*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 25.000;
2003: – 25.000;
2004: – 25.000.

35.155
FORCIERI, GRILLO, NOCCO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Per l'ammodernamento e la ristrutturazione degli arsenali della Marina militare è disposta la spesa di 25 milioni di euro. Il Ministro della difesa con proprio decreto individua la priorità degli interventi da realizzare».

Conseguentemente, ridurre i seguenti limiti di impegno di cui alla Tabella B:

Ministero dell'economia

Limiti di impegno a favore di soggetti non statali

2002: – 10.000;
2003: – 10.000;
2004: – 10.000.

Ministero delle politiche agricole e forestali

Limiti di impegno a favore di soggetti non statali

2002: – 15.000;
2003: – 15.000;
2004: – 15.000.

Ovvero, conseguentemente, all'articolo 36, ovvero alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-*ter* - Fondo di riserva spese di natura corrente*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 25.000;
2003: – 25.000;
2004: – 25.000.

35.156

FORCIERI, GRILLO, NOCCO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e riassegnate al Ministero della difesa secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di 50 milioni di euro è destinata all'ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare. Il Ministro della difesa con proprio decreto individua la priorità degli interventi da realizzare».

35.160

CICCANTI, BERGAMO, CHERCHI, COMPAGNA, EUFEMI, FORTE, GUBERT, MAFFIOLI, MELELEO, PELLEGRINO, SODANO Calogero, TREMATERRA, ZANOLETTI, D'ONOFRIO, BOREA, CALLEGARO, CIRAMI, DANZI, FORLANI, GABURRO, IERVOLINO, MAGRI, MONCADA, RONCONI, SUDANO, TUNIS

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le risorse del fondo sono altresì destinate, nei limiti di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, ai finanziamenti dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale dei centri storici ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. All'onere derivante dall'attuazione del seguente articolo si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento per il Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448"».

35.161

VITALI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Per l'anno 2002, ai fini di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 336 milioni di euro».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

35.163

GIRFATTI, LAURO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. I commi 1, 1-*bis*, 2, 2-*bis*, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificati dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono abrogati.

7-*ter*. Le risorse residue del Fondo sono acquisite a miglioramento dei saldi».

35.167
PASQUINI, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, SCALERA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Per l'anno 2002, ai fini di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 336 milioni di euro».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

35.189
VITALI, PASQUINI

Dopo il comma 7aggiungere i seguenti commi:

«7-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 431 del 1998 è così modificato: «Al comma 1, le parole: «è ulteriormente ridotto del 30 per cento« sono sostituite dalle parole: «è ulteriormente ridotto del 50 per cento« e sono aggiunte le parole: «è ridotto del 100 per cento per i proprietari che affittano a soggetti colpiti da sfratto esecutivo«. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-*bis*. Il metodo di determinazione del reddito dei fabbricati di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986 non si applica ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge 431 del 1998«.

7-*ter*. Sono fatti salvi dall'applicazione del comma 1-*bis* i contratti di locazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

35.168
MANFREDI, FERRARA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parole «è ulteriormente ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ulteriormente ridotto del 50 per cento ed è ridotto del 100 per cento per i proprietari che affittano a soggetti colpiti da sfratto esecutivo».

7-*ter*. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il metodo di determinazione del reddito dei fabbricati di cui all'articolo 34, comma 4-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applica ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge».

7-*quater* Sono fatti salvi dall'applicazione del comma 1-*bis* della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i contratti di locazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

35.169

MANFREDI, FERRARA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Per l'anno 2002, ai fini di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 336 milioni di euro».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

35.57/1

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

All'emendamento 35.57, sostituire le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2007», *con le seguenti:* «è prorogato al 31 dicembre 2001».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

35.57

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2007».

Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la formazione della proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

35.179

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 al comma 3 sostituire le parole: «quaranta milioni« con le seguenti: «ottanta milioni«».

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2 nella tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze: legge n. 468 del 1978, articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 rispettivamente di 35 milioni di euro.

35.171

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo il comma 7, aggiungere, il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: «quaranta milioni« con le seguenti: «cinquanta milioni«».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze: legge n. 468 del 1978, articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2002, 2003 2004 rispettivamente di 10 milioni di euro.

35.172

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: «e al 10 gennaio 2000« con le seguenti: «, al 10 gennaio 2000, al 10 gennaio 2001, al 10 gennaio 2002 e al 10 gennaio 2003«».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze: legge n. 468 del 1978, articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le auto-

rizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) *ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 rispettivamente di 100 milioni di euro.*

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (agenzie delle entrate) *ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 rispettivamente di 30 milioni di euro.*

35.173

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. L'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, è abrogato».

35.181

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* All'articolo 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante legge quadro sul volontariato«».

35.186 (Nuovo testo)

CENTARO, MINARDO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* A decorrere dal 10 gennaio 2002, ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti di estrazione, lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e gas di petrolio liquefatto è destinata ogni anno la somma di 5 milioni di euro per progetti ed opere di disinquinamento o di tutela ambientale. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono stabiliti i criteri di valutazione dei progetti e le modalità di erogazione delle somme».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

35.190
BUDIN, BORDON, PIZZINATO
V. em. 8.0.910. cfr. seduta 64

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-*ter,* del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2202. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 30 milioni, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 11,5 milioni. Il costo complessivo fissato è in 16 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 38, al comma 1, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: – 32.000;
2003: – ;
2004: – .

35.192
MORO, VANZO, PERUZZOTTI, TIRELLI, BOLDI, PIROVANO

Al comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* All'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

11-*bis.* Agli esercizi che svolgono congiuntamente, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applica, indipendentemente dal limite dei ricavi di cui al comma 1, il regime del presente articolo. Per i medesimi esercizi l'imposta sostitutiva di cui al comma 4 è comprensiva anche delle addizionali all'IRPEF e dell'imposta sul valore della produzione.

11-*ter.* I comuni individuano forme di coordinamento con i centri di assistenza tecnica individuati dall'articolo 23 del citato decreto legisla-

tivo n. 114 del 1998 per la diffusione delle informazioni da parte degli sportelli unici anche negli esercizi di cui al comma 11-*bis«».*

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

35.193/1

VERALDI

All'emendamento 35.193, dopo il comma 7-bis, *aggiungere il seguente:*

7-*ter.* Nel caso di cessioni di veicoli effettuate a titolo universale tra imprese esercenti attività di locazione veicoli senza conducente, le relative iscrizioni presso il Dipartimento trasporti terrestri ed al PRA restano valide fino alla successiva variazione della proprietà, a condizione che dette imprese esercitino anche attività di rivendita di veicoli».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

35.193

MORO, VANZO, TIRELLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* All'articolo 121-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a),* capoverso 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonchè gli automezzi limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nel proprio albo per le società, ferma restando la detraibilità dei costi nei limiti di cui alla lettera *b)* del presente comma per gli automezzi eccedenti i limiti indicati«;

b) alla lettera *b)* le parole: «Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio» sono soppresse».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

35.195
MORO, TIRELLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* Allo scopo di incentivare il rinnovo del parco veicolare circolante, per il soggetto che acquista un autoveicolo usato catalizzato, a seguito di rottamazione di un autoveicolo alimentato con benzina super, è prevista la riduzione del 50 per cento dell'imposta di bollo e della quota fissa minima dell'imposta provinciale di trascrizione gravanti sul passaggio di proprietà».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

ORDINI DEL GIORNO

G.35.1
TESSITORE, MONTICONE, SOLIANI, BERLINGUER, MANIERI, FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI

«Il Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002,

valutate negativamente le riduzioni di spesa operate a danno delle università e degli enti di ricerca, che pure rappresentano un ambito ritenuto unanimemente strategico per lo sviluppo del Paese;

considerato che tali riduzioni:

contraddicono una linea di tendenza, condivisa da ogni parte politica, che doverosamente mirava a colmare la vistosa arretratezza del nostro Paese quanto a investimenti nella formazione e nella ricerca rispetto ad altri Paesi europei ed extraeuropei;

vengono ad incidere assai negativamente nel momento in cui sia il mondo universitario, sia quello degli enti di ricerca sono impegnati in radicali processi di riforma e di riorganizzazione dai quali è dato attendersi positivi fattori di sviluppo,

impegna il Governo:

ad una radicale riconsiderazione della manovra finanziaria per la parte attinente alle università e gli enti di ricerca».

G.35.2

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, MACONI, PIATTI, NIEDDU

«Il Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

il Governo, con le norme di cui all'articolo 2 del disegno di legge cosiddetto «Tremonti *bis*«, concernente primi interventi per il rilancio dell'economia, ha colpito pesantemente la deterrenza delle norme penali a protezione dell'ambiente e addirittura ha prospettato un condono per violazioni future;

con le norme contenute nell'Atto Senato n. 374, cosiddetta «Legge obiettivo«, ha messo un'ipoteca sulla procedura di valutazione d'impatto ambientale per le grandi opere;

con l'annuncio di nuovi testi unici e di una commissione *ad hoc* per la loro redazione, annuncio proposto prima ancora di presentare al Parlamento la necessaria legge di delega, ha di fatto delegittimato la normativa ambientale esistente e di nuovo dimostrato un'inadeguata considerazione del primario ruolo del Parlamento;

con la sostituzione dei «vertici tecnici« e di valide professionalità (quali quelle di Walter Ganapini e Franco Barberi) nonché con nuove errate previsioni di assetto istituzionale riguardo l'Agenzia nazionale di protezione dell'ambiente (ANPA) e la Protezione civile, ha messo in difficoltà alcuni dei principali presìdi dello Stato in materia di ambiente e di sicurezza del territorio;

con la presentazione del disegno di legge finanziaria e dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ha del tutto eluso la tematica dello sviluppo sostenibile, per l'assenza di ogni manovra economica o fiscale a ciò indirizzata e per la riduzione delle specifiche spese indirizzate ad azioni di sviluppo sostenibile,

impegna il Governo:

a prevedere nella manovra di bilancio per il 2002 più cospicue risorse per azioni di sviluppo sostenibile».

G.35.3

THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

V. testo 2

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002,

ricordato che l'assemblea generale delle Nazioni unite ha dichiarato nel novembre 1998 l'anno 2002 «Anno internazionale delle montagne« (AIM) ed ha designato la FAO responsabile delle operazioni relative al capitolo 13 dell'Agenda 21, formulato dalla Conferenza delle Nazioni unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992;

ricordato altresì che l'obiettivo dell'AIM è sia quello di sensibilizzare l'opinione pubblica, sia quello di promuovere impegni politici, istituzionali e finanziari adeguati a stimolare azioni concrete in favore di uno sviluppo sostenibile delle montagne per l'anno 2002 e, naturalmente, per quelli successivi;

preso atto che nell'ambito del Comitato italiano AIM 2002 si sono svolti a Torino, dal 27 al 29 settembre 2001, gli «Stati generali della montagna«, in preparazione dell'Anno internazionale 2002, primo incontro operativo che ha coinvolto tutte le componenti socio-economiche, amministrative, politiche e culturali che ruotano attorno al mondo della montagna;

tenuto conto che «Gli Stati generali della montagna« hanno delineato un percorso attorno ai temi-cardine: ACQUA: frontiera sulla quale occorre riscrivere il nuovo patto sociale fra gli abitanti della montagna che produce tale risorsa e gli utilizzatori finali di essa; CULTURA: dietro ogni grande affermazione sociale c'è un forte senso d'identità, e questo è figlio diretto della cultura. Ricostruire un senso vero di identità dei montanari, ridare loro dignità è l'indispensabile premessa culturale per costruire battaglie e azioni di sviluppo; ECONOMIA: le trasformazioni dell'economia montana dal punto di vista delle produzioni locali e dei rapporti di mercato che vengono ad instaurarsi con altri sistemi territoriali impongono il rilancio economico-produttivo della montagna, obiettivo centrale e ineludibile dei prossimi anni; RISCHIO: il tema del riassetto idrogeologico e della manutenzione continua dei versanti è ormai centrale per l'intero sistema-Italia. La montagna non curata frana a valle. Urge una profonda sterzata nella politica di manutenzione del suolo, di difesa dell'assetto idraulico-forestale e idraulico-agrario, inclusa la prevenzione degli incendi boschivi, che deve passare dalla manutenzione passiva alla manutenzione attiva, conseguenza delle permanenza dell'uomo e del miglioramento delle condizioni e della qualità della vita; POLITICA: è la strada attraverso la quale si compiono i cambiamenti, si attuano le scelte, si concretizzano gli impegni. È lo strumento essenziale per concretizzare il concetto della montagna come grande risorsa dell'Italia, e in una fase di passaggio i temi del riordino istituzionale, delle riscrittura del patto sociale tra la montagna e il resto del Paese, delle riforma della legge 31 gennaio 1994, n. 97, del federalismo e della *devolution,* del ruolo dell'Europa, diventano nodi fondamentali che debbono essere sciolti avendo a mente la necessità che la montagna esca rinforzata da tale processo, nel perseguimento di una politica di grande attenzione per lo sviluppo virtuoso del sistema comuni/comunità montane. Gli «Stati generali della montagna «costituiscono quindi un progetto di grande importanza, perchè riguarda territori che sono al centro di grandi cambiamenti sotto il profilo economico,

sociale e culturale e soprattutto perchè tali cambiamenti forniscono un'immagine nuova delle aree montane che contraddice gli stereotipi di marginalità, arretratezza e premodernità a cui di solito tali aree vengono ricondotte;

valutato che occorre in primo luogo che Parlamento, Governo e regioni perseguano strategie e indirizzi per il rilancio della funzione economico-ambientale della montagna,

impegna il Governo:

ad assicurare la continuità nella dotazione annuale del Fondo nazionale per la montagna di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, sulle zone montane, con una somma pari a non meno di 300 miliardi l'anno;

a garantire, da parte dello Stato, la previsione di una continuità almeno decennale di limiti di impegno pari a 10 miliardi l'anno per la contrazione di mutui a favore delle comunità montane ai sensi dell'articolo 34 della legge 17 maggio 1999, n. 144, destinati agli interventi di sviluppo della legge n. 97 del 1994;

a riformare, attualizzare e applicare concretamente la legge n. 97 del 1994 sulla montagna, in particolare per le parti che prevedono la «proprietà di risorse«: prodotti della caccia, del sottobosco, i marchi di qualità e la vendita di prodotti certificati, il turismo, l'agricoltura specializzata, le filiere del legno, la messa a profitto del patrimonio storico-architettonico, gli itinerari culturali;

a prevedere controvalori specifici per il «rilascio« di risorse autoctone della montagna. Ad esempio il corrispettivo sul valore finale dell'acqua, consentito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 («cosiddetta legge Galli«);

ad istituire forme di compensazione, con prelevamento a favore della montagna di percentuali sui frutti delle infrastrutture che ne utilizzano il territorio: autostrade, impianti industriali, eccetera;

a destinare annualmente una quota delle risorse statali e regionali sul riassetto idrogeologico per un «piano straordinario di manutenzione ordinaria e struttura dei versanti montani«, come premessa essenziale al riavvio economico-produttivo della montagna italiana;

ad intervenire presso le istituzioni dell'Unione europea per contestare l'uso crescente e indiscriminato dei limiti agli aiuti di Stato derivanti dai princìpi della concorrenza, che se applicati alle politiche di sviluppo sostenibile in montagna ne vanificano gli effetti e danneggiano gravemente l'economia montana».

G.35.3 (testo 2)

THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002,

ricordato che l'assemblea generale delle Nazioni unite ha dichiarato nel novembre 1998 l'anno 2002 «Anno internazionale delle montagne« (AIM) ed ha designato la FAO responsabile delle operazioni relative al capitolo 13 dell'Agenda 21, formulato dalla Conferenza delle Nazioni unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992;

ricordato altresì che l'obiettivo dell'AIM è sia quello di sensibilizzare l'opinione pubblica, sia quello di promuovere impegni politici, istituzionali e finanziari adeguati a stimolare azioni concrete in favore di uno sviluppo sostenibile delle montagne per l'anno 2002 e, naturalmente, per quelli successivi;

preso atto che nell'ambito del Comitato italiano AIM 2002 si sono svolti a Torino, dal 27 al 29 settembre 2001, gli «Stati generali della montagna«, in preparazione dell'Anno internazionale 2002, primo incontro operativo che ha coinvolto tutte le componenti socio-economiche, amministrative, politiche e culturali che ruotano attorno al mondo della montagna;

tenuto conto che «Gli Stati generali della montagna« hanno delineato un percorso attorno ai temi-cardine: ACQUA: frontiera sulla quale occorre riscrivere il nuovo patto sociale fra gli abitanti della montagna che produce tale risorsa e gli utilizzatori finali di essa; CULTURA: dietro ogni grande affermazione sociale c'è un forte senso d'identità, e questo è figlio diretto della cultura. Ricostruire un senso vero di identità dei montanari, ridare loro dignità è l'indispensabile premessa culturale per costruire battaglie e azioni di sviluppo; ECONOMIA: le trasformazioni dell'economia montana dal punto di vista delle produzioni locali e dei rapporti di mercato che vengono ad instaurarsi con altri sistemi territoriali impongono il rilancio economico-produttivo della montagna, obiettivo centrale e ineludibile dei prossimi anni; RISCHIO: il tema del riassetto idrogeologico e della manutenzione continua dei versanti è ormai centrale per l'intero sistema-Italia. La montagna non curata frana a valle. Urge una profonda sterzata nella politica di manutenzione del suolo, di difesa dell'assetto idraulico-forestale e idraulico-agrario, inclusa la prevenzione degli incendi boschivi, che deve passare dalla manutenzione passiva alla manutenzione attiva, conseguenza delle permanenza dell'uomo e del miglioramento delle condizioni e della qualità della vita; POLITICA: è la strada attraverso la quale si compiono i cambiamenti, si attuano le scelte, si concretizzano gli impegni. È lo strumento essenziale per concretizzare il concetto della montagna come grande risorsa dell'Italia, e in una fase di passaggio i temi del riordino istituzionale, delle riscrittura del patto sociale tra la montagna e il resto del Paese, delle riforma della legge 31 gennaio

1994, n. 97, del federalismo e della *devolution,* del ruolo dell'Europa, diventano nodi fondamentali che debbono essere sciolti avendo a mente la necessità che la montagna esca rinforzata da tale processo, nel perseguimento di una politica di grande attenzione per lo sviluppo virtuoso del sistema comuni/comunità montane. Gli «Stati generali della montagna «costituiscono quindi un progetto di grande importanza, perchè riguarda territori che sono al centro di grandi cambiamenti sotto il profilo economico, sociale e culturale e soprattutto perchè tali cambiamenti forniscono un'immagine nuova delle aree montane che contraddice gli stereotipi di marginalità, arretratezza e premodernità a cui di solito tali aree vengono ricondotte;

considerato il ruolo di coordinamento, di programmazione ed attuazione della ricerca scientifica, nonché di supporto tecnico che istituzionalmente svolge l'Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla Montagna per i territori montani, implementandone le reali possibilità di sviluppo;

valutato che occorre in primo luogo che Parlamento, Governo e regioni perseguano strategie e indirizzi per il rilancio della funzione economico-ambientale della montagna,

impegna il Governo:

ad assicurare la continuità nella dotazione annuale del Fondo nazionale per la montagna di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, sulle zone montane, con una somma pari a non meno di 300 miliardi l'anno;

a garantire, da parte dello Stato, la previsione di una continuità almeno decennale di limiti di impegno pari a 10 miliardi l'anno per la contrazione di mutui a favore delle comunità montane ai sensi dell'articolo 34 della legge 17 maggio 1999, n. 144, destinati agli interventi di sviluppo della legge n. 97 del 1994;

a riformare, attualizzare e applicare concretamente la legge n. 97 del 1994 sulla montagna, in particolare per le parti che prevedono la «proprietà di risorse«: prodotti della caccia, del sottobosco, i marchi di qualità e la vendita di prodotti certificati, il turismo, l'agricoltura specializzata, le filiere del legno, la messa a profitto del patrimonio storico-architettonico, gli itinerari culturali;

a prevedere controvalori specifici per il «rilascio« di risorse autoctone della montagna. Ad esempio il corrispettivo sul valore finale dell'acqua, consentito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 («cosiddetta legge Galli«);

ad istituire forme di compensazione, con prelevamento a favore della montagna di percentuali sui frutti delle infrastrutture che ne utilizzano il territorio: autostrade, impianti industriali, eccetera;

a destinare annualmente una quota delle risorse statali e regionali sul riassetto idrogeologico per un «piano straordinario di manutenzione ordinaria e struttura dei versanti montani«, come premessa essenziale al riavvio economico-produttivo della montagna italiana;

a individuare l'Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla Montagna quale luogo dedicato di confluenza dei saperi e delle conoscenze dei territori montani e successivo spazio di elaborazione e diffusione di idee progettuali e sostenerne quindi le attività, al fine di promuovere, fra l'altro, una Fondazione Nazionale per lo Sviluppo delle Aree Montane, che coinvolga e mobiliti le forze attive e le risorse della montagna quali attori primari nella costruzione di percorsi di sviluppo integrato e sostenibile del territorio;

ad intervenire presso le istituzioni dell'Unione europea per contestare l'uso crescente e indiscriminato dei limiti agli aiuti di Stato derivanti dai princìpi della concorrenza, che se applicati alle politiche di sviluppo sostenibile in montagna ne vanificano gli effetti e danneggiano gravemente l'economia montana».

G.35.4

NIEDDU, PASCARELLA, STANISCI, TONINI, MASCIONI, BETTONI, BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGAI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002,

preso atto del successo che la sperimentazione della comunicazione a distanza, curata dalle Forze armate, in materia di assistenza sanitaria e di applicazioni mediche terapeutiche, realizzate mediante la telecomunicazione satellitare, ha avuto nelle aree territoriali della ex Iugoslavia, in occasione degli eventi di emergenza degli ultimi anni;

ritenuto che il servizio della telemedicina e della teleassistenza possa essere introdotto stabilmente nel novero delle attività svolte dalla «sanità militare« in caso di emergenza connessa con eventi dovuti ad azioni internazionali di pace o di protezione civile, ovvero richiesta per zone territoriali marginali del nostro Paese (montagna, isole minori, eccetera);

considerato che nel quadro della evoluzione della sicurezza e della difesa in atto in ambito europeo, l'introduzione del suddetto servizio possa rappresentare significativa innovazione tecnologica alla portata del sistema della ricerca e delle comunicazioni nazionali,

impegna il Governo:

a mettere a disposizione i mezzi finanziari necessari per l'espletamento «in continuo« del servizio di telemedicina e teleassistenza;

ad agevolare la partecipazione del personale militare ai corsi di formazione e di alta qualificazione organizzati dal consorzio «E. Form«, comprendente diverse facoltà universitarie di indirizzo medico sanitario, e finanziati con i fondi della amministrazione del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca;

a partecipare al gruppo di lavoro, a suo tempo costituito nell'ambito dell'allora Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per la definizione di un disegno di legge intitolato «Piano nazionale per la telemedicina e costituzione della relativa agenzia«».

G.35.5

NIEDDU, PASCARELLA, STANISCI, FORCIERI, MACONI, PIATTI, BUDIN, DI GIROLAMO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002,

ricordato che le diverse leggi concernenti il sostegno da concedere alle attività produttive, hanno posto l'attenzione sulla esigenza di valorizzare le tecnologie di cosiddetto «uso duale« ai fini dello sviluppo di sistemi e prodotti afferenti, tra gli altri, ai settori:

dell'elettronica;
delle telecomunicazioni;
dello spazio e dell'aerospazio;
dei nuovi materiali,

in quanto possiedono elevate capacità di risposta, sia per la domanda civile privata, sia per le esigenze di sicurezza e di difesa, quali si configurano nel nuovo modello basato sulla valorizzazione della componente professionale umana e sulla progressiva riduzione della centralità della leva;

constatato con rammarico che a tale riguardo è mancata finora da parte del Governo l'opera di pianificazione e di sostegno finanziario, pure delineata dalla legislazione in vigore, in quanto le tecnologie cosiddette duali costituiscono un caratteristico patrimonio nazionale, scientifico ed industriale, cui possono essere ricondotte, sia occasioni di occupazione qualificata in aree industriali, equamente distribuite sul territorio nazionale, sia la messa in opera di reti infrastrutturali per servizi ad alto valore aggiunto, considerati indispensabili per assicurare il decollo della politica dello «sviluppo sostenibile« basata appunto su tecnologie meno «aggressive« e quindi in grado di fondare la riconciliazione dello sviluppo stesso con l'ambiente e con la conservazione delle risorse naturali a favore delle future generazioni;

ricordato che le applicazioni di tali tecnologiee vengono sollecitate dai progetti strategici cui l'Italia partecipa, tra i quali:

a) navigazione multimodale, assistita da satelliti (Galileo GNSS ed infrastrutture a terra), con tassi di maggiore sicurezza e di migliore mobilità;

b) osservazione della terra dallo spazio, integrata con il telerilevamento aereo, finalizzata al monitoraggio della evoluzione dei cosiddetti

«mutamenti climatici« ritenuti dal Governo elemento centrale per una strategia di prevenzione-previsione di cui l'Italia (Paese a ricorrente rischio di calamità e di disastri) ha assoluto bisogno;

c) comunicazioni multimediali per l'esercizio di servizi afferenti alla società della informazione;

d) processi di integrazione della industria europea dedicata all'aerospazio ed alla difesa;

posta l'esigenza di recuperare i ritardi che la suddetta politica ha dovuto subire,

impegna il Governo:

a costituire un comitato interministeriale «ricerca - industria - difesa« con il compito di studiare e pianificare l'applicazione e lo sviluppo sia delle disposizioni di legge, sia dei programmi e dei progetti (piano spaziale, piano aerospaziale, piano aeronautico, piano della sicurezza dei trasporti multimodali, eccetera) in materia di coordinamento per le tecnologie *dual use*;

a formare, affidandone il compito istruttorio al suddetto comitato, «pacchetti tecnologici duali« (di prodotti e di sistemi) da offrire alla esportazione nell'ottica dello sviluppo sostenibile e della stabilità pacifica di sicurezza, per assecondare la crescita delle aree esterne di particolare interesse per l'Italia;

a dotare, il suddetto comitato, di strumenti di supporto per redigere una relazione annuale, destinata al Governo stesso ed al Parlamento, in merito alle esperienze ed alle applicazioni di tecnologie duali;

ad istituire un repertorio delle proposte industriali innovative messe a punto nell'ambito delle università, degli enti pubblici di ricerca, delle industrie (comprese le piccole e medie imprese) ad alta tecnologia anche allo scopo di orientare i sostegni opportuni;

documentare e divulgare, per le istituzioni e per il pubblico, le ricadute ottenute anche sotto il profilo della partecipazione al prodotto interno lordo (PIL) ed al tasso di nuova occupazione conseguito».

G.35.6

STANISCI, NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MACONI, BUDIN, DI GIROLAMO, PIATTI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002,

rilevato il successo conseguito con il progetto, curato dalla Difesa, relativo alla telecomunicazioni protette (satellite italiano di comunicazioni riservate ed allarmi – SICRAL);

considerato l'alto valore del sistema che consente di supportare le unità operative in un contesto del tutto nuovo, caratterizzato da teatri geo-

grafici molto estesi, dove appaiono essenziali la velocità di trasmissione per rendere efficaci flessibilità, rapidità di reazioni, elevati livelli di interoperabilità ed in definitiva grandi capacità di sopravvivenza;

constatato che gli eventi terroristici dell'11 settembre scorso richiedono a tutti gli Stati, orientati a sviluppare una politica di lungo termine,

per ristabilire la convivenza pacifica internazionale, profondamente colpita;

per debellare su scala planetaria l'attacco terroristico;

per rimuovere le cause delle tensioni e dei conflitti presenti nelle aree dello sviluppo rallentato e della ridotta sopravvivenza;

per dare continuità ad aiuti sanitari ed umanitari, da inserire – in modo coerente – in azioni di sostegno delle comunità locali,

la predisposizione di mezzi tecnologici, anche militari, in grado di dotare le Forze armate nazionali di sistemi di telecomunicazione capaci di soddisfare molteplici esigenze:

della Difesa e di diverse altre amministrazioni dello Stato, anche civili;

della interoperabilità del sistema con le forze NATO;

della possibile espansione in altri settori (comunicazioni protette a favore di ambasciate, enti pubblici, istituzioni di protezione civile e di sicurezza, nonché di comunicazioni a lunga distanza a scopi medico-sanitari con aree marginali – telemedicina, telesoccorso, teleformazione),

impegna il Governo:

a sostenere, anche finanziariamente, questa esperienza completamente italiana di collaborazione Difesa-Industria, apportando le opportune variazioni al bilancio della Difesa;

a valutare più attentamente il settore della ricerca e delle applicazioni *dual use* procedendo – attraverso l'Agenzia spaziale italiana, anche in collaborazione con la Difesa che al riguardo ha dato una convincente ed apprezzata prova di efficienza – alla ricognizione delle capacità industriali e delle piccole e medie imprese (PMI) in particolare, a generare trasferimenti tecnologici innovativi ed alla definizione di un progetto per applicazioni duali da inserire nei programmi spaziali cui l'Italia partecipa;

a tenere conto, al fine della ripartizione del fondo dei 220 miliardi, istituito dalla legge 29 gennaio 2001, n. 10, (sostegno al Programma Galileo mediante progetti ad esso afferenti), sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri, della necessità di ascoltare lo Stato maggiore della difesa in merito alle possibili ricadute e trasferimenti tecnologici connessi con il sistema SICRAL».

G.35.7

NIEDDU, PASCARELLA, STANISCI, FORCIERI, MACONI, PIATTI, BRUNALE, MASCIONI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002,

considerata la necessità di incrementare la politica di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato che, non essendo più utili ai fini dell'esercizio delle attività istituzionali della pubblica amministrazione, sono da immettere sul mercato previa verifica di possibili usi civili alternativi, ovvero di alienazione per nuove attività armonizzate con le previsioni dei piani regolatori cittadini in vigore;

ritenute scarsamente produttive di effetti positivi le iniziative attuate in forza delle norme introdotte con le diverse leggi finanziarie pregresse e successive disposizioni, specie per il settore curato direttamente dalla Difesa per i beni di uso proprio giudicati non più utili;

ribadito l'interesse dello Stato a tutelare l'enorme patrimonio suddetto evitandone la dispersione ed il degrado e, nel contempo, a recuperarne i cospicui valori monetari,

impegna il Governo:

ad invitare il Ministro della difesa a presentare al Parlamento, al più presto, una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati concreti della legislazione che ha affidato all'Amministrazione della difesa, la valorizzazione del suddetto patrimonio;

ad interpellare, promuovendo apposita conferenza, gli enti locali e le loro associazioni in merito alle correzioni da adottare, ovvero ai princìpi da osservare, per salvaguardare il ruolo centrale dei titolari dei poteri di tutela del territorio, di armonizzazione urbanistica e di potenziali riusi civili dei beni dismessi procedendo, all'occorrenza, anche alla integrazione delle norme in vigore ed in particolare a quelle contenute nel decreto-legge ora all'esame del Parlamento;

a costituire, nell'ambito dello Stato maggiore della difesa, un ufficio incaricato di redigere il testo delle norme di legge e dei regolamenti in vigore nella materia da mettere a disposizione del pubblico e delle stesse istituzioni con una appropriata campagna di informazione e comunicazione».

G.35.8

LAURO, VIZZINI, NOCCO, ZORZOLI, FERRARA, COSTA, GENTILE

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002,

premesso che i presidenti del Registro navale italiano (RINA) e del Bureau Veritas (B.V.), hanno sottoscritto una lettera di intenti per pervenire alla negoziazione per la stipula di un accordo che concretizzi l'alleanza, dando luogo al più importante istituto di classificazione navale europeo,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché l'iniziativa non fallisca evitando, così, il rischio della perdita definitiva del glorioso istituto, a salvaguardia del buon nome dell'Italia, dello specifico patrimonio culturale e dei numerosi lavoratori impegnati».

G.35.9

IOVENE, TOIA, DE ZULUETA, MARTONE, GIARETTA, MACONI, CHIUSOLI, PIATTI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002,

preso atto che:

la legge 29 marzo 2001, n. 135, all'articolo 10, istituisce il fondo per il prestito e il risparmio turistico per agevolare l'accesso al turismo delle categorie a basso reddito;

il fondo dovrà collegarsi con un sistema di buoni vacanze gestito a livello nazionale dalle associazioni *no profit,* dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie;

rilevato che:

le associazioni del turismo sociale sono intenzionate ad accelerare i tempi per costituire il sistema «Buoni vacanze Italia«, che potrà collegarsi a sistemi analoghi esistenti in altri Paesi europei per dare vita al sistema «Buoni vacanze Europa«;

i governi europei in cui esistono i buoni vacanze hanno detassato il risparmio dei lavoratori e i contributi delle aziende finalizzati all'acquisto di buoni vacanze;

i buoni vacanze hanno dimostrato di essere uno strumento efficace per agevolare l'accesso al turismo alle categorie meno abbienti, ai pensionati e al mondo del lavoro;

il sistema ha dimostrato grandi potenzialità anche sul versante della destagionalizzazione del turismo, della lotta all'evasione fiscale e dell'affermazione di prodotti di qualità accessibili anche ai percettori di redditi medio-bassi,

impegna il Governo:

a sostenere l'iniziativa delle organizzazione *no profit* e delle imprese detassando il risparmio turistico dei cittadini e gli accantonamenti

delle imprese finalizzati a sostenere l'accesso ai servizi turistici tramite il sistema "Buoni vacanze Italia"».

G.35.10

NANIA, BATTAGLIA Antonio, RAGNO, DE CORATO, TOFANI, BEVILACQUA, MAGNALBÒ, FLORINO, PELLICINI, SPECCHIA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

l'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), al comma 86, ha previsto, a titolo di concorso per l'attuazione dei progetti collocati nella graduatoria dei programmi di iniziativa comunitaria URBAN II di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.124 del 13 settembre 2000, la concessione ai primi venti progetti non ammessi al finanziamento comunitario, di un contributo fino a lire 10 miliardi, per una spesa complessiva massima di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001-2002;

tra i progetti approvati rientra quello della città di Messina,

impegna il Governo,

nella distribuzione delle risorse in essere per l'attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria, a incrementare il finanziamento relativo al progetto URBAN II, anche per consentire l'ingresso in graduatoria dei comuni rimasti esclusi».

G.35.11

BRUTTI Paolo, FALOMI, VISERTA, MONTALBANO, FABRIS, DONATI, MACONI, PIATT

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

il trasporto aereo di tutti i Paesi del mondo, dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre scorso, è entrato in uno stato di crisi che ne mette a rischio la sopravvivenza;

tale stato di crisi si sta aggravando ed è destinato a durare almeno ventiquattro mesi;

vengono colpite tutte le attività del trasporto aereo e dell'indotto, sia quelle di volo che quelle di terra;

debbono essere affrontate spese ingenti non preventivate per garantire *standard* di sicurezza più elevati che nel passato;

considerato che:

tutto ciò determina un processo di concentrazione delle attività delle compagnie aeree e delle gestioni aeroportuali in Europa e nel mondo;

la maggiore compagnia aerea italiana, l'Alitalia, si trovava già prima della crisi internazionale in una condizione di seria difficoltà e altrettanto accadeva per alcune compagnie aeree minori, fino a configurare uno stato di crisi del settore già prima dell'11 settembre;

le misure predisposte sino ad oggi dal Governo e dal Parlamento non paiono adeguate a fronteggiare la nuova dimensione della crisi, in quanto operano esclusivamente sul terreno delle garanzie assicurative;

occorrono interventi strutturali in grado di fronteggiare una caduta del mercato del trasporto aereo che oggi è dell'ordine del 30 per cento;

tali interventi dovranno concretizzarsi in sgravi contributivi e fiscali in grado di abbattere i costi della produzione del trasporto aereo in misura proporzionale alla caduta del mercato;

il solo costo del lavoro delle attività dirette ed indotte del trasporto aereo in Italia si situa intorno ai 4.500 milioni di euro;

l'intervento minimo ipotizzabile non può essere inferiore al 10 per cento di tale valore, che costituisce solo una parte dei costi globali del trasporto aereo e dell'indotto;

tale intervento deve essere preventivato almeno per il biennio 2002-2003,

impegna il Governo:

ad iscrivere nel bilancio dello Stato per il 2002 ed in quello pluriennale uno stanziamento non inferiore ai 450 milioni di euro per ciascun anno al fine di finanziare i necessari interventi di sostegno del settore del trasporto aereo;

a varare celermente i provvedimenti in questione in modo che abbiano effetto immediato e strutturale;

nella sua qualità di azionista di maggioranza della Compagnia, ad accompagnare queste misure di valore generale con un ulteriore intervento specifico sull'Alitalia, volto alla sua ricapitalizzazione e ad un piano di investimenti sulla flotta che non può essere rinviato prendendo come pretesto la crisi in atto;

a sollecitare gli amministratori di Alitalia a varare un piano di salvataggio e di rilancio della società capace di indicare una prospettiva positiva di uscita dalla crisi e di rilancio del vettore aereo, con adeguate alleanze internazionali, in modo che Alitalia resti, dopo la crisi, nel novero delle compagnie aeree di livello mondiale;

ad escludere in questa fase la svendita della compagnia aerea a privati;

ad evitare che, approfittando della caduta del valore dei titoli, venga compiuta un'aggressione speculativa su Alitalia, aggressione che in parte è già in atto».

G.35.500

LEVI MONTALCINI, BERLINGUER, PAGANO, FRANCO Vittoria, TESSITORE, ACCIARINI, MACONI, PIATTI, MANIERI, MARINI, CREMA, MARINO, PAGLIARULO, LABELLARTE, CASILLO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002,

ai fini della diffusione della cultura e dell'immagine dell'Italia attraverso la conoscenza della storia nazionale in forma biografica,

impegna il Governo:

a far sì che le istituzioni pubbliche interessate procedano all'acquisto di mille copie del Dizionario biografico degli Italiani edito dall'Istituto della Enciclopedia italiana – costituito ai sensi del regio decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, convertito dalla legge 11 gennaio 1934, n. 68 – da destinare alla consultazione del pubblico nelle Ambasciate e rappresentanze diplomatiche all'estero, nelle biblioteche pubbliche e in quelle delle università, nelle accademie e scuole pubbliche di istruzione e formazione civili e militari, negli istituti di istruzione secondaria. L'acquisto avverrà utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio finalizzati all'acquisizione di volumi e periodici».

G.35.700

MANUNZA, COMINCIOLI, SCHIFANI, AZZOLLINI, FEDERICI, TUNIS, MULAS, DELOGU

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

in data 21 aprile 1999 è stata sottoscritta l'intesa istituzionale di programma tra il Governo della Repubblica e la regione autonoma della Sardegna;

in attuazione di tale intesa, nella stessa data, è stato stipulato l'Accordo di programma quadro finalizzato alla metanizzazione della Sardegna;

l'energia è, oramai, uno dei principali fattori di costo nello sviluppo economico e sociale dei popoli ed è assurta ad elemento fondamentale nella aspra competizione in atto fra le economie sviluppate, determi-

nando con il suo costo l'economicità o la diseconomicità di produzioni e di interi settori produttivi;

il settore dell'energia è caratterizzato da radicali mutamenti che vanno nella direzione di una piena competizione all'interno di un libero mercato energetico;

la Sardegna è l'unica regione italiana a non disporre del metano ed a risentire maggiormente degli effetti di questo processo di liberalizzazione, in quanto non può fare affidamento, al pari delle altre regioni, sulla connessione con la rete nazionale ed europea dei gasdotti metaniferi e dell'energia elettrica, se non per 170 *megawatt* che possono passare attraverso il cavo esistente tra Sardegna-Corsica-Italia, denominato SACOI;

l'energia importata ha prezzi notevolmente inferiori a quelli pagati per l'energia nazionale;

le norme sulla liberalizzazione in atto per il mercato dell'energia elettrica dispongono, per l'intera Nazione, un limite massimo di importazione dai Paesi terzi e che l'energia importata va poi assegnata in proporzione alle richieste presentate in tutta Italia, in quantità notevolmente inferiore alle singole domande, parificando la Sardegna, che non dispone del metano, alle altre regioni d'Italia e creando così una situazione di ulteriore penalizzazione dell'isola;

sulla base di tutto quanto sopra, la Sardegna «soffre» un grave differenziale di costo energetico, sia termico che elettrico, con il resto d'Italia che, a sua volta, ha costi energetici medi superiori al resto d'Europa;

considerato che tale situazione mina alla base la competitività dell'apparato produttivo della Sardegna mettendo a rischio la stessa esistenza del suo sistema economico, frena la localizzazione di nuove iniziative produttive e determina una grave disparità di trattamento per l'intero popolo sardo rispetto a quello del resto d'Italia;

ritenuto che si impone l'adozione di urgenti provvedimenti che consentano di ridurre il costo energetico della Sardegna e di realizzare le infrastrutture necessarie per la metanizzazione dell'isola,

impegna il Governo:

a disporre l'eliminazione di qualsiasi limite o vincolo quantitativo alla importazione di energia elettrica dall'estero da parte dei soggetti presenti in Sardegna e nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo;

a provvedere, con proprio decreto-legge, all'adeguamento del costo energetico della Sardegna a quello medio nazionale, per le singole utenze sia termiche che elettriche, sulla base dei parametri ed elementi di riferimento che saranno prediposti da un apposito Comitato, composto da rappresentanti del Governo e della regione Sardegna.

G35.701
PASSIGLI

Il Senato della Repubblica,

nel caso che nella legge finanziaria 2002 trovino accoglimento le richieste di contributi straordinari per alcuni ex enti lirici o per singoli Festival musicali,

impegna il Governo,

a deliberare nell'ambito del FUS un proporzionale contributo straordinario a favore della Fondazione "Teatro del Maggio Musicale" di Firenze, avuto riguardo al fatto che il Maggio Musicale è il più antico e prestigioso Festival italiano, e il secondo per nascita in Europa dopo il Festival di Salisburgo, mai specificamente finanziato in precedenza, ed avuto riguardo al fatto che contrariamente ad altri ex enti lirici la Fondazione fiorentina non ha mai usufruito di alcun contributo straordinario in sede di finanziaria.

G35.200 (già em. 35.30)
CIRAMI, SODANO Calogero, CICCANTI, BATTAGLIA Antonio
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 699,

impegna il Governo affinché valuti l'opportunità di adottare opportuni provvedimenti al fine di risolvere le problematiche indicate nell'emendamento 35.30.

(*) Accolto dal Governo

G35.201 (già em. 35.38)
CUTRUFO, LAURO
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 699,

impegna il Governo affinché valuti l'opportunità di adottare opportuni provvedimenti al fine di risolvere le problematiche indicate nell'emendamento 35.38.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 35

35.0.1

BOLDI, BRIGNONE, MORO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(Disposizioni finanziarie a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali di novembre 1994)

1. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, in alternativa ai finanziamenti agevolati ottenuti ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, e dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, è concesso, a loro richiesta, un ulteriore contributo a fondo perduto pari al 45 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo complessivo di lire 500 milioni per ciascuna impresa. I contributi di cui al presente comma non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del soggetto percipiente. Le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 750 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante utilizzo delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale s.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane s.p.a. - Artigiancassa ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, delle risorse residue derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5, della citata legge n. 35 del 1995 e dell'eventuale maggior gettito rispetto alle previsioni di entrata derivanti dal medesimo comma 5 dell'articolo 11».

35.0.750 (già 35.80)
CENTARO, MINARDO, FIRRARELLO, GRILLOTTI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

«L'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

«Art. 138.

(Disposizioni relative a eventi calamitosi)

1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2067, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2002.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1, possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.

3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.

4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, va interpretato nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o più rate relative alla rateazione ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183, del 6 agosto 1993, e dell'articolo 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha la possibilità di versare la metà delle stesse e di versare la restante metà in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non si applicano alla procedura di cui al presente articolo.

5. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e finanze.

6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori.

8. Fino al termine di cui al comma 1 sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo«».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

35.0.44
CICCANTI, FORLANI, RONCONI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Disposizioni per le zone terremotate delle Marche e dell'Umbria)

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le modifiche seguenti:

a) al comma 5 dell'articolo 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di mancata costituzione del consorzio il Comune, previa diffida, provvede in sostituzione dei proprietari";

b) al comma 6 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: "Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5", e dopo le parole: "tre anni" sono aggiunte le parole: "prorogabile una sola volta di ulteriori tre anni".

c) il comma 6-*bis* dell'articolo 3 è così sostituito:

"6-*bis.* Il consorzio di cui al comma 5 ed i Comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari qualora il costo degli interventi di riparazione dei danni e di ricostruzione degli immobili privati sia superiore all'ammontare del contributo concedibile";

d) dopo il comma 6-*bis* dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

"6-*ter.* Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal Comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, comma 2, del Codice civile.";

e) il comma 7 dell'articolo 3 è così sostituito:

"7. Il contributo per l'autonoma sistemazione, previsto dalle Ordinanze ministeriali 28 settembre 1997, n. 2668, articolo 7, commi 2 e 5, e 3 agosto 2000, n. 3076, articolo 10, comma 1, a favore dei nuclei fami-

liari, delle comunità, dei gestori di esercizi commerciali e artigianali che alla data della crisi sismica occupavano un immobile distrutto o dichiarato inagibile, nonchè a favore dei soggetti che, ancorchè non sgomberati, debbano liberare l'immobile per consentire l'esecuzione degli interventi di ricostruzione, può essere concesso dalle regioni Umbria e Marche fino al completamento dell'intervento.";

f) al comma 2 dell'articolo 12, le parole: "per gli anni 1997 e 1998« sono sostituite con le parole: «fino al termine della ricostruzione.«;

g) al comma 3 dell'articolo 12, la locuzione «per il biennio 1997-1998" è sostituita, tutte le volte che ricorre, con la locuzione "fino al termine della ricostruzione.";

h) all'articolo 14, comma 4, primo periodo, le parole: "ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "a trattativa privata"; al secondo periodo sono soppresse le parole: ", ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,";

i) all'articolo 14, comma 5, quando ricorre, la locuzione "come sostituito dall'articolo 8-*ter* del decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216" è sostituita dalla seguente: "e sue successive modifiche ed integrazioni.";

l) all'articolo 14, comma 12, della legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto il seguente periodo: "Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di aprire una posizione previdenziale ed assicurativa presso le sedi INPS, INAIL e Cassa Edile competenti per territorio in relazione al luogo in cui vengono svolti i lavori".

2. All'articolo 14, comma 14, della legge 30 marzo 1998, n. 61, come sostituito dall'articolo 3, comma 3-*septies,* del decreto-legge del 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, le parole: "per un periodo massimo di 3 anni e" e le parole: "di legge" sono soppresse.

3. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge 30 marzo 1998, n. 61, è soppresso il seguente periodo: "Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilità di cui al comma 1".

4. Al comma 8 dell'articolo 15 della legge 30 marzo 1998, n. 61 è aggiunto il seguente periodo: "Alla ripartizione definitiva della relativa disponibilità si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella misura del sessantacinque per cento per la regione Umbria e del trentacinque per cento per la regione Marche".

5. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati, per il triennio 2001-2003, come coadiutori del personale delle ammi-

nistrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

6. Ai fini dell'accantonamento delle quote di ammortamento da inserire nei bilanci preventivi degli enti locali ai sensi del testo unico n. 267 del 18 agosto 2000, il valore del bene immobile riparato va decurtato di una somma pari al contributo concesso ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61.

7. Le regioni Umbria e Marche provvedono, con propri atti, ciascuna in ragione delle proprie esigenze, a concedere, su richiesta, ai Sindaci dei comuni elencati al comma 2, dell'articolo 1 dell'ordinanza ministeriale 13 ottobre 1997, n. 2694 e successive modifiche ed integrazioni, permessi aggiuntivi retribuiti per un massimo di settantadue ore lavorative mensili, in deroga al limite massimo previsto dall'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

8. Alla fine dello stato di emergenza, le funzioni dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge del 30 marzo 1998 n. 61 sono svolte dalle regioni Marche ed Umbria.

9. Qualora, successivamente alla presentazione da parte dei privati al Comune, di progetti di riparazione e miglioramento o adeguamento degli edifici colpiti dal sisma, l'autorità competente apponga, sull'intero edificio o su parte di esso, il vincolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, a seguito del quale sia necessaria una revisione totale o parziale degli elaborati progettuali, le regioni Umbria e Marche prevedono, a favore del proprietario, un contributo per le maggiori spese tecniche, commisurato alla parcella professionale per le varianti prevista dalla legge n. 143 del 1949, scontata del venti per cento. Qualora l'apposizione del vincolo intervenga dopo l'inizio dei lavori è riconosciuto all'impresa, anche relativamente ai contratti già stipulati all'entrata in vigore del presente comma, un indennizzo fino al due per cento commisurato all'effettivo periodo di sospensione e calcolato sull'importo dei lavori appaltati e non eseguiti. La durata del periodo di sospensione è dichiarata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

10. Il primo periodo del comma 3-*octies* dell'articolo 3 del decreto-legge del 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è così sostituito: "Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa fino ad un massimo del quattro per cento delle disponibilità derivanti da mutui, prestiti e risorse comunque assegnate alle regioni per gli interventi di ricostruzione".

11. Al comma 1 dell'articolo 6-*ter* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000,

n. 365, dopo le parole: "27 settembre 1997", sono aggiunte le parole: "nonchè il Ministero per i beni e le attività culturali"».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

35.0.2

CASTELLANI, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BRUTTI Paolo, ANGIUS, CORTIANA, DI GIROLAMO, CALVI, MASCIONI, BASTIANONI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(Disposizioni per le zone terremotate delle Marche e dell'Umbria)

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 30 marzo 1998, n. 61, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In caso di mancata costituzione del consorzio il Comune, previa diffida, provvede in sostituzione dei proprietari".

2. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge 30 marzo 1998, n. 61, sono soppresse le parole: "Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5," e dopo le parole: "tre anni" sono aggiunte le parole: "prorogabile una sola volta di ulteriori tre anni".

3. Il comma 6-*bis* dell'articolo 3 della legge 30 marzo 1998, n. 61, è così sostituito:

"6-*bis*. Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari qualora il costo degli interventi di riparazione dei danni e di ricostruzione degli immobili privati sia superiore all'ammontare del contributo concedibile".

4. Dopo il comma 6-*bis* dell'articolo 3 della legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto il seguente:

"6-*ter*. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, comma 2, del codice civile".

5. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 30 marzo 1998, n. 61, è così sostituito:

"7. Il contributo per l'autonoma sistemazione, previsto dalle ordinanze ministeriali 28 settembre 1997, n. 2668, articolo 7, commi 2 e 5, e 3 agosto 2000, n. 3076, articolo 10, comma 1, a favore dei nuclei familiari, delle comunità, dei gestori di esercizi commerciali e artigianali che alla data della crisi sismica occupavano un immobile distrutto o di-

chiarato inagibile, nonché a favore dei soggetti che, ancorché non sgomberati, debbano liberare l'immobile per consentire l'esecuzione degli interventi di ricostruzione, può essere concesso dalle regioni Umbria e Marche fino al completamento dell'intervento".

6. All'articolo 4 della legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto il seguente comma:

"7-*quater.* Le regioni Marche ed Umbria possono concedere finanziamenti in conto interessi fino a un ulteriore venti per cento del contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 e comunque in misura non superiore alla differenza tra il contributo concesso e il costo effettivo necessario per i lavori sulle strutture e per le rifiniture connesse dell'edificio occupato alla data del sisma e dichiarato inagibile. La quota di interessi passivi posta a carico del beneficiario è stabilita con criteri omogenei dalle regioni Marche ed Umbria, in relazione a fasce di reddito".

7. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 30 marzo 1998, n. 61, le parole: "per gli anni 1997 e 1998" sono sostituite dalle parole: "fino al termine della ricostruzione".

8. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 30 marzo 1998, n. 61, la locuzione: "per il biennio 1997-1998« è sostituita tutte le volte che ricorre, con la locuzione: «fino al termine della ricostruzione".

9. All'articolo 14, comma 4, primo periodo, della legge 30 marzo 1998, n. 61, le parole: "ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "a trattativa privata"; al secondo periodo sono soppresse le parole: "ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,".

10. All'articolo 14, comma 5, della legge 30 marzo 1998, n. 61, quando ricorre, la locuzione: "come sostituito dall'articolo 8-*ter* del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216« è sostituita dalla seguente: «e sue successive modifiche ed integrazioni".

11. All'articolo 14, comma 12, della legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto il seguente periodo: "Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di aprire una posizione previdenziale ed assicurativa presso le sedi INPS, INAIL e Cassa edile competenti per territorio in relazione al luogo in cui vengono svolti i lavori".

12. All'articolo 14, comma 14, della legge 30 marzo 1998, n. 61, come sostituito dall'articolo 3, comma 3-*septies*, del decreto-legge del 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226, le paroIe: "per un periodo massimo di 3 anni e" e le parole: "di legge" sono soppresse.

13. Al comma 2 dell'articolo 15, della legge 30 marzo 1981, n. 61, è soppresso il seguente periodo: "Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilità di cui al comma 1".

14. Al comma 8 dell'articolo 15 della legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto il seguente periodo: "Alla ripartizione definitiva della relativa disponibilità si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella misura del sessantacinque per cento per la regione Umbria e del trentacinque per cento per la regione Marche".

15. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile, residenti alla data del 28 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati, per il triennio 2001-2003, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

16. Ai fini dell'accantonamento delle quote di ammortamento da inserire nei bilanci preventivi degli enti locali ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il valore del bene immobile riparato va decurtato di una somma pari al contributo concesso ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61.

17. Le regioni Umbria e Marche provvedono, con propri atti, ciascuna in ragione delle proprie esigenze, a concedere, su richiesta, ai sindaci dei comuni elencati al comma 2, dell'articolo 1, ordinanza ministeriale 13 ottobre 1997, n. 2694, e successive modifiche ed integrazioni, permessi aggiuntivi retribuiti per un massimo di settantadue ore lavorative mensili, in deroga al limite massimo previsto dall'articolo 79 del testo unico citato.

18. Alla fine dello stato di emergenza, le funzioni dei Comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge del 30 marzo 1998, n. 61, sono svolte dalle regioni Marche ed Umbria.

19. Qualora, successivamente alla presentazione da parte dei privati al Comune, di progetti di riparazione e miglioramento o adeguamento degli edifici colpiti dal sisma, l'autorità competente apponga, sull'intero edificio o su parte di esso, il vincolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, a seguito del quale sia necessaria una revisione totale o parziale degli elaborati progettuali, le regioni Umbria e Marche prevedono, a favore del proprietario, un contributo per le maggiori spese tecniche, commisurato alla parcella professionale per le varianti previste dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, scontata del venti per cento. Qualora l'apposizione del vincolo intervenga dopo l'inizio dei lavori è riconosciuto all'impresa, anche relativamente ai contratti gia stipulati all'entrata in vigore del presente comma, un indennizzo fino al due per cento commisurato all'effettivo periodo di sospensione e calcolato sull'importo dei lavori appaltati e non eseguiti. La durata del periodo di sospensione è dichiarata

dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

20. Le regioni stabiliscono, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati rispetto al contributo concesso tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell'intervento.

21. Il primo periodo del comma 3-*octies* dell'articolo 3 del decreto-legge del 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226, è sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa fino ad un massimo del quattro per cento delle disponibilità derivanti da mutui, prestiti e risorse comunque assegnate alle regioni per gli interventi di ricostruzione".

22. Al comma 1 dell'articolo 6-*ter* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 27, convertito con modificazioni in legge 11 dicembre 2000, n. 35, dopo le parole: "27 settembre 1997", sono aggiunte le parole: "nonché il Ministero per i beni e le attività culturali"».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

35.0.751 (già 4.31)
PICCIONI, NOCCO (*)

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Benefici per le zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità del settembre 2000)

1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i macchinari agricoli i benefici possono riguardare anche l'acquisto di corrispondenti beni nuovi, dal cui valore, ai fini della determinazione del contributo, dev'essere detratto il valore a rottame dei beni sostituiti«».

(*) Ritirato e fatto proprio dal senatore Muzio

35.0.752 (già 35.77)
BOLDI, BRIGNONE, MORO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Agevolazioni fiscali in seguito ad eventi calamitosi)

Le disposizioni di cui all'articolo 138, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applicano anche ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi di cui ai commi 2, 3 e 7-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 entro il 30 settembre 2002. Le condizioni e le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

35.0.106
BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, GARRAFFA, MONTALBANO, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Agevolazioni fiscali in seguito ad eventi calamitosi)

1. All'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "a titolo di capitale, maggiorato di un importo pari al 15 per cento, entro il 30 settembre 2001", sono sostituite dalle seguenti: "a titolo di capitale entro il 31 dicembre 2002"».

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, tabella C ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: – Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi

di riserva – cap. 3003)*, ridurre in misura corrispondente agli oneri gli importi relativi.*

35.0.3
BRUTTI Paolo

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Disposizioni in materia di autotrasporto)

1. Per le aggregazioni consortili e la costruzione di reti tra imprese di autotrasporto di cui alla legge n. 317 del 1991, per l'immissione agli incentivi agli investimenti, con esclusione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge n. 488 del 1992 e alla legge n. 341 del 1995, per l'introduzione di misure di sostegno alle aziende di autotrasporto in crisi di cui alla legge n. 95 del 1979 e successive modificazioni, per le finalità di cui all'articolo 2 della legge n. 454 del 1997, per il rinnovo del parco veicolare in direzione eco-compatibile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 454 del 1997, per gli interventi per il trasporto combinato ferroviario e marittimo di cui all'articolo 5 della legge n. 454 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno decennali di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004».

Conseguentemente alla Tabella B, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*, ridurre degli importi corrispondenti nel rispetto dei coefficienti di realizzazione assunti dal Governo.*

35.0.4
BRUTTI Paolo, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Disposizioni in materia di autotrasporto)

1. Per favorire l'accesso alle fonti di finanziamento delle imprese di autotrasporto e contribuire a guidare le imprese anche verso il capitale di rischio e l'innovazione finanziaria, mediante la concessione di garanzie, sono stanziati 102 milioni di euro per contributi in conto capitale per il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di

cui alla legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 100, lettera *a)*, come modificata dalla legge n. 266 del 1997, articolo 15».

Conseguentemente, nella Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2002: – 204.000.

35.0.753 (già 8.0.91)

NOVI, LAURO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(Imprese turistiche)

1. Sono considerate imprese turistiche a tutti gli effetti:

a) le imprese di gestione e di esercizio di:

1) porti turistici, approdi e punti di ormeggio;

2) porzioni di porti commerciali o rifugi finalizzati al turismo;

3) esercizi e attività turistici complementari collegati alla assistenza dei turisti nautici o alla sosta, assistenza e rimessaggio delle unità da diporto;

b) le imprese esercenti attività di noleggio e di locazione di unità da diporto;

c) le imprese esercenti le intermediazioni per il noleggio e la locazione delle unità da diporto;

d) le agenzie di consulenza per la nautica da diporto;

e) i centri di immersione subacquea e di altre attività nautiche che operano nel settore turistico-ricreativo.

2. La legge 12 marzo 1968, n. 478, non si applica alla nautica da diporto».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

35.0.754 (già 8.0.92)
MARANO, LAURO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Imprese turistiche)

1. Sono considerate imprese turistiche a tutti gli effetti:

a) le imprese di gestione e di esercizio di:

1) porti turistici, approdi e punti di ormeggio;

2) porzioni di porti commerciali o rifugi finalizzati al turismo;

3) esercizi e attività turistici complementari collegati alla assistenza dei turisti nautici o alla sosta, assistenza e rimessaggio delle unità da diporto;

b) le imprese esercenti attività di noleggio e di locazione di unità da diporto;

c) le imprese esercenti le intermediazioni per il noleggio e la locazione delle unità da diporto;

d) le agenzie di consulenza per la nautica da diporto;

e) i centri di immersione subacquea e di altre attività nautiche che operano nel settore turistico-ricreativo.

2. La legge 12 marzo 1968, n. 478, non si applica alla nautica da diporto».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

35.0.755 (già 8.0.93)
PASQUINI, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, SCALERA, TURCI, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Misure straordinarie di sostegno al settore del turismo)

1. Sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, a carico delle imprese turistiche, di cui agli articoli 6 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *c),* della legge 25 agosto 1991, n. 287.

2. È introdotto, per l'anno 2002, lo sgravio totale della contribuzione dovuta all'assicurazione generale obbligatoria ed alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi gestite dall'INPS per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a favore delle imprese turistiche, di cui agli articoli 6 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *c),* della legge 25 agosto 1991, n. 287.

3. I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui al comma 15 lettera *a)* dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono prorogati non oltre il 31 dicembre 2002 alle agenzie di viaggio e per gli operatori turistici con più di 50 addetti. A decorrere dal 10 gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2002 i predetti trattamenti:

a) sono estesi alle aziende alberghiere, come definite dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, con più di 50 addetti;

b) sono estesi alle aziende alberghiere, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, ed ai pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *c),* della legge 25 agosto 1991, n. 287, con più di 15 addetti».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

35.0.756 (già 8.0.94)
CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, PIZZINATO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Iva agevolata per il settore del turismo)

1. Alla Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 120, dopo le parole: "istituti sanitari", aggiungere le seguenti: "e le prestazioni rese ai clienti delle altre imprese turistiche di cui agli articoli 6 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217"».

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, alla Tabella C ivi richiamata: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – capitolo 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 350.000;
2003: – 350.000;
2004: – 350.000.

35.0.5

LAURO, NOCCO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(Agevolazioni per il settore turistico)

1. Per le imprese e le attività professionali turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, i termini per il versamento di imposte e tasse che vengono a scadenza entro il 31 gennaio 2002 sono prorogati, relativamente ad un ammontare del venti per cento degli importi dovuti, fino al 30 aprile 2002.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso uno sgravio in misura del venti per cento sul complesso dei contributi da corrispondere all'INPS fino al 31 dicembre 2001.

3. I redditi presunti in base agli studi di settore sono ridotti, limitatamente all'anno fiscale 2001-2002, del venti per cento per i soggetti di cui al comma 1.

4. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, interviene, entro il 31 marzo 2002, per il rimborso di eventuali penali rimaste a carico dei consumatori di pacchetti turistici o assunte dalle imprese turistiche di cui al comma 1, per le disdette di viaggi comprendenti un trasporto aereo all'estero conseguenti alla situazione di emergenza verificatasi a far data dall'11 settembre 2001 e fino a tutto il 30 novembre 2001. All'onere derivante, valutato in euro 16.450 per l'anno 2001, si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento disposto dall'articolo 21, comma 10, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Per la somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi situati in regime di concessione in aeroporti, scali ferroviari e porti, si applica l'aliquota IVA del quattro per cento fino al 30 aprile 2002.

6. Nei limiti delle risorse indicate a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 62, comma 1, lettera *g)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono prorogati, fino alla data del 31 dicembre 2002, a favore delle agenzie di viaggio e turismo di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, aventi anche meno di cinquanta addetti».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

35.0.6

COVIELLO, PASQUINI, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, SCALERA, TURCI, DATO, CASTELLANI, BEDIN, IOVENE

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Prestito d'onore)

1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 le misure di incentivo all'autoimpiego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 75 milioni di euro in ragione d'anno».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

35.0.7/1

BASTIANONI

All'emendamento 35.0.7, dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

«1-*bis.* All'articolo 2, comma 7 della legge 14 maggio 1998, n. 164, relativo al prestito d'onore, dopo le parole: «o che svolgono lavori socialmente utili», *sono aggiunte le seguenti:* «o disoccupati o giovani in attesa di prima occupazione».

1-*ter.* Per le finalità di cui al comma 1-*bis* è autorizzata per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 la spesa di 2.582.000 euro, finalizzata all'erogazione per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell'economia ittica.

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

35.0.7

COVIELLO, SCALERA, GIARETTA, CASTELLANI, DATO, BEDIN, FILIPPELLI, TREU, D'ANDREA, MARINO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Prestito d'onore)

1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 le misure di incentivo all'autoimpiego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 75 milioni di euro in ragione d'anno».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

35.0.8

VERALDI, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Prestito d'onore)

1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 le misure di incentivo all'autoimpiego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 75 milioni di euro in ragione d'anno».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

35.0.9

PIATTI, BONAVITA, MURINEDDU, BASSO, FLAMMIA, VICINI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Disposizioni sul prestito d'onore)

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 14 maggio 1988, n. 164, relativo al prestito d'onore, dopo le parole: «o che svolgono lavori socialmente utili« aggiungere le altre: «o disoccupati o ai giovani in attesa di prima occupazione».

2. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 la spesa di 2.582.000 euro finalizzata all'erogazione del prestito d'onore per la realizzazione di progetti finalizzati all'economia ittica».

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 5.164;
2003: – 3.873;
2004: – 2.582.

35.0.91
FERRARA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

1. Al fine di assicurare la massima efficacia all'attività di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, gli importi di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già assegnati al Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono destinati alle finalità delle forme di intervento disciplinate dai richiamati provvedimenti legislativi, ivi comprese quelle regolate attraverso crediti d'imposta».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

35.0.757 (già 33.0.18)
MANIERI, TOGNI, GIARETTA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente;

«Art. 35-*bis.*

(Spese per progetti di ricerca)

1. Il fondo di cui al comma 7 dell'articolo 108 della legge n. 388 del 2000 è incrementato di 30 milioni di euro, da destinare al finanziamento

di progetti di ricerca che prevedono la partecipazione di giovani ricercatori».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003) *apportare la seguente variazione:*

2002: – 30.000.

35.0.758 (già 35.136)
CURTO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Misure a sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese)

1. Al fine di assicurare la massima efficacia all'attività di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, gli importi di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già assegnati al Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonchè al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono destinati alle finalità delle forme di intervento disciplinate dai richiamati provvedimenti legislativi, ivi comprese quelle regolate attraverso crediti d'imposta».

35.0.10
PASQUINI, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, SCALERA, TURCI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese)

1. All'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono soppresse le parole: «che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo comma del codice civile«;

b) al comma 4 sono soppresse le parole: «nei limiti dello stanziamento di bilancio«;

c) al comma 7 le parole: «per ciascuno degli anni 2001, 2002, e 2003, la somma di lire 90 miliardi«, sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2001 la somma di lire 90 miliardi, e rispettivamente, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 la somma di 103.291,37 euro"».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

35.0.14
CICCANTI, MONCADA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

(Utilizzazione dei fondi di cui all'art. 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

1. Al fine di assicurare la massima efficacia all'attività di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, gli importi di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già assegnati al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono destinati alle finalità delle forme di intervento disciplinate dai richiamati provvedimenti legislativi, ivi comprese quelle regolate attraverso crediti d'imposta».

35.0.11/1
BASTIANONI
V. em. 35.0.57/1

All'emendamento 35.0.11, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1. Per gli anni 2002, 2003, 2004 è autorizzata la spesa di 7.747.000 euro in ragione d'anno per l'attuazione delle convenzioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226. A tale fine è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un fondo per l'innovazione dell'economia ittica. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, emana le disposizioni attuative per la stipula delle convenzioni di

cui al presente comma, che possono comprendere anche l'assistenza tecnica alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

35.0.11

PASQUINI, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, SCALERA, TURCI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

(Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo e ambiente per le piccole medie imprese)

1. Alle piccole e medie imprese è concesso un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese di ricerca e sviluppo, e ambiente sostenute a decorrere dall'esercizio 2002 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti.

2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. L'agevolazione è concessa tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo e l'ambiente.

4. Qualora all'atto della domanda dell'impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce.

5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nè alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

35.0.759 (già 8.0.117)
IOANNUCCI, LAURO

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-*bis.*

1. All'articolo 4, comma 2, della legge recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia" dopo le parole: "aggiornamento del personale" sono aggiunte le seguenti: "e per le spese di ricerca e sviluppo, così come definite dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

35.0.12/1
GIARETTA, BAIO, TOIA

All'emendamento 35.0.12, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Per l'accoglienza, l'assistenza e il soccorso *in loco* dei profughi di guerra dell'Afghanistan, la dotazione finanziaria del fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, di cui alle leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987, è incrementata per l'anno 2002 di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente: (Disposizioni in materia di cooperazione internazionale, cooperazione sociale e lotta contro la marginalità).

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

35.0.12
DANIELI, GIARETTA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

(Utilizzo nel triennio 2002-2004 delle giacenze sul fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49)

1. Le risorse finanziarie che riaffluiscono negli anni 2001, 2002, 2003 sul fondo rotativo, di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,

per i rientri di capitale ed interessi di crediti d'aiuto concessi in passato, sono destinate al Ministero degli affari esteri per finanziare iniziative a dono di cooperazione allo sviluppo bilaterali, multilaterali e di emergenza, nonché a sostegno dei programmi promossi dalle organizzazioni non governative e per interventi nel settore del patrimonio culturale, della cooperazione scientifica e della formazione a favore dei Paesi in via di sviluppo. Su richiesta del Ministro degli affari esteri, tali risorse finanziarie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base del Ministero degli affari esteri».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

35.0.505 (già 14.0.3)
NANIA, GRILLOTTI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(Fondo per lo sviluppo sostenibile)

1. All'articolo 109, della legge 23 dicembre 200, n. 388 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la lettera *m)*, è aggiunta la seguente:

m-bis) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale ed ambientale»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati:

1) le specifiche tipologie di azione da finanziarie;

2) i settori prioritari di intervento, con articolare riferimento a quelli indicati nel comma 2;

3) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento;

4) le condizioni e le modalità per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta;

5) le priorità territoriali e tematiche;

6) le categorie di soggetti beneficiari;

7) le modalità di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti».

35.0.17

SPECCHIA, ZAPPACOSTA, BATTAGLIA Antonio, MULAS

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

(Fondo per lo sviluppo sostenibile)

1. All'articolo 109, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la lettera *m)* è aggiunta la seguente: "*n)* elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale ed ambientale".

2. L'articolo 109, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

«3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente definisce, previa approvazione del CIPE, il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre Amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati:

a) le specifiche tipologie di azione da finanziare;

b) i settori prioritari di intervento, con particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2;

c) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento;

d) le condizioni e le modalità per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta;

e) le priorità territoriali o tematiche;

f) le categorie di soggetti beneficiari;

g) le modalità di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti».

35.0.20
LAURO, NOCCO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(Interventi in materia energetica e di ricerca di base)

1. Per la promozione di iniziative incisive per favorire la competitività dell'industria nazionale nel rispetto degli impegni assunti dal Paese a livello internazionale, il Ministro delle attività produttive provvede a stipulare con l'ENEA un accordo di programma, con validità triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo.

2. Il Ministero delle attività produttive svolge la ricerca di base relativa ai minerali industriali, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica di processi anche sulla base di apposite convenzioni con enti ed imprese minerarie, pubbliche o private di comprovata competenza nel campo della ricerca di base.

3. Per la realizzazione del programma IGNITOR da parte dell'Ente nazionale per l'energia e l'ambiente (ENEA) è autorizzata la spesa di euro 25.000.000 per l'anno 2002, di euro 40.000.000 per l'anno 2003, di euro 50.000.000 per l'anno 2004».

Conseguentemente, alla tabella D aggiungere:

Accordo di programma Ministero attività produttive – Enea:

anno 2002: + 25.000;
anno 2003: + 25.000;
anno 2004: + 25.000.

In tabella B, voce Ministero delle attività produttive, *apportare la seguente modificazione:*

anno 2002: + 2.000;
anno 2003: + 2.000;
anno 2004: + 2.000.

Programma IGNITOR 2s

anno 2002: + 25.000;
anno 2003: + 40.000;
anno 2004: + 50.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

35.0.23
LAURO, NOCCO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Oneri strumentali per la liberalizzazione dei mercati energetici)

1. In relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero delle attività produttive per accelerare l'apertura dei mercati energetici è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'assunzione nell'anno 2002, di 20 unità di personale con professionalità tecnica specifica nel settore dell'energia.

2. Per i suddetti fini e per lo svolgimento di attività informative e tecniche di supporto e la relativa strumentazione è autorizzata la spesa di Euro 700.000 per l'anno 2002, di Euro 700.000 per l'anno 2003 e di Euro 700.000 per l'anno 2004 iscritta nel bilancio di previsione del Ministero delle attività produttive.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle attività produttive, *aggiungere:*

2002: + 700;
2003: + 700;
2004: + 700.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

35.0.1000 (già 35.0.38)
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Misure di sostegno all'emittenza radio-televisiva)

1. Il finanziamento annuale di 42,349 milioni di euro di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, come modificata dall'articolo 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato a decorrere dal 2003 di un importo pari a 52,523 milioni di euro in ragione d'anno».

Conseguentemente alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze – legge n. 467 del 1978: Art. 9-*ter apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 52.523
2004: – 52.523

35.0.1001 (già 35.0.39)
CURTO

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Contributi all'emittenza locale)

1. Il finanziamento annuale di 42,349 milioni di euro di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, come modificata dall'articolo 145, comma 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è incrementato a decorrere dal 2003 di un importo pari a 52,523 milioni di euro in ragione d'anno».

Conseguentemente alla tabella C rubrica Ministero dell'economia e delle finanze – legge n. 467 del 1978: Art. 9-*ter. apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 52.523
2004: – 52.523

35.0.1002 (già 35.0.40)
DANZI, CURTO, NOCCO, COMPAGNA, FERRARA, CICCANTI, TREMATERRA, LAURO, IOANNUCCI, CARUSO, IZZO, VIZZINI, GRILLOTTI, MANUNZA, COMINCIOLI, BUCCIERO, GUBETTI, CHIRILLI, PIANETTA, COSTA, ZORZOLI

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Contributi all'emittenza locale)

1. Il finanziamento annuale di 42,349 milioni di euro di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, come modificata dall'articolo 145, comma 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è incrementato a decorrere dal 2002 di un importo pari a 52,523 milioni di euro in ragione d'anno».

Conseguentemente alla tabella C rubrica Ministero dell'economia e delle finanze – legge n. 467 del 1978: Art. 9-*ter. apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 52.523;
2004: – 52.523.

35.0.42
NOCCO, D'ANDREA, EUFEMI

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Contributi all'emittenza locale)

1. Il finanziamento annuale di 42,349 milioni di euro di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, come modificata dall'articolo 145, comma 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è incrementato a decorrere dal 2002 di un importo pari a 41,282 milioni di euro in ragione d'anno».

Conseguentemente all'articolo 36, comma 2, alla tabella C Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze: legge n. 468 del 1978: Art. 9-*ter. Apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 41.282;
2003: – 41.282;
2004: – 41.282.

35.0700 (già 35.66)
MANIERI, D'ANDREA, FAVARO, ACCIARINI, BEVILACQUA, PAGANO, FRANCO Vittoria, CHIRILLI, MARINO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Interventi per il restauro e la tutela del patrimonio artistico barocco della provincia di Lecce)

1. Il patrimonio urbanistico architettonico ed artistico barocco della provincia di Lecce è di preminente interesse nazionale.

2. Per la conservazione e la tutela del patrimonio di cui al comma 1, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le

competenti soprintendenze, sentita la commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali ed ambientali, approva, con proprio decreto, il piano pluriennale degli interventi da realizzare, indicandone strumenti e procedure attuative. Il Ministro per i beni e le attività culturali vigila, tramite le competenti soprintendenze, sull'attuazione dei lavori.

3. Agli eventuali aggiornamenti annuali del piano si provvede con la stessa procedura di cui al comma 2.

4. L'approvazione del piano di cui ai commi 2 e 3 e degli eventuali aggiornamenti annuali equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel piano stesso.

5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato in euro 2.600.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante riduzione del fondo di riserva di cui alla tabella C, Ministero dell'economia e finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-*ter* (4.1.5.2 – altri fondi di riserva – cap. 3003)».

35.0.41

GABURRO, MANIERI, ASCIUTTI, D'ANDREA, FAVARO, ACCIARINI, BEVILACQUA, PAGANO, VITTORIA FRANCO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(Interventi per il restauro e la tutela del patrimonio artistico barocco della provincia di Lecce)

1. Il patrimonio urbanistico, architettonico ed artistico barocco della provincia di Lecce è di preminente interesse nazionale.

2. Per la conservazione e la tutela del patrimonio di cui al comma 1 la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze, sentita la commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali, approva, con proprio decreto, il piano pluriennale degli interventi da realizzare, indicandone strumenti e procedure attuative. Il Ministro vigila, tramite le competenti soprintendenze, sull'attuazione dei lavori.

3. Agli eventuali aggiornamenti annuali del piano si provvede con la stessa procedura di cui al comma 2.

4. L'approvazione del piano di cui al presente articolo e degli eventuali aggiornamenti annuali equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste nel piano stesso.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in euro 2.600.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante riduzione del Fondo di riserva di cui alla Tabella C, Rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-*ter*».

Alla tabella B, «Fondo speciale di conto capitale», Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *sono apportate le seguenti variazioni (migliaia di euro):*

2002: + 2.600;
2003: + 2.600;
2004: + 2.600.

Conseguentemente alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, *sono apportate le seguenti variazioni (migliaia di euro):*

2002: – 2.600;
2003: – 2.600;
2004: – 2.600.

35.0.45

BRIGNONE, MORO, VANZO, TIRELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(Disposizioni in materia di solidarietà sociale)

Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A, parte II, punto 31, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applicano anche ai veicoli di cui all'articolo 54 comma 1, lettera *m),* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285«».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

35.0.49
BETTAMIO, IZZO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Contributo straordinario in favore dell'ENIT)

1. Per l'esercizio finanziario 2002 è assegnato all'ENIT, capitolo 2270 del Ministero delle attività produttive, un contributo straordinario di 7.746,86 milioni di euro, allo scopo di incrementare la capacità di attrazione dei flussi turistici esteri, d'intesa con il Ministero delle attività produttive

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

35.0.50/1
D'ANDREA, ACCIARINI, ASCIUTTI, AYALA, BAIO, BERLINGUER, COVIELLO, DI SIENA, FRANCO, GRUOSSO, MANIERI, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, GABURRO, SODANO

All'emendamento 35.0.50, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Per le finalità di cui alla legge 11 novembre 1986, n. 771, relativa alla conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera, è autorizzata la spesa di 3.100.000 di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

35.0.50
GARRAFFA, MONTALBANO, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Fondo per il risanamento dei centri storici)

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per favorire il risanamento dei centri storici delle città e l'insediamento negli stessi di attività produttive commerciali e artigianali. Al Fondo è assegnata una somma pari a 16 milioni di euro per l'anno 2002».

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, alla Tabella C) ivi richiamata: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: – Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), *ridurre in misura corrispondente agli oneri gli importi relativi.*

35.0.52

BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, GARRAFFA, MONTALBANO, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Agevolazioni fiscali in favore delle organizzazioni di volontariato)

1. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis.* Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle Organizzazioni di volontariato iscritte ai «Registri delle Organizzazioni di volontariato istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome« di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, che sono strumentali per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse«».

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, alla Tabella C) ivi richiamata: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: – Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), *ridurre in misura corrispondente agli oneri gli importi relativi.*

35.0.57/1 (già 35.0.11/1)

BASTIANONI

All'emendamento 35.0.57 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per gli anni 2002, 2003, 2004 è autorizzata la spesa di 8.000.000 di euro in ragione d'anno, per l'attuazione delle convenzioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226. A tal fine è

istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un Fondo per l'innovazione e lo sviluppo dell'economia ittica».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

35.0.57

BONAVITA, MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, CADDEO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(Fondo per l'innovazione dell'economia ittica)

1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la spesa di 7.747 migliaia di euro, finalizzata all'attuazione delle convenzioni previste dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, all'articolo 5. A tale scopo, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, è istituito un fondo per l'innovazione dell'economia ittica.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, emana le disposizioni attuative per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1, che possono ricomprendere anche l'assistenza tecnica alla creazione ed allo sviluppo di nuove imprese.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 15.494;

2003: – 11.620;

2004: – 7.747.

35.0.65

PIATTI, MURINEDDU, BONAVITA, BASSO, FLAMMIA, VICINI, CADDEO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(Arresto temporaneo dell'attività di pesca)

1. Per l'attuazione, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, delle misure di accompagnamento sociale all'arresto temporaneo dell'attività di pesca è autorizzata la spesa di 30.987 migliaia di euro.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono definite le modalità attuative dell'arresto temporaneo della pesca a strascico e traino pelagico. Con lo stesso decreto sono istituite zone di *nursery* e di ripopolamento».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 61.974;
2003: – 46.480;
2004: – 30.987.

35.0.66

MURINEDDU, BONAVITA, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, CADDEO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(Iniziative di sostegno per la piccola pesca costiera)

1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la spesa di 5.165 migliaia di euro, finalizzata all'attuazione delle iniziative di sostegno previste per il comparto della piccola pesca costiera dalla legge 21 maggio 1998, n. 164, all'articolo 2, comma 6».

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 10.330;
2003: – 7.747;
2004: – 5.165.

35.0.67

BONAVITA, MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, CADDEO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(Credito peschereccio)

1. Al fine di evadere le istanze di credito peschereccio di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302, presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali, precedentemente alla delega conferita in materia alle regioni, è autorizzata la spesa di 4.648 migliaia di euro limitatamente all'anno 2002».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 9.296.

35.0.68

BONAVITA, MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, CADDEO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(Pesca del tonno rosso)

1. Per l'attuazione di un piano di razionalizzazione e riconversione della pesca del tonno rosso, è autorizzata per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, rispettivamente la spesa di 4.132 migliaia di euro, 2.582 migliaia di euro e 1.550 migliaia di euro.

2. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, vengono emanate le norme attuative del presente articolo».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 8.264;
2003: – 4.278;
2004: – 1.550.

35.0.69

MURINEDDU, BONAVITA, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, CADDEO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(Disposizioni nel settore della pesca)

1. Conformemente al disposto di cui all'articolo 3, comma 4, del Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che prevede che quando uno Stato membro estende l'imposizione dei sistemi di controllo satellitare anche ai pescherecci di lunghezza inferiore ai 24 metri fuori tutto questi siano ammessi al medesimo sostegno finanziario previsto per le navi di lunghezza fuori tutto superiore ai 24 metri, è concesso un contributo alle unità comprese tra 12 e 24 metri fuori tutto, rientranti nell'obbligo introdotto con decreto del Ministro delle politiche agricole del 30 agosto 2001.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi sentito il Comitato per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, vengono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente articolo.

3. Per l'attuazione del presente articolo è stanziata la somma di 20.658 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 41.316;
2003: – 30.987;
2004: – 20.658.

35.0.58

GARRAFFA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni, MONTALBANO, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(Disposizioni in favore di aziende di allevamento bovino)

1. La sospensione dei termini di cui al comma 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, è estesa fino al 31 dicembre 2002, limitatamente alle aziende e cooperative di allevamento di bovini

ubicate nelle regioni sottoposte a sorveglianza, a norma del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, alla tabella C, ivi richiamata: Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva cap. 3003), *ridurre in misura corrispondente agli oneri gli importi relativi.*

35.0.59

MANFREDI, IOANNUCCI, NOCCO, BOSCETTO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(Esenzioni fiscali nel settore dell'agricoltura)

1. L'articolo 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. La permuta o l'acquisto di appezzamenti di terreno da parte di agricoltori a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a condurlo per un periodo di almeno dieci anni, sono esenti da imposte di registro o di altro genere, e i relativi atti di compravendita e di permuta sono autenticati e registrati a cura del segretario comunale. Le proprietà fondiarie e relative pertinenze costituite in compendio unico sono considerate unità indivisibili e non possono essere assegnate che ad un unico erede, destinatario di donazione, acquirente o affittuario. Al relativo onere si provvede a carico e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.

2. All'imprenditore agricolo o al coltivatore diretto che acquisti o acquisisca per successione o donazione un fondo può essere concessa, nei limiti del Fondo di cui al comma 3, l'accensione di mutui decennali al tasso agevolato, inferiore del 3 per cento a quello di sconto ufficiale, con spese a carico dello Stato per la parte relativa all'ammortamento del capitale, sia per l'indennizzo di eventuali coeredi, sia per l'avvio dell'esercizio di un'azienda agricola di montagna, nel rispetto della presente legge e del vincolo, in particolare, di condurla per un periodo di almeno dieci anni. A tale scopo è costituito presso ii Ministero dell'economia e delle finanze un fondo dell'importo massimo di 5 miliardi di lire annui.

3. Le regioni e le province autonome regolano con proprie leggi l'istituzione delle aziende montane, per quanto riguarda in particolare la co-

stituzione, la superficie minima indivisibile, la divisione del patrimonio ereditario, lo svincolo e l'esproprio«.

2. L'articolo 5 della citata legge n. 97 del 1994 è abrogato».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

35.0.70

MONTAGNINO, BATTAGLIA Giovanni, MONTALBANO, GARRAFFA, LAURIA, ROTONDO, TREU

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(Protocolli aggiuntivi dei patti territoriali ex delibera CIPE 12 luglio 1996)

1. I Patti Territoriali decretati in forza della Delibera CIPE 12 luglio 1996, detti di prima generazione, possono avviare Protocolli aggiuntivi e richiederne il finanziamento al Ministero del tesoro, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, servizio per la programmazione negoziata. I suddetti Protocolli sono regolati dalla normativa posta in essere con la delibera CIPE del 21 marzo 1997 e quella afferente la legge n. 488/92 e successive modifiche ed integrazioni ivi comprese le circolari applicative e ciò per la individuazione e i l'ammissibilità e finanziamento dei beneficiari. Il finanziamento complessivo di ciascun Protocollo aggiuntivo non può superare il 50 per cento delle somme già deliberate per ogni singolo patto. Per la copertura finanziaria si provvederà sui fondi previsti per le aree depresse e sui residui già stanziati a favore della Programmazione negoziata.

2. I servizi resi fino al 31 dicembre 1998 dai soggetti responsabili dei Patti territoriali di cui al comma 1, a favore delle aziende beneficiarie e per i quali sono emesse relative fatture, possono essere posti utilmente a rendicontazione nello stato finale del finanziamento deliberato dal CIPE per ogni singola iniziativa imprenditoriale e ciò entro i limiti del contributo massimo già decretato».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

35.0.71

MONTAGNINO, GARRAFFA, MONTALBANO, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni, LAURIA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(Interventi per la prevenzione di fenomeni criminali)

1. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato da ultimo dall'articolo 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, sono destinati 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la finalità di prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

2. Tra i beni strumentali agevolabili sono compresi:

a) vetrine e banconi blindati o con cristalli blindati;

b) impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva;

c) impianti speciali di segnalazione;

d) impianti telefonici e telematici di collegamento con le forze dell'ordine ed i servizi di vigilanza;

e) installazione di colonnine di soccorso;

f) sistemi di video sorveglianza e di rilevamento satellitare.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo unico per gli incentivi alle imprese».

35.0.78

NOCCO, VIZZINI, FERRARA, PONTONE

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(Modifiche all'articolo 69, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

1. L'ultimo periodo del comma 16 dell'articolo 69, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: «Gli enti di cui al presente comma corrispondono agli avvocati dipendenti competenze professionali in misura pari alla metà dei minimi tariffari a seguito di provvedimento giurisdizionale favorevole, anche parzialmente, senza liquidazione o compensazione delle spese legali. Il trattamento giuridico ed economico degli

appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, prendendo a riferimento quanto previsto per il personale di cui al regio decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modifiche ed integrazioni«».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

35.0.80
IZZO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Contributi in favore delle associazioni nazionali di promozione sociale)

1. Il contributo statale di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 438, a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476, nell'ambito delle finalità stabilite dall'articolo 59, comma 45, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al cui finanziamento si provvede a carico del Fondo nazionale delle politiche sociali, nei limiti delle risorse a tal fine destinate dal decreto del Ministro per la solidarietà sociale previsto dall'articolo 59, comma 46 della stessa legge n. 449 del 1997, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è elevato a 10.329.137,98 euro.

2. Il contributo di cui al precedente comma può essere erogato anche in assenza del regolamento previsto dall'articolo 5 della legge n. 438 del 1998».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

35.0.81
IZZO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Contributo in favore delle biblioteca italiana per ciechi)

1. Il contributo di cui alla legge 20 gennaio 1994, n. 52 (Ministero dell'interno) a favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita« Onlus è elevato a 3.873.426,74 euro».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

35.0.760 (già 7.0.28)
BONATESTA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Nell'articolo 16, comma 1, lettera *e),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «negozi e assimilati«, sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva«».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 1.500;
2003: – 1.500;
2004: – 1.500.

35.0.761 (già 7.0.29)
FERRARA, GRECO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Nell'articolo 16, comma 1, lettera *e),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «negozi e assimilati«, sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva«».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

35.0.762 (già 7.0.31)

BASTIANONI, BEDIN

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Nell'articolo 16, comma 1, lettera *e),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «negozi e assimilati«, sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva;«».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

35.0.763 (già 7.0.33)

SCALERA, VIZZINI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Disposizioni in materia di trasmissioni televisive)

1. Nella Tabella A, parte III, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 123-*ter,* dopo le parole: «a mezzo di reti via cavo o via satellite« sono aggiunte le parole: «ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto«».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

35.0.82
LAURO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(Canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)

L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. – *1*. A decorrere dal 10 gennaio 2002, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.200.000;

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: lire 3.060.000;

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: lire 1.530.000;

d) alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi con 2 e 1 stella; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 2 stelle; affittacamere, esercizi pubblici non di lusso, navi non di lusso, aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 612.000;

e) villaggi e turistici e campeggi con ricettività superiore a 1.500 ospiti: lire 3.060.000; con ricettività fino a 1.500 ospiti: lire 1.530.000;

f) tutte le categorie di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n.421: lire 306.000.

2. Nel canone di cui al comma 1 è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al comma I sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura.

4. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

35.0.95

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Libri sociali di cui alll'articolo 2421 del codice civile)

1. I libri sociali di cui all'articolo 2421 del codice civile devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione.

2. All'articolo 16 della tariffa, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, è apportata la seguente modificazione: "dopo la lettera *a)*, è aggiunta la seguente: '*a*-bis) i libri di cui all'articolo 2421: per ogni cento pagine o frazione di cento pagine: lire 40.000'"».

35.0.96

PIROVANO, MORO, VANZO, TIRELLI, PERUZZOTTI, MONTI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«35-*bis.*

(Esenzione dal pagamento della tassa di circolazione)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente: "*b*-bis) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa della polizia municipale"».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

35.0.102

BATTAGLIA Antonio, GRILLOTTI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Disposizioni in favore del commercio)

1. All'articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: "di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio«, aggiungere le seguenti: «ivi compresi i programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"».

35.0.112

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminate, secondo gli indirizzi di cui ai commi successivi, le modalità di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Il pagamento del contributo avverrà con l'apposizione di apposite marche da stamparsi con il sistema numerale a matrice madre-figlia secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 della legge di cui al comma 1.

3. La vendita al pubblico dei valori bollati di cui al comma 2 sarà effettuata secondo gli attuali canali distributivi e nel rispetto della legge n. 25 del 29 gennaio 1986.

4. Il termine di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 246, convertito nella legge 4 agosto 2001, n.330 è prorogato al 10 luglio 2002».

35.0.113
BONAVITA, BRUNALE

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminate, secondo gli indirizzi di cui ai commi successivi, le modalità di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

2. Il pagamento del contributo avverrà con l'apposizione di apposite marche da stamparsi con il sistema numerale a matrice madre figlia secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 della legge di cui al comma 1.

3. La vendita al pubblico dei valori bollati di cui al comma 2 sarà effettuata secondo gli attuali canali distributivi e nel rispetto della legge 29 gennaio 1986, n. 25.

4. Il termine di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno n. 246, convertito nella legge 4 agosto 2001, n. 330 è prorogato al 10 luglio 2002».

35.0.118
PICCIONI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Aggio per i concorsi a pronostici)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2002, l'aggio spettante ai ricevitori per i concorsi a pronostico, è fissato nella misura percentuale dell'8 per cento dell'importo della giocata effettuata.

2. Al fine di garantire la copertura di spesa, l'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze del 23 settembre 1999, concernente modificazioni al regolamento del concorso pronostici enalotto, è abrogato».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

35.0.135

IOANNUCCI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Contributi di secondo livello)

1. Dal 10 gennaio 2002 la percentuale di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è elevata al 4 per cento».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

35.0.146

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Trasferimento del patrimono di edilizia residenziale pubblica)

1. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato non destinato ad alloggi di servizio nè acquisito dagli enti locali ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 449 del 1997, è attribuito a titolo gratuito alle Regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

2. Il trasferimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 nonchè quello di proprietà degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, conseguente all'adozione di provvedimenti regionali adottati nell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, avviene senza oneri a carico degli enti interessati.

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

35.0.147
EUFEMI, CICCANTI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Edilizia residenziale pubblica)

1. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato non destinato ad alloggi di servizio nè acquisito dagli enti locali ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 449 del 1997, è attribuito a titolo gratuito in proprietà alle Regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

2. Il trasferimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 nonchè quello di proprietà degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, conseguente all'adozione di provvedimenti regionali adottati nell'esercizio delle funzioni attribuitei dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, avviene senza oneri a carico degli enti interessati.

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

35.0.64
BONAVITA, PIZZINATO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Impiantistica sportiva – Fondi della Legge n. 65/87)

1. Sono revocate le autorizzazioni alla concessione dei mutui per interventi non realizzati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera B) della legge 6 marzo 1987 n. 65 e delle successive leggi 21 marzo 1988, n. 92, 2 agosto 1989, n. 289 e 22 dicembre 1992, n. 498, nei casi previsti dall'articolo 8, comma 2, della legge 21 marzo 1988 n. 92, dall'articolo 15 della legge 23 dicembre n. 498 e dall'articolo 4-*ter* della legge 16 luglio 1997 n. 228, relativamente ai mutui assistiti da contribuzione statale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-*ter* della legge 16 luglio 1997, n. 228, per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti con ammortamento a totale carico dello Stato.

2. I fondi di cui al comma 1 sono aggiuntivi rispetto agli stanziamenti ordinari annuali previsti dalla presente legge, sono derivanti dalle revoche esercitate ai sensi del comma 1, unitamente allo stanziamento di cui all'ar-

ticolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ripartiti fra le Regioni e finalizzati all'attuazione di programmi regionali a sostegno dell'impiantistica sportiva, in conformità di quanto previsto dall'articolo 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

3. Gli interventi di cui al comma precedente sono attuati attraverso la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e dell'Istituto per il Credito sportivo, assistiti da contribuzione della Regione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente al momento della emanazione dei programmi regionali».

Conseguentemente alla tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *ridurre degli importi corrispondenti nel rispetto dei coefficienti di realizzazione assunti dal Governo.*

35.0.764 (già 26.0.32)
BONAVITA, PIZZINATO, PASQUINI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche)

1. All'articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «lire 1.000.000« sono sostituite con le seguenti: «euro 1.000«».

35.0.765 (già 26.0.39)
BONAVITA, PIZZINATO, PASQUINI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Obbligazioni delle associazioni sportive dilettantistiche)

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione sportiva dilettantistica i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione».

35.0.766 (già 26.0.40)
BONAVITA, PIZZINATO, PASQUINI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Esenzioni concernenti le associazioni sportive dilettantistiche)

1. Le prestazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *m),* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono escluse dagli obblighi previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ad essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

35.0.767 (già 30.0.8)
BETTAMIO, NOCCO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Centri di assistenza tecnica delle amministrazioni centrali e regionali)

1. I centri di assistenza tecnica già costituiti e abilitati sulla base del riconoscimento previsto dalla legge 17 maggio 1999, n. 144 e delle relative leggi di applicazione regionali, possono svolgere l'attività di ricerca e selezione del personale senza ulteriori obblighi, purché abbiano i requisiti previsti dalla procedura di accreditamento».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 6.4).

35.0.850/1 (già 30.0.46/1) (testo 2)
IL RELATORE

All'emendamento 30.0.46, le parole: «a partire dal 10 gennaio 2002, per il triennio 2002-2004», *sono così sostituite:* «per l'anno 2002,» *e le parole:* «dell'80 per cento» *sono sostituire dalle seguenti:* «del 43 per cento».

Dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «L'efficacia dei predetti benefici è subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commis-

sione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea».

35.0.850 (già 30.0.46)
LAURO, GRILLO

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Benefici per le imprese armatoriali che esercitano il cabotaggio)

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, a partire dal 10 gennaio 2002, per il triennio 2002-2004, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite dell'80 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio».

Conseguentemente alla tabella C alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978 – articolo 9-*ter* – Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *gli importi sono così modificati:*

2002: – 80.000;
2003: – 80.000;
2004: – 80.000.

ORDINE DEL GIORNO

G.35.0.5.100
GRILLO, LAURO, CICOLANI, GIUSTI, SCARABOSIO, PESSINA, IZZO, FERRARA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 699 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);

constatata la grave crisi che sta investendo il comparto turistico dopo i drammatici avvenimenti dell'11 settembre scorso;

considerato che:

il settore degli stabilimenti balneari è una delle principali componenti nell'offerta turistica del paese;

con l'approvazione della cosiddetta legge-quadro sul turismo (Legge n. 135 del 2001) gli stabilimenti balneari sono stati riconosciuti a tutti gli effetti imprese turistiche;

le imprese turistiche sono assoggettate alla aliquota IVA del 10 per cento;

l'articolo 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto che nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo dell'ICI è il concessionario;

tale disposizione contrasta con i presupposti stessi dell'ICI ovvero il possesso del bene e penalizza ulteriormente le aziende balneari nei confronti delle altre imprese turistiche;

invita il Governo:

ad estendere alle aziende balneari l'aliquota IVA del 10 per cento e a rivedere per l'anno 2002 l'assoggettamento delle suddetto aziende all'ICI.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 699. Em.35.47, prima parte,Muzio e altri	213	209	002	071	136	105	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n. 699. Em. 35.61, Dato e altri	191	189	002	062	125	095	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0070 del 14-11-2001 Pagina 1

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
ACCIARINI MARIA CHIARA	F	F	
AGNELLI GIOVANNI	M	M	
AGOGLIATI ANTONIO	C	C	
AGONI SERGIO	F	C	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	
ANTONIONE ROBERTO	M	M	
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	
ASCIUTTI FRANCO	C	C	
BAIO DOSSI EMANUELA	F	F	
BALBONI ALBERTO	C	C	
BALDINI MASSIMO	M	M	
BARELLI PAOLO	C	C	
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	C	
BASTIANONI STEFANO	F	F	
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	
BATTISTI ALESSANDRO	F	F	
BERGAMO UGO	C	C	
BERLINGUER LUIGI	F	F	
BETTA MAURO	R		
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	
BETTONI BRANDANI MONICA	F	F	
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	
BIANCONI LAURA	C	C	
BOBBIO LUIGI	C	C	
BOBBIO NORBERTO	M	M	
BOLDI ROSSANA LIDIA	F		
BONFIETTI DARIA	F	F	
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	
BOREA LEONZIO	C	C	
BOSCETTO GABRIELE	C	C	
BOSI FRANCESCO	M	M	
BRIGNONE GUIDO	A		

Seduta N. 0070 del 14-11-2001 Pagina 2

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
BRUTTI PAOLO	F	F	
BUCCIERO ETTORE	C	C	
BUDIN MILOS	F	F	
CALDEROLI ROBERTO	C	C	
CALLEGARO LUCIANO	C	C	
CALVI GUIDO	F	F	
CAMBURSANO RENATO	F	F	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	
CARRARA VALERIO	C	C	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C		
CASTELLANI PIERLUIGI	F	R	
CASTELLI ROBERTO	M	M	
CENTARO ROBERTO	C	C	
CHERCHI PIETRO	C	C	
CHINCARINI UMBERTO	C		
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	
CICCANTI AMEDEO		C	
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	
COLETTI TOMMASO	F	F	
COMINCIOLI ROMANO	C		
COMPAGNA LUIGI	C	C	
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	
CORRADO ANDREA	C		
COVIELLO ROMUALDO	M	M	
COZZOLINO CARMINE	C	C	
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	C	C	
CURSI CESARE	M	M	
CURTO EUPREPIO	C	C	
CUTRUFO MAURO	C	C	
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	F	

Seduta N. 0070 del 14-11-2001 Pagina 3

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
D'AMBROSIO ALFREDO	C	F	
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	F	F	
DANIELI FRANCO	M	M	
DANIELI PAOLO	R		
DATO CINZIA	F	F	
DEBENEDETTI FRANCO	F		
DE CORATO RICCARDO	C	C	
DEGENNARO GIUSEPPE	C	C	
DELOGU MARIANO	C	C	
DEL PENNINO ANTONIO	C	C	
DEL TURCO OTTAVIANO	F	F	
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	
DEMASI VINCENZO	C		
DENTAMARO IDA	F	F	
DE PAOLI ELIDIO	F	A	
DE PETRIS LOREDANA	F	F	
DE RIGO WALTER	C	C	
DETTORI BRUNO	F	F	
DE ZULUETA CAYETANA	M	M	
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	
DINI LAMBERTO	M	M	
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	F	
DONATI ANNA	F	F	
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	
EUFEMI MAURIZIO	C	C	
FABBRI LUIGI	C	C	
FALCIER LUCIANO	C	C	
FASOLINO GAETANO	C	F	
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	F	F	

Seduta N. 0070 del 14-11-2001 Pagina 4

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	
FISICHELLA DOMENICO	P	P	
FLORINO MICHELE	C	C	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F	F	
FORLANI ALESSANDRO	C	C	
FORMISANO ANIELLO	F		
FORTE MICHELE	M	M	
FRANCO PAOLO	C	C	
FRANCO VITTORIA	F	F	
FRAU AVENTINO	M	M	
GABURRO GIUSEPPE	C	C	
GASBARRI MARIO	F	F	
GENTILE ANTONIO	C	C	
GIARETTA PAOLO	F	F	
GIOVANELLI FAUSTO	M	M	
GIRFATTI ANTONIO	C	C	
GIULIANO PASQUALE	C	C	
GRECO MARIO	C	C	
GRILLO LUIGI	C		
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	
GUASTI VITTORIO	C	C	
GUBERT RENZO	C	C	
GUBETTI FURIO		C	
GUZZANTI PAOLO	C	C	
IERVOLINO ANTONIO	C	C	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	
IZZO COSIMO	C		
KAPPLER DOMENICO	C	C	
LA LOGGIA ENRICO	M	M	
LAURO SALVATORE		C	
LIGUORI ETTORE	M	M	
LONGHI ALEANDRO	F	F	

Seduta N. 0070 del 14-11-2001 Pagina 5

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	F	
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	
MAGISTRELLI MARINA	F	F	
MAGNALBO' LUCIANO	C		
MAGRI GIANLUIGI	C	C	
MAINARDI GUIDO	C	C	
MALABARBA LUIGI	F		
MALAN LUCIO	C	C	
MALENTACCHI GIORGIO	F		
MANCINO NICOLA	F	F	
MANFREDI LUIGI	C	C	
MANIERI MARIA ROSARIA	F		
MANTICA ALFREDO	M	M	
MANUNZA IGNAZIO	C		
MARANO SALVATORE		C	
MARINO LUIGI	R	F	
MARITATI ALBERTO	F	F	
MARTONE FRANCESCO		F	
MASCIONI GIUSEPPE	F	F	
MASSUCO ALBERTO FELICE S.	C	C	
MEDURI RENATO	C	C	
MELELEO SALVATORE	C	C	
MENARDI GIUSEPPE	C	C	
MICHELINI RENZO	F		
MINARDO RICCARDO	C	C	
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	
MONTALBANO ACCURSIO	F		
MONTI CESARINO	C	C	
MONTICONE ALBERTO	F	F	
MONTINO ESTERINO	F	F	
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	F	
MORO FRANCESCO	C		

Seduta N. 0070 del 14-11-2001 Pagina 6

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
MORRA CARMELO	C	C	
MUGNAI FRANCO	C	C	
MULAS GIUSEPPE	C	C	
MUZIO ANGELO	F	F	
NESSA PASQUALE	M	M	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	
OCCHETTO ACHILLE	F	F	
OGNIBENE LIBORIO	C	C	
PACE LODOVICO	C	C	
PAGANO MARIA GRAZIA	F	F	
PAGLIARULO GIANFRANCO	F	F	
PALOMBO MARIO	C	C	
PASCARELLA GAETANO	F	F	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	
PASSIGLI STEFANO	F	F	
PASTORE ANDREA	C	C	
PEDRAZZINI CELESTINO	C		
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	
PELLICINI PIERO	C	C	
PERUZZOTTI LUIGI	F		
PESSINA VITTORIO	C	C	
PETRINI PIERLUIGI	F	F	
PIANETTA ENRICO	M	M	
PICCIONI LORENZO	C	C	
PILONI ORNELLA	F	F	
PIROVANO ETTORE	C		
PIZZINATO ANTONIO	F	F	
PONTONE FRANCESCO	C		
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	
PROVERA FIORELLO		C	
RAGNO SALVATORE	C	C	

Seduta N. 0070 del 14-11-2001 Pagina 7

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
RIGONI ANDREA	F	F	
RIPAMONTI NATALE	F	F	
RIZZI ENRICO	C	C	
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	A		
RONCONI MAURIZIO	C	C	
ROTONDO ANTONIO	F	F	
SALINI ROCCO	C	C	
SALZANO FRANCESCO	C	C	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C	
SCALERA GIUSEPPE	F	F	
SCARABOSIO ALDO	C	C	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	C	
SCOTTI LUIGI	C	C	
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	
SESTINI GRAZIA	M	M	
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	
SODANO CALOGERO	C	C	
SODANO TOMMASO	F	F	
SOLIANI ALBERTINA	F	F	
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	
SUDANO DOMENICO	C	C	
TAROLLI IVO	C	C	
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	
THALER HELGA	F	A	
TIRELLI FRANCESCO	C		
TOFANI ORESTE	C	C	
TOIA PATRIZIA	F	F	
TOMASSINI ANTONIO	C	C	
TONINI GIORGIO	F	F	
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	

Seduta N. 0070 del 14-11-2001 Pagina 8

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
TREDESE FLAVIO	C	C	
TREMATERRA GINO	C	C	
TUNIS GIANFRANCO		C	
TURRONI SAURO	F	F	
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	
VALLONE GIUSEPPE	F	F	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	
VEGAS GIUSEPPE	C	C	
VENTUCCI COSIMO	C	C	
VERALDI DONATO TOMMASO	F	F	
VICINI ANTONIO	F		
VITALI WALTER	F	F	
VIVIANI LUIGI	F	F	
VIZZINI CARLO	C	C	
ZANOLETTI TOMASO	C		
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	
ZICCONE GUIDO	C	C	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera pervenuta alla Presidenza in data 13 novembre 2001 il Presidente del Gruppo Verdi-l'Ulivo, senatore Boco, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione della 6ª Commissione permanente:

– il senatore Martone cessa di appartenervi
– la senatrice De Petris entra a farne parte

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.
Sen. CREMA Giovanni ed altri
Legge quadro in materia di polizia locale (519)
previ pareri delle Commissioni 2º Giustizia, 5º Bilancio, 8º Lavori pubb., 10º Industria, 11º Lavoro, 13º Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **14/11/01**)

1ª Commissione permanente Aff. cost.
Sen. CARUSO Luigi
Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione (728)
previ pareri delle Commissioni 5º Bilancio
(assegnato in data **14/11/01**)

1ª Commissione permanente Aff. cost.
Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795)
previ pareri delle Commissioni 2º Giustizia, 3º Aff. esteri, 4º Difesa, 5º Bilancio, 6º Finanze, 7º Pubb. istruz., 8º Lavori pubb., 10º Industria, 11º Lavoro, 12º Sanità, Giunta affari Comunità Europee, Commissione straordinaria diritti umani, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **14/11/01**)

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. CALVI Guido ed altri
Modifiche al codice penale in materia di corruzione (486)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost.
(assegnato in data **14/11/01**)

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. GIRFATTI Antonio ed altri
Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente il diritto del minore ad una famiglia (791)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **14/11/01**)

6ª Commissione permanente Finanze
Sen. RONCONI Maurizio
Revisione del trattamento tributario della famiglia (644)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio
(assegnato in data **14/11/01**)

7ª Commissione permanente Pubb. istruz.
Sen. RONCONI Maurizio
Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (650)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 6º Finanze
(assegnato in data **14/11/01**)

13ª Commissione permanente Ambiente
Sen. RONCONI Maurizio
Definizione agevolata delle violazioni edilizie commesse entro il 31 maggio 1998 nelle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche (652)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 8º Lavori pubb., Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **14/11/01**)

13ª Commissione permanente Ambiente
Sen. RIPAMONTI Natale
Tutela della biodiversità genetica della flora autoctona (713)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 3º Aff. esteri, 5º Bilancio, 7º Pubb. istruz., 9º Agricoltura, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **14/11/01**)

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti il conferimento degli incarichi di dirigente, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, al dottor Bruno Brattoli; nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, al dottor Domenico Siniscalco.

Tali comunicazioni sono depositate in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Interrogazioni

CAVALLARO. – *Al Ministro per l'attuazione di programma del Governo.* – Premesso:

che né da informazioni di stampa né da dati desumibili dal sistema informativo del Senato, della Camera o del Governo, né dagli atti parlamentari e da quelli inviati dal Governo al Parlamento è desumibile con certezza il programma del Ministro per l'attuazione del programma di Governo;

che nulla aggiungono a tale valutazione notizie di una partecipazione del Ministro esclusivamente ad incontri di natura politica, dalle quali non si evince nessuna proposta di natura istituzionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non sia soddisfatto, atteso che un parlamentare si rammenta della sua opera di Governo e gliene chiede informazione;

se e quali metodi di controllo dell'attuazione del programma di Governo siano stati adottati o si intenda adottare e secondo quali criteri (pagelle, controllo di tempi e metodi, orologi marcatempo speciali per Ministri e Sottosegretari, eccetera);

se e quali risultati abbia già dato la sua attività di Governo, che non si sovrappongano a quelli della Presidenza del Consiglio in ordine alla valutazione dell'operato dei singoli Ministeri ed al loro coordinamento di natura politico-istituzionale;

se e quando ritenga di riferire al Parlamento i predetti risultati.

(3-00188)

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che sulla «Stampa» del 12 novembre 2001 a pagina 2 è apparsa un'intervista del giornalista Gigi Padovani al senatore Roberto Antonione, coordinatore di Forza Italia che ha organizzato la manifestazione di Piazza del Popolo;

che nella medesima intervista Antonione affermava: «In Italia c'è una sinistra di Governo... e c'è quella che sta con i terroristi, dei Cossutta, dei Salvi, dei Pecorario Scanio che speriamo non debba governare mai...»;

che il senatore Roberto Antonione ricopre la carica di Sottosegretario per gli affari esteri,

gli interroganti chiedono di sapere:

in base a quali fatti, supposizioni, testimonianze il succitato Sottosegretario abbia lanciato all'onorevole Cossutta oltre che ad altri noti parlamentari l'accusa diffamatoria di stare con i terroristi;

in mancanza di fatti, supposizioni, testimonianze che suffragassero tale gravissima accusa, ove tale accusa avesse esclusivamente una valenza politica, per quale ragione il Sottosegretario abbia affermato di considerare alleati dei terroristi alcuni parlamentari, fra cui l'on. Cossutta, esclusivamente in base al fatto che questi hanno votato contro l'ingresso dell'Italia in guerra nelle recenti sedute della Camera e del Senato;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale diffamatorio attacco tenda semplicemente a coprire l'evidente fallimento quantitativo della manifestazione di cui, a quanto sembra, la responsabilità organizzativa ricadeva proprio sul senatore Antonione;

se il Ministro non ritenga che l'accusa del Sottosegretario richiami il titolo del servizio giornalistico apparso sul quotidiano «Libero» il giorno giovedì 8 novembre 2001 che recitava testualmente così: «Verdi, Comunisti e Sinistra DS con il nemico»;

se il Ministro non ritenga inoltre che in conseguenza dei precedenti quesiti sia necessario da parte del Ministro stesso censurare pubblicamente le affermazioni del Sottosegretario per un'accusa inaudita, infondata e strumentale, che contrasta in modo conclamato con l'atteggiamento sobrio e prudente che pure dovrebbe caratterizzare ogni esternazione da parte di un autorevole rappresentante del Governo nella gravissima, difficile e delicata fase che il Paese sta attraversando.

(3-00189)

Interrogazione con richiesta di risposta scritta

BEVILACQUA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», all'articolo 2 (Norme transitorie relative al personale docente), comma 4, stabilisce che, contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della legge in oggetto, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, e che ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole d'istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data del 25 maggio 1999;

che la legge 27 ottobre 2000, n. 306, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2000, n.240, recante «Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001», all'articolo 1, comma

6-*bis*, stabilisce che sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 124 del 1999 sopracitata coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il 27 aprile 2000, data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla predetta sessione di esami fissata dall'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 7 febbraio 2000, n. 33;

che risulterebbe allo scrivente che l'Amministrazione, nel formulare le graduatorie, abbia arbitrariamente escluso le Accademie e i Conservatori dalla proroga al 27 aprile indicata nella legge 306/2000, creando notevoli disparità di trattamento all'interno delle graduatorie medesime,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di assumere iniziative volte all'applicazione della disposizione relativa alla proroga al 27 aprile, contenuta nella citata legge 306/2000, anche alle Accademie e ai Conservatori, al fine di evitare disparità di trattamento a danno dei docenti precari di quelle istituzioni.

(4-00880)

RUVOLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive.* – Premesso che:

durante la notte tra il 12 e il 13 novembre 2001 una violentissima tromba d'aria si è abbattuta sul territorio della valle del Belice;

numerose famiglie, circa 500, sono rimaste senza tetto e sono state alloggiate in alberghi della zona;

la violenza del vento ha sradicato alberi, abbattuto pali delle linee telefoniche ed elettriche e ha danneggiato opifici artigianali, nonché provocato danni serissimi alle colture agricole;

la quantificazione dei danni materiali è in corso d'opera da parte delle competenti autorità locali,

l'interrogante chiede di sapere:

quali misure urgenti il Presidente del Consiglio ed i Ministri in indirizzo intendano adottare per aiutare la popolazione a subire il disagio minore in questa situazione di emergenza;

quali risorse intendano mettere a disposizione, per le rispettive competenze, al fine di contenere i danni alle strutture produttive, sia agricole che artigianali, nella zona della valle del Belice.

(4-00881)

SERVELLO. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

la ditta «Business Solution» intende presentare a codesto Ministero una richiesta di costruzione di una centrale elettrica a turbogas da 400 megawatt, da realizzarsi all'interno di un'area di proprietà della Magneti Marelli, in Comune di Corbetta;

il Consiglio Comunale di detto centro del Magentino si è dichiarato, all'unanimità, contrario alla realizzazione della centrale a causa della vicinanza di una popolosa zona residenziale, dell'ospedale di Magenta,

nonché in costanza della rilevazione di un alto tasso di inquinamento provocato dai mezzi in transito sulla strada statale n. 11;

quella del Magentino – Abbiatense è un'area a vocazione residenziale, turistica, artigianale e agricola, e non certo industriale, come comprovato dalla presenza dei due noti e grandi parchi, «il Parco Sud» e «il Parco del Ticino»,

si chiede si sapere se non si ritenga opportuno che il Ministero dell'ambiente valuti attentamente il rischio che la realizzazione di una megacentrale a ciclo combinato nel cuore del descritto sistema economico-residenziale possa causare un serio inquinamento elettromagnetico che, aggiunto a quello atmosferico già presente, si tradurrebbe in un significativo danno alla salute della popolazione.

(4-00882)

DE PAOLI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che il Ministero per i beni culturali e ambientali, Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano inviava in data 19 marzo 1997 una richiesta (prot. 5180) una lettera al signor Battista Rondalli, presidente del Comitato di ricerca manzoniana, in cui chiedeva: Atto Costitutivo, Statuto del Comitato, Verbale della costituzione del gruppo direttivo e dell'elezione del Presidente, numero dei componenti il Comitato;

che il signor Rondalli forniva tutte le risposte alle richieste della Soprintendenza,

l'interrogante chiede di sapere a che punto sia la pratica in oggetto per il riconoscimento dei siti, presunti ispiratori del romanzo «I Promessi Sposi» di Alessandro Manzoni.

(4-00883)

Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 69ª seduta pubblica, del 13 novembre 2001, a pagina 233, nel testo dell'interpellanza 2-00076, dei senatori Borea ed Eufemi, alla settima riga, in luogo di «che è una legittima facoltà», deve leggersi «che una legittima facoltà», e alla dodicesima e tredicesima riga, in luogo di «nell'inosservanza della legge», deve leggersi «nonostante la legge».